SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 145º — Numero 158

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 8 luglio 2004** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero della giustizia

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Agenzia delle entrate

Ufficio territoriale del Governo di Terni

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 26 maggio 2004.

Soppressione dell'archivio notarile mandamentale di Bitonto.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Visto il regio decreto 13 settembre 1881, n. 404, con il quale venne istituito l'archivio notarile mandamentale di Bitonto;

Visto l'art. 248 del regio decreto 10 settembre 1914, n. 1326;

Visto l'art. 3, primo comma, della legge 17 maggio 1952, n. 629;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Viste le deliberazioni con le quali i comuni di Bitonto, Giovinazzo e Palo del Colle hanno proposto la soppressione dell'archivio notarile mandamentale di Bitonto, in considerazione della inutilità del mantenimento di un ufficio che risulta inattivo da molti anni;

Ritenuta la necessità di aderire alla predetta richiesta di soppressione;

Decreta:

L'archivio notarile mandamentale di Bitonto è soppresso.

I relativi atti devono essere depositati nell'archivio notarile distrettuale di Bari.

Roma, 26 maggio 2004

Il Ministro: CASTELLI

04A06721

DECRETO 25 giugno 2004.

Riconoscimento, alla sig.ra Parastie Mirella Monica, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'iscrizione all'albo e per l'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, così come modificato con legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del citato decreto legislativo n. 286/1998, a norma dell'art. 1, comma 6, così come modificato dalla legge n. 189/2002;

Visto altresì il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Vista l'istanza della sig.ra Parastie Mirella Monica, nata l'8 aprile 1969 a Cluj Napoca (Romania), cittadina rumena, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, il riconoscimento del titolo professionale di avocat di cui è in possesso dal 18 dicembre 1995, come attestato dalla Uniunea Avocatilor din Romania, ai fini dell'accesso all'albo ed esercizio in Italia della professione di avvocato;

Preso atto che la richiedente ha conseguito il diploma de licenta in profilul stinte juridice presso l'Universitatea Babes-Bolyai di Cluj Napoca (Romania) nella sessione di giugno 1993 e rilasciato dal Ministerul Invatamintului rumeno il 29 giugno 1993;

Considerato che la sig.ra Parastie ha ottenuto l'equipollenza della laurea rumena presso l'Università degli studi di Torino in data 25 febbraio 2004;

Preso atto, altresì, che la richiedente ha documentato attività professionale svolta in Romania dal 1994 nonché collaborazioni con uno studio legale italiano dal 2002;

Rilevato che comunque permangono alcune differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di avvocato e quella di cui è in possesso l'istante, per cui appare necessario applicare le misure compensative;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 29 marzo 2004;

Sentito il rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;

Visto l'art. 49, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394;

Visto l'art. 6, n. 2 del decreto legislativo n. 115/1992;

Visti l'art. 9 del decreto legislativo n. 286/1998 così come modificato dalla legge n. 189/2002 per cui lo straniero regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato da almeno cinque anni, titolare di un permesso di soggiomo che consente un numero indeterminato di rinnovi, può richiedere il rilascio della carta di soggiorno;

Considerato che la richiedente possiede una carta di soggiorno rilasciata in data 14 novembre 2001 dalla Questura di Cuneo a tempo indeterminato;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Parastie Mirella Monica, nata l'8 aprile 1969 a Cluj Napoca (Romania), cittadina rumena, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli avvocati e l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

Detto riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale sulle seguenti materie: 1) diritto civile; 2) diritto processuale civile; 3) diritto penale; 4) diritto processuale penale; 5) diritto amministrativo; 6) diritto costituzionale; 7) diritto del lavoro; 8) diritto commerciale; 9) diritto internazionale privato.

Art. 3.

La prova si compone di un esame scritto e un esame orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalità di svolgimento dell'uno e dell'altro sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 25 giugno 2004

Il direttore generale: MELE

ALLEGATO *A*

a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) La prova scritta consiste nello svolgimento di elaborati su una materia scelta dal candidato le seguenti: 1) diritto civile, 2) diritto penale, 3) diritto amministrativo (sostanziale e processuale), 4) diritto processuale civile, 5) diritto processuale penale.

c) La prova orale verte nella discussione di brevi questioni pratiche su una materia scelta dal candidato tra le nove sopra indicate oltre che su deontologia e ordinamento professionale. Il candidato potrà accedere a questa seconda prova solo se abbia superato con successo la prova scritta.

d) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

04A06824

DECRETO 25 giugno 2004.

Riconoscimento, alla sig.ra Falquerry Joinet Martine Raymonde Marie Josephe, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'iscrizione all'albo e l'esercizio in Italia della professione di psicologo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277 di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive del consiglio relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»

Vista l'istanza del sig.ra Falquerry Joinet Martine Raymonde Marie Josephe, nata a Tènès (Algeria) il 27 marzo 1949, cittadina francese, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992 così come modificato dal decreto legislativo n. 277/2003, del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del suo titolo professionale di «Psycologue» conseguito in Francia ai fini dell'accesso all'albo e dell'esercizio in Italia della professione di psicologa;

Rilevato che la richiedente è in possesso del titolo accademico «Diplome d'Etudes Supérieures Spécialisées» (D.E.S.S.) in «Psychologie Clinique et Pathologique» conseguito presso l'«Universitè Paris 8» di Parigi nella sessione 2001/2002;

Considerato che, ai sensi della legislazione francese, l'uso del titolo di «psycologue» ai fini professionali è riservato a coloro che abbiano seguito un percorso accademico conclusosi con il conseguimento del D.E.S.S., su indicato, o del D.E.A (Diplome d'Etudes Approfondies);

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi tenutasi il 29 marzo 2004;

Sentito il rappresentante del consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;

Ritenuto che la richiedente abbia una formazione accademica e professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di psicologo in Italia, per cui non appare necessario applicare le misure compensative;

Decreta:

Alla sig.ra Falquerry Joinet Martine Raymonde Marie Josephe, nata a Tènès (Algeria) il 27 marzo 1949, cittadina francese, sono riconosciuti i titoli denominati in premessa quali titoli cumulativamente abilitanti per l'iscrizione all'albo degli psicologi - sezione A e l'esercizio della professione in Italia.

Roma, 25 giugno 2004

Il direttore generale: MELE

04A06891

DECRETO 25 giugno 2004.

Riconoscimento, al sig. Iniotakis Aristeidis, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'iscrizione all'albo e l'esercizio in Italia della professione di psicologo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277 di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive del consiglio relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza del sig. Iniotakis Aristeidis, nato a Iraklio (Grecia) il 16 febbraio 1977, cittadino greco, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992 così come modificato dal decreto legislativo n. 277/2003, del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del suo titolo professionale di psicologo conseguito in Grecia ai fini dell'accesso all'albo e dell'esercizio in Italia della professione di psicologo;

Preso atto che il richiedente è in possesso del diploma di laurea in «Psicologia - Indirizzo: Psicologia Clinica e di comunità» conseguito presso l'Università degli studi di Padova e riconosciuto equipollente alla corrispondente laurea in psicologia rilasciata dalle università greche con provvedimento del «Centro Interuniversitario per il riconoscimento dei titoli di studio esteri» della Repubblica ellenica rilasciato il 18 marzo 2003;

Considerato che il sig. Iniotakis è abilitato all'esercizio della professione di psicologo su tutto il territorio greco con provvedimento della amministrazione prefettizia di Iraklio - Settore della salute pubblica del 17 ottobre 2003;

Ritenuto pertanto che ai sensi degli articoli 1, lettera *a)*, 3° trattino e 3, lettera *a)* della direttiva 89/48/CEE e dell'art. 2, lettera *a)* del decreto legislativo n. 115/1992 - è in possesso dei requisiti per l'accesso alla professione di psicologo in Grecia;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 16 dicembre 2003 in cui, con il conforme parere espresso dal rappresentante del consiglio nazionale di categoria nella nota in atti datata 15 dicembre 2003, era stato espresso parere favorevole per l'iscrizione alla sez. A dell'albo degli psicologi con l'applicazione di misure compensative dovute alle differenze ravvisabili tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di psicologo e quella di cui è in possesso l'istante;

Vista l'istanza di riesame presentata dal sig. Iniotakis in data 26 gennaio 2004 a seguito dello svolgimento di un tirocinio annuale svolto dall'istante presso l'azienda USLL 18 di Rovigo dal 15 settembre 2002 al 14 settembre 2003, come documentato in atti;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 24 febbraio 2004;

Sentito il rappresentante del consiglio nazionale di categoria nella seduta di cui sopra;

Decreta:

Al sig. Iniotakis Aristeidis, nato a Iraklio (Grecia) il 16 febbraio 1977, cittadino greco, è riconosciuto il titolo di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli psicologi - sezione A e l'esercizio della professione in Italia.

Roma, 25 giugno 2004

Il direttore generale: MELE

04A06892

DECRETO 25 giugno 2004.

Riconoscimento, al sig. Eichhorn Bernhard Franz, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'iscrizione all'albo e l'esercizio in Italia della professione di geologo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277 di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive 89/48/CEE e 92/51/CEE del consiglio relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza del sig. Eichhorn Bernhard Franz, nato il 21 giugno 1959 a Nurnberg (Germania), cittadino tedesco, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992 così come modificato dal decreto legislativo n. 277/2003, il riconoscimento del titolo professionale di «Erdwissenschaften (Petrologie)» conseguito in Austria e rilasciato dal «Bundesministerium fur Wirtschaft und Arbeit» di Vienna (Austria) in data 23 gennaio 2003, ai fini dell'accesso all'albo e dell'esercizio in Italia della professione di geologo;

Considerato che il richiedente è in possesso del titolo accademico di «Magister der Naturwissenschaften» conseguito presso la «Universitat Innsbruck» di Innsbruck (Austria) il 30 novembre 1991;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nelle sedute del 27 gennaio 2004 e 27 aprile 2004;

Considerato il parere del rappresentante del consiglio nazionale di categoria dei geologi nelle sedute sopra indicata e nella nota in atti datata 9 aprile 2004;

Ritenuto che vi sono differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di geologo e quella di cui è in possesso l'istante, per cui appare necessario applicare le misure compensative;

Decreta:

Al sig. Eichhorn Bernhard Franz, nato il 21 giugno 1959 a Nurnberg (Germania), cittadino tedesco, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo dei geologi sezione A e l'esercizio della professione in Italia.

Roma, 25 giugno 2004

Il direttore generale: MELE

04A06893

DECRETO 25 giugno 2004.

Riconoscimento, alla sig.ra Eyre Izquierdo Elena Esther, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'iscrizione all'albo e l'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto altresì il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277 di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive del consiglio relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003, n. 191 che adotta il regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato;

Vista l'istanza della sig.ra Eyre Izquierdo Elena Esther, nata l'8 agosto 1970 a A Coruna (Spagna), cittadina spagnola, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, così come modificato dal decreto legislativo n. 277/2003, il riconoscimento del titolo professionale di «Abogado» rilasciato dall'«Ilustre Colegio Provincial de Abogados de la Coruna» (Spagna) cui è iscritta dal 1° aprile 1997 ai fini dell'iscrizione all'albo e dell'esercizio della professione di avvocato in Italia;

Considerato che la richiedente ha conseguito il titolo accademico di «Licenciado en Derecho» rilasciato nel novembre 1993 dall'«Universidade da Coruna»;

Considerato che comunque permangono alcune differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di avvocato e quella di cui è in possesso l'istante, per cui appare necessario applicare le misure compensative;

Visto l'art. 12, comma 8, del decreto legislativo n. 115/1992;

Visto l'art. 6, n. 2 del decreto legislativo n. 115/1992, così come modificato dal decreto legislativo n. 277/2003, sopra indicato;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 24 febbraio 2004;

Sentito il rappresentante del consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Eyre Izquierdo Elena Esther, nata l'8 agosto 1970 a A Coruna (Spagna), cittadina spagnola, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli avvocati e per l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

Detto riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale sulle seguenti materie: 1) diritto civile; 2) diritto processuale civile; 3) diritto penale; 4) diritto processuale penale; 5) diritto amministrativo; 6) diritto costituzionale; 7) diritto del lavoro; 8) diritto commerciale; 9) diritto internazionale privato.

Art. 3.

La prova si compone di un esame scritto e un esame orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalità di svolgimento dell'uno e dell'altro sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 25 giugno 2004

Il direttore generale: MELE

ALLEGATO *A*

a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) La prova scritta consiste nello svolgimento di elaborati su tre materie, di cui due vertono su: 1) diritto civile, 2) diritto penale e una a scelta del candidato tra le restanti materie, ad esclusione di deontologia e ordinamento professionale.

c) La prova orale verte nella discussione di brevi questioni pratiche su cinque materie scelte dall'interessato, tra le nove sopra indicate oltre che su deontolozia e ordinamento professionale. Il candidato potrà accedere a questo secondo esame solo se abbia superato con successo la prova scritta.

d) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

04A06894

DECRETO 25 giugno 2004.

Riconoscimento, al sig. Negrini Stefano, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'iscrizione all'albo e l'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto altresì il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277 di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive del consiglio relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003, n. 191 che adotta il regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato;

Vista l'istanza del sig. Negrini Stefano, nato il 21 giugno 1975 a Foligno (Italia), cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, così come modificato dal decreto legislativo n. 277/2003, il riconoscimento del titolo professionale di «Abogado» rilasciato dall'«Ilustre Colegio Provincial de Abogados de Madrid» (Spagna) cui è iscritto dal 26 dicembre 2003 ai fini dell'iscrizione all'albo e dell'esercizio della professione di avvocato in Italia;

Considerato che il richiedente ha conseguito il titolo accademico di dottore in giurisprudenza presso l'Università degli studi di Perugia in data 20 luglio 2000 e che detto titolo è stato altresì omologato al titolo accademico spagnolo di «Licenciado ed Derecho» con delibera del «Ministerio de Educaciòn, Cultura y Deporte» spagnolo del 9 ottobre 2003;

Rilevato che comunque permangono alcune differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di avvocato e quella di cui è in possesso l'istante, per cui appare necessario applicare le misure compensative;

Visto l'art. 6, n. 2 del decreto legislativo n. 115/1992 modificato dal decreto legislativo n. 277/2003, sopra indicato;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 29 marzo 2004;

Sentito il rappresentante del consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;

Decreta:

Art. 1.

Al sig. Negrini Stefano, nato il 21 giugno 1975 a Foligno (Italia), cittadino italiano, è riconosciuto il titolo professionale di Abogado cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli avvocati e per l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

Detto riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale sulle seguenti materie: 1) diritto civile; 2) diritto processuale civile; 3) diritto penale; 4) diritto processuale penale; 5) diritto amministrativo; 6) diritto costituzionale; 7) diritto del lavoro; 8) diritto commerciale; 9) diritto internazionale privato.

Art. 3.

La prova si compone di un esame scritto e un esame orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalità di svolgimento dell'uno e dell'altro sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 25 giugno 2004

Il direttore generale: MELE

ALLEGATO *A*

a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) La prova scritta consiste nello svolgimento di elaborati su una materia, scelta dal candidato tra le seguenti: 1) diritto civile, 2) diritto penale, 3) diritto amministrativo (sostanziale e processuale), 4) diritto processuale civile, 2) diritto processuale penale.

c) La prova orale verte nella discussione di brevi questioni pratiche su una materia scelta dall'interessato, tra le nove sopra indicate oltre che su deontologia e ordinamento professionale. Il candidato potrà accedere a questo secondo esame solo se abbia superato con successo la prova scritta.

d) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

04A06895

DECRETO 25 giugno 2004.

Riconoscimento, al sig. Enzinger Markus, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'iscrizione all'albo e l'esercizio in Italia della professione di ingegnere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277, di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive 89/48/CEE e 92/51/CEE del Consiglio relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza del sig. Enzinger Markus, nato il 25 agosto 1970 a Monaco (Germania), cittadino tedesco, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992 così come modificato dal decreto legislativo n. 277/2003, il riconoscimento del titolo professionale di diplom-ingenieur conseguito in Germania e rilasciato dalla «Fachhochschule Rosenheim» di Rosenheim (Germania) in data 27 maggio 1999, ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio in Italia della professione di ingegnere;

Preso atto che il richiedente ha dimostrato lo svolgimento di esperienza professionale dal 2001 al 2003, come documentato in atti;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 16 dicembre 2003;

Considerato il parere del rappresentante del Consiglio nazionale degli ingegneri nella seduta sopra indicata e nella nota in atti datata 3 giugno 2004;

Rilevato che vi sono differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di ingegnere - settore industriale e quella di cui è in possesso l'istante, per cui appare necessario applicare le misure compensative;

Visto l'art. 6, n. 1, del decreto legislativo n. 115/1992;

Decreta:

Art. 1.

Al sig. Enzinger Markus, nato il 25 agosto 1970 a Monaco (Germania), cittadino tedesco, è ricosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli ingegneri sezione B - settore industriale e l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al precedente articolo è subordinato, a scelta del richiedente, al superamento di una prova attitudinale oppure al compimento di un tirocinio di adattamento, per un periodo di un anno; le modalità di svolgimento dell'una o dell'altra sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 3.

La prova attitudinale, ove oggetto di scelta del richiedente, verterà sulle seguenti materie: 1) meccanica del volo; 2) impianti navali.

Roma, 25 giugno 2004

Il direttore generale: MELE

ALLEGATO *A*

a) Prova attitudinale: il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza delle materie indicate nel testo del decreto, si compone di un esame scritto ed un esame orale da svolgersi in lingua italiana. L'esame scritto consiste nella redazione di progetti integrati assistiti da relazioni tecniche concernenti la materia individuata nel precedente art. 3.

L'esame orale consiste nella discussione di brevi questioni tecniche vertenti sulla materia indicata nel precedente art. 3, ed altresì sulle conoscenze di ordinamento e deontologia professionale del candidato. A questo secondo esame il candidato potrà accedere solo se abbia superato, con successo, quello scritto.

La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli ingegneri - settore industriale.

b) Tirocinio di adattamento: ove oggetto di scelta del richiedente, è diretto ad ampliare ed approfondire le conoscenze di base, specialistiche e professionali di cui al precedente art. 3. Il richiedente presenterà al Consiglio nazionale domanda in carta legale allegando la copia autenticata del presente provvedimento, nonché la dichiarazione di disponibilità dell'ingegnere tutor. Detto tirocinio si svolgerà presso un ingegnere, scelto dall'istante tra i professionisti che esercitino nel luogo di residenza del richiedente e che abbiano un'anzianità di iscrizione all'albo professionale di almeno cinque anni. Il Consiglio nazionale vigilerà sull'effettivo svolgimento del tirocinio, a mezzo del presidente dell'ordine provinciale.

04A06896

DECRETO 25 giugno 2004.

Riconoscimento, al sig. Tessitore Andrea, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'iscrizione all'albo e l'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, così come modificato con legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto altresì il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto l'art. 1, comma 2, del citato decreto legislativo n. 286/1998, così come modificato con legge 30 luglio 2002, n. 189, che prevede l'applicabilità del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme più favorevoli;

Vista l'istanza del sig. Tessitore Andrea, nato il 25 maggio 1973 a Torino, cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, il riconoscimento del titolo professionale di attorney and counselor at law di cui è in possesso dal 10 dicembre 2002, come attestato dalla «Appellate Division of the Supreme Court of the State of New York - First Judicial Department», ai fini dell'accesso all'albo ed esercizio in Italia della professione di avvocato;

Considerato che il sig. Tessitore ha conseguito il titolo di dottore in giurisprudenza in data 20 ottobre 1998 presso l'Università degli studi di Torino;

Preso atto che il richiedente è in possesso del titolo accademico master of law, rilasciato dalla «University of Virginia» - Charlottesville, Virginia (USA) il 20 maggio 2001;

Vista l'esperienza professionale documentata dal sig. Tessitore;

Rilevato che comunque permangono alcune differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di avvocato e quella di cui è in possesso l'istante, per cui appare necessario applicare le misure compensative;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 24 febbraio 2004;

Sentito il rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;

Visto l'art. 49, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394;

Visto l'art. 6, n. 2, del decreto legislativo n. 115/1992;

Decreta:

Art. 1.

Al sig. Tessitore Andrea, nato il 25 maggio 1973 a Torino, cittadino italiano, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli avvocati e l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

Detto riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale sulle seguenti materie: 1) diritto civile; 2) diritto processuale civile; 3) diritto penale; 4) diritto processuale penale; 5) diritto amministrativo; 6) diritto costituzionale; 7) diritto del lavoro; 8) diritto commerciale; 9) diritto internazionale privato.

Art. 3.

La prova si compone di un esame scritto e un esame orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalità di svolgimento dell'uno e dell'altro sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 25 giugno 2004

Il direttore generale: MELE

ALLEGATO A

a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) La prova scritta consiste nello svolgimento di elaborati su una materia scelta dal candidato le seguenti: 1) diritto civile, 2) diritto penale, 3) diritto amministrativo (sostanziale e processuale), 4) diritto processuale civile 5) diritto processuale penale.

c) La prova orale verte nella discussione di brevi questioni pratiche su una materia scelta dal candidato tra le nove sopra indicate oltre che su deontologia e ordinamento professionale. Il candidato potrà accedere a questo secondo esame solo se abbia superato con successo la prova scritta.

d) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

04A06897

DECRETO 25 giugno 2004.

Riconoscimento, alla sig.ra Olivera de la Cruz Vitka Ali, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'iscrizione all'albo e l'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, così come modificato con legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del citato decreto legislativo n. 286/1998, a norma dell'art. 1, comma 6, così come modificato dalla legge n. 189/2002;

Visto altresì il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Vista l'istanza della sig.ra Olivera de la Cruz Vitka Ali, nata a Junin (Perù) il 10 agosto 1972, cittadina peruviana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, il riconoscimento del titolo professionale di abogado conseguito presso l'«Universidad de San Martin de Porres» di Lima (Perù) in data 29 agosto 1996 e rilasciato il 10 ottobre 1996, ai fini dell'accesso all'albo ed esercizio in Italia della professione di avvocato;

Preso atto che la richiedente è in possesso del diploma di bachiller en derecho conseguito presso l'«Universidad de San Martin de Porres» di Lima (Perù) in data 8 febbraio 1996 e rilasciato in data 6 marzo 1996 nonché del titolo accademico di «Master of Arts - Employment and Labour Studies» conseguito in data 14 dicembre 2001 presso l'«Istitut of Social Studies» di L'Aja (Paesi Bassi);

Considerato che la sig.ra Olivera de la Cruz è iscritta all'«Ilustre Colegio de Abogados de Lima» dal 17 gennaio 1997;

Vista l'esperienza professionale maturata dalla richiedente in Perù dal 1996 al 2000, come documentata in atti;

Rilevato che comunque permangono differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di avvocato e quella di cui è in possesso l'istante, per cui appare necessario applicare le misure compensative;

Visto l'art. 49, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394;

Visto l'art. 6, n. 2, del decreto legislativo n. 115/1992;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 24 febbraio 2004;

Considerato il parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta di cui sopra;

Visti gli articoli 6 del decreto legislativo n. 286/1998 e 14 e 39, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, per cui la verifica del rispetto delle quote relative ai flussi di ingresso nel territorio dello Stato di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 286/1998 non è richiesta per i cittadini stranieri già in possesso di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato, lavoro autonomo o per motivi familiari;

Considerato che la sig.ra Olivera de la Cruz possiede un permesso di soggiorno rilasciato dalla questura di Verona in data 10 dicembre 2001 con validità fino all'8 dicembre 2004 per motivi familiari;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Olivera de la Cruz Vitka Ali, nata a Junin (Perù) il 10 agosto 1972, cittadina peruviana, è riconosciuto il titolo professionale di abogado di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli avvocati e l'esercizio della professione in Italia, fatta salva la perdurante validità del permesso di soggiorno e il rispetto delle quote dei flussi migratori.

Art. 2.

Detto riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale sulle seguenti materie: 1) diritto civile; 2) diritto processuale civile; 3) diritto penale; 4) diritto processuale penale; 5) diritto amministrativo; 6) diritto costituzionale; 7) diritto del lavoro; 5) diritto commerciale; 9) diritto internazionale privato.

Art. 3.

La prova si compone di un esame scritto e un esame orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalità di svolgimento dell'uno e dell'altro sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 25 giugno 2004

Il direttore generale: MELE

ALLEGATO *A*

a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) La prova scritta consiste nello svolgimento di elaborati su tre materie, di cui due vertono su 1) diritto civile 2) diritto penale e una a scelta del candidato tra le restanti materie, ad esclusione di deontologia e ordinamento professionale.

c) La prova orale verte nella discussione di brevi questioni pratiche su cinque materie scelte dall'interessato, tra le prove sopra indicate oltre che su deontologia e ordinamento professionale. Il candidato potrà accedere a questo secondo esame solo se abbia superato con successo la prova scritta.

d) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

04A06898

DECRETO 25 giugno 2004.

Riconoscimento, alla sig.ra Gancheva Mariya Delcheva, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'iscrizione all'albo e l'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, così come modificato con legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del citato decreto legislativo n. 286/1998, a norma dell'art. 1, comma 6, così come modificato dalla legge n. 189/2002;

Visto altresì il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Vista l'istanza della sig.ra Gancheva Mariya Delcheva, nata il 1° agosto 1970 a Radomir (Bulgaria), cittadina bulgara, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, il riconoscimento del titolo professionale di avocat conseguito in Bulgaria di cui è in possesso dal 19 ottobre 1997, come attestato dal Consiglio degli avvocati di Sofia, ai fini dell'accesso all'albo ed esercizio in Italia della professione di avvocato;

Preso atto che la richiedente ha conseguito il diploma za vishe obrazovanie presso l'Università di Sofia «Sv. Kliment Ohridski» (Romania) nell'aprile 1996 e rilasciato in data 11 maggio 1996;

Rilevato che comunque permangono differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di avvocato e quella di cui è in possesso l'istante, per cui appare necessario applicare le misure compensative;

Visto l'art. 49, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394;

Visto l'art. 6, n. 2, del decreto legislativo n. 115/1992;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 29 marzo 2004;

Considerato il parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta di cui sopra;

Visti gli articoli 6 del decreto legislativo n. 286/1998 così come modificato dalla legge n. 189/2002 e 14 e 39, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, per cui la verifica del rispetto delle quote relative ai flussi di ingresso nel territorio dello Stato di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 286/1998 non è richiesta per i cittadini stranieri già in possesso di permesso di soggiorno per lavoro subordinato, lavoro autonomo o per motivi familiari;

Considerato che la sig.ra Gancheva possiede un permesso di soggiorno rilasciato dalla questura di Milano in data 28 agosto 2003, rinnovato il 2 dicembre 2003 con valdità fino al 28 novembre 2008 per motivi familiari;

Decreta:

Art. 1.

La sig.ra Gancheva Mariya Delcheva, nata il 1° agosto 1970 a Radomir (Bulgaria), cittadina bulgara, è riconosciuto il titolo professionale di avocat di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli avvocati e l'esercizio della professione in Italia, fatta salva la perdurante validità del permesso di soggiorno e il rispetto delle quote dei flussi migratori.

Art. 2.

Detto riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale sulle seguenti materie: 1) diritto civile; 2) diritto processuale civile; 3) diritto

penale; 4) diritto processuale penale; 5) diritto amministrativo; 6) diritto costituzionale; 7) diritto del lavoro; 8) diritto commerciale; 9) diritto internazionale privato.

Art. 3.

La prova si compone di un esame scritto e un esame orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalità di svolgimento dell'uno e dell'altro sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 25 giugno 2004

Il direttore generale: MELE

ALLEGATO *A*

a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) La prova scritta consiste nello svolgimento di elaborati su tre materie, di cui due vertono su 1) diritto civile 2) diritto penale e una a scelta del candidato tra le restanti materie, ad esclusione di deontologia e ordinamento professionale.

c) La prova orale verte nella discussione di brevi questioni pratiche su cinque materie scelte dall'interessato, tra le prove sopra indicate oltre che su deontologia e ordinamento professionale. Il candidato potrà accedere a questo secondo esame solo se abbia superato con successo la prova scritta.

d) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

04A06899

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

PROVVEDIMENTO 1° luglio 2004.

Modalità di rilascio dei nulla osta per la messa in esercizio degli apparecchi, di cui all'art. 110, comma 6, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (T.U.L.P.S.), nel periodo intercorrente tra la data di individuazione dei candidati selezionati, 30 giugno 2004, e la data ultima di stipula delle convenzioni di concessione con i soggetti affidatari.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA
DEI MONOPOLI DI STATO

Visto l'art. 22 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 38, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 14-*bis*, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 12 marzo 2004, n. 86, concernente la definizione delle funzioni della rete dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato per la gestione telematica degli apparecchi di gioco e le relative disposizioni transitorie;

Visto il decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato dell'8 aprile 2004, n. 516, concernente le procedure di attuazione delle disposizioni transitorie previste dall'art. 6, comma 4, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 12 marzo 2004, n. 86;

Visto l'elenco dei candidati selezionati per l'attivazione e la conduzione operativa della rete per la gestione telematica del gioco lecito mediante apparecchi da divertimento ed intrattenimento nonché per le attività e le funzioni connesse, pubblicato in data 30 giugno 2004 nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - supplemento ordinario;

Considerata l'esigenza di evitare che l'intervallo temporale intercorrente tra la data di individuazione dei candidati selezionati e la data di stipula delle convenzioni di concessione con i soggetti affidatari possa in qualche modo produrre indesiderabili soluzioni di continuità nel rilascio dei nulla osta per la messa in esercizio degli apparecchi con vincite in denaro, anche alla luce degli investimenti sostenuti dagli operatori del settore in un periodo di espansione del mercato;

Dispone:

Art. 1.

Oggetto del provvedimento

Il presente provvedimento stabilisce le modalità di rilascio dei nulla osta per la messa in esercizio degli apparecchi di cui all'art. 110, comma 6, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza nel periodo intercorrente tra la data di individuazione dei candidati selezionati, 30 giugno 2004, e la data ultima di stipula delle convenzioni di concessione con i soggetti affidatari.

Art. 2.

Rilascio dei nulla osta

1. Nell'intervallo temporale di cui all'art. 1, i nulla osta per la messa in esercizio sono rilasciati, ove ne ricorrano le condizioni, a tutti coloro che ne fanno richiesta con le modalità di cui alla circolare n. 1/COA/DG del 26 febbraio 2004.

2. A partire dal 26 luglio 2004, i nulla osta per la messa in esercizio sono rilasciati esclusivamente ai soggetti che hanno stipulato le relative convenzioni di concessione.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

Roma, 1° luglio 2004

Il direttore generale: TINO

04A06944

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 31 maggio 2004.

Riconoscimento, alla sig.ra Gonzalez Guzman Tatiana, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di odontoiatra.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale la sig.ra Gonzalez Guzman Tatiana, cittadina cubana, ha chiesto il riconoscimento del titolo di «Doctor en Estomatologia» conseguito nella Repubblica di Cuba, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di odontoiatra;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7, dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, conseguiti ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Vista la decisione della conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14 del decreto legislativo n. 319/1994, che nella riunione del 28 gennaio 2003 ha ritenuto di applicare alla richiedente la misura compensativa ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1 del citato decreto legislativo n. 115/1992;

Visto l'esito della prova attitudinale effettuata in data 13 gennaio e 14 aprile 2004, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del già citato decreto legislativo n. 115/1992, a seguito della quale la sig.ra Gonzalez Guzman Tatiana è risultata idonea;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di odontoiatra;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

1. Il titolo di «Doctor en Estomatologia» rilasciato in data 15 agosto 1986 dal Ministerio de Educacion Superior - Istituto Superior de Ciencias Médicas del La Haban (Repubblica di Cuba) alla sig.ra Gonzalez Guzman Tatiana, nata a Pinar del Rio (Cuba) l'8 febbraio 1963, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di odontoiatra.

2. La dott.ssa Gonzalez Guzman Tatiana è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di odontoiatra, previa iscrizione all'ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente ed accertamento da parte dell'ordine stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modifiche, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 maggio 2004

Il direttore generale: MASTROCOLA

04A06748

DECRETO 31 maggio 2004.

Riconoscimento, alla sig.ra Mamaysur Larysa, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di odontoiatra.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale la sig.ra Mamaysur Larysa, cittadina ucraina, ha chiesto il riconoscimento del titolo di «Medico - Stomatologo» conseguito in Ucraina, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di odontoiatra;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7, dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, conseguiti ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Vista la decisione della conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e

dall'art. 14 del decreto legislativo n. 319/1994, che nella riunione del 10 maggio 2002 ha ritenuto di applicare alla richiedente la misura compensativa ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1 del citato decreto legislativo n. 115/1992;

Visto l'esito della prova attitudinale effettuata in data 13 gennaio e 14 aprile 2004, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del già citato decreto legislativo n. 115/1992, a seguito della quale la sig.ra Mamaysur Larysa è risultata idonea;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di odontoiatra;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

1. Il titolo di «Medico - Stomatologo» rilasciato in data 30 giugno 1992 dal Ministero della pubblica istruzione - Università statale medica di stomatologia di Poltava (Ucraina) alla sig.ra Mamaysur Larysa, nata a Cerkassy (Ucraina) il 27 settembre 1968, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di odontoiatra.

2. La dott.ssa Mamaysur Larysa è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di odontoiatra, previa iscrizione all'ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente ed accertamento da parte dell'ordine stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modifiche, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 maggio 2004

Il direttore generale: MASTROCOLA

04A06749

DECRETO 31 maggio 2004.

Riconoscimento, alla sig.ra Gomez Ana Maria, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di odontoiatra.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale la sig.ra Gomez Ana Maria, cittadina italiana, ha chiesto il riconoscimento del titolo di «Odontologa» conseguito in Colombia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di odontoiatra;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7, dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, conseguiti ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che estende l'applicazione delle norme in esso contenute ai cittadini dell'Unione europea in quanto più favorevoli;

Vista la decisione della conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14 del decreto legislativo n. 319/1994, che nella riunione del 2 luglio 2002 ha ritenuto di applicare alla richiedente la misura compensativa ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1 del citato decreto legislativo n. 115/1992;

Visto l'esito della prova attitudinale effettuata in data 13 gennaio e 16 marzo 2004, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del già citato decreto legislativo n. 115/1992, a seguito della quale la sig.ra Gomez Ana Maria è risultata idonea;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di odontoiatra;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

1. Il titolo di «Odontologa» rilasciato in data 11 dicembre 1986 dalla Pontificia Universidad Javeriana di Bogotà (Colombia) alla sig.ra Gomez Ana Maria, cittadina italiana, nata a Bogotà (Colombia) il 28 agosto 1964 è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di odontoiatra.

2. La dott.ssa Gomez Ana Maria è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di odontoiatra, previa iscrizione all'ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente.

3. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 maggio 2004

Il direttore generale: MASTROCOLA

04A06750

DECRETO 31 maggio 2004.

Riconoscimento, alla sig.ra Pérez Montero Liliana, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di odontoiatra.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale la sig.ra Pérez Montero Liliana, cittadina cubana, ha chiesto il riconoscimento del titolo di «Doctora en Estomatologia» conseguito nella Repubblica di Cuba, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di odontoiatra;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7, dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, conseguiti ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Vista la decisione della conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14 del decreto legislativo n. 319/1994, che nella riunione del 24 ottobre 2002 ha ritenuto di applicare alla richiedente la misura compensativa ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1 del citato decreto legislativo n. 115/1992;

Visto l'esito della prova attitudinale effettuata in data 13 gennaio e 6 aprile 2004, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del già citato decreto legislativo n. 115/1992, a seguito della quale la sig.ra Pérez Montero Liliana è risultata idonea;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di odontoiatra;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

1. Il titolo di «Doctora en Estomatologia» rilasciato in data 15 agosto 1990 dall'Instituto Superior de Ciencias Médicas di Santiago de Cuba (Repubblica di Cuba) alla sig.ra Pérez Montero Liliana, nata a Santiago del Cuba (Cuba) il 1° maggio 1967 è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di odontoiatra.

2. La dott.ssa Pérez Montero Liliana è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di odontoiatra, previa iscrizione all'ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente ed accertamento da parte dell'ordine stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modifiche, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 maggio 2004

Il direttore generale: MASTROCOLA

04A06751

DECRETO 15 giugno 2004.

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale «Enbrel» - etanercept, autorizzata con procedura centralizzata europea. (Decreto C n. 277/2004).

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale «Enbrel» - etanercept autorizzata con procedura centralizzata europea ed inserita nel registro comunitario dei medicinali con i numeri:

EU/1/99/126/002 25 mg polvere per soluzione iniettabile 4 flaconcini uso sottocutaneo;

EU/1/99/126/003 25 mg polvere e solvente iniettabile 4 flaconi + 4 siringhe preriempite senza ago fisso uso sottocutaneo.

Titolare A.I.C.: Wyeth Europa Ltd.

IL DIRETTORE GENERALE
DEI FARMACI E DEI DISPOSITIVI MEDICI

Visto il decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993 e le successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 3 agosto 2001, n. 317;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 28 marzo 2003, n. 129, recante il regolamento di organizzazione del Ministero della salute;

Vista la decisione della Commissione europea recante l'estensione delle indicazioni terapeutiche: «Trattamento dell'artrite reumatoide grave attiva e progressiva negli adulti precedentemente non trattati con metrotressato. In questa popolazione, Enbrel ha mostrato di rallentare la progressione del danno strutturale associato alla malattia misurato radiologicamente. Trattamento dell'artrite psoriasica in fase attiva e progressiva negli adulti, quando la risposta ai farmaci antireumatici modificanti la malattia è risultata inadeguata. Trattamento della spondilite anchilosante severa

in fase attiva negli adulti che hanno avuto una risposta inadeguata alla terapia convenzionale» della specialità medicinale «Enbrel»;

Vista la domanda con la quale la ditta, a seguito dell'estensione di indicazioni, ha chiesto la conferma della stessa classe e dello stesso prezzo;

Visto il decreto legislativo n. 44 del 18 febbraio 1997, attuazione della direttiva 93/39 CEE che modifica le direttive 65/65, 75/318 e 75/319 CEE;

Visto l'art. 3 della direttiva 65/65 modificata dalla direttiva 93/39 CEE;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, con particolare riferimento all'art. 7;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge n. 662 del 23 dicembre 1996 secondo il quale le specialità medicinali autorizzate ai sensi del regolamento CEE 2309/93 sono cedute dal titolare dell'autorizzazione al Servizio sanitario nazionale ad un prezzo contrattato con il Ministero della sanità, su conforme parere della Commissione unica del farmaco, secondo i criteri stabiliti dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE);

Vista la delibera CIPE del 1º febbraio 2001;

Visto il parere espresso nella seduta del 10 marzo 2004 dalla Commissione unica del farmaco;

Vista la rettifica del verbale del 10 marzo 2004 avvenuta nella seduta dell'11 maggio 2004 della Commissione unica del farmaco;

Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388;

Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289;

Decreta:

Art. 1.

La classe e il prezzo della specialità medicinale ENBREL ETANERCEPT rimangono fissati come segue:

25 mg polvere per soluzione iniettabile 4 flaconcini uso sottocutaneo;

n. 034675025/E (in base 10), 1126BK (in base 32);

classe «H-RR»;

prezzo ex factory (IVA esclusa) 510,26 euro;

prezzo al pubblico (IVA inclusa) 842,13 euro;

25 mg polvere e solvente iniettabile 4 flaconi + 4 siringhe preriempite senza ago fisso uso sottocutaneo;

n. 034675037/E (in base 10), 1126BX (in base 32);

classe «H-RR»;

prezzo ex factory (IVA esclusa) 510,26 euro;

prezzo al pubblico (IVA inclusa) 842,13 euro.

Su tali prezzi la ditta si impegna a praticare uno sconto dell'1% alle strutture ospedaliere.

Art. 2.

La ditta si impegna alla riduzione dell'1% del prezzo al pubblico della specialità medicinale «Zoton» (lansoprazolo) come di seguito indicato:

14 capsule da 30 mg;

n. 028775017/N (in base 10), 0VG4M9 (in base 32);

classe «A» nota 1 nota 48;

prezzo al pubblico 24,79 euro;

14 capsule da 15 mg;

n. 028775029/N (in base 10), 0VG4MP (in base 32);

classe «A» nota 1 nota 48;

prezzo al pubblico 13,76 euro;

14 compresse orodispersibili da 15 mg;

n. 028775070/N (in base 10), 0VG4NY (in base 32);

classe «A» nota 1 nota 48;

prezzo al pubblico 13,76 euro;

14 compresse orodispersibili da 30 mg;

n. 028775094/N (in base 10), 0VG4PQ (in base 32);

classe «A» nota 1 nota 48;

prezzo al pubblico 24,79 euro.

Art. 3.

È fatto obbligo all'azienda interessata di comunicare ogni variazione di prezzo o nuovo prezzo della specialità praticato nei Paesi in cui viene commercializzata e di trasmettere trimestralmente al Ministero della sanità i dati di vendita.

Art. 4.

Gli interessati possono richiedere notizie sulla decisione della Commissione delle Comunità europee relativa alla specialità di cui al presente decreto al Ministero della salute - Dipartimento dell'innovazione - Direzione generale dei farmaci e dei dispositivi medici.

Art. 5.

Il presente decreto, che ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, sarà notificato alla ditta titolare.

Roma, 15 giugno 2004

Il direttore generale: MARTINI

04A06950

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 3 giugno 2004.

Scioglimento di sei società cooperative

IL REGGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI ROMA

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto del direttore generale della Cooperazione del 6 marzo 1996;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003 ad oggetto «determinazione del limite temporale dalla presentazione dell'ultimo bilancio per la nomina del commissario liquidatore nei scioglimenti d'ufficio ex art. 2544 del codice civile di società cooperative»;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003 ad oggetto «rideterminazione dell'importo minimo di bilancio per la nomina del commissario liquidatore negli scioglimenti d'ufficio ex art. 2544 del codice civile di società cooperative»;

Visto il parere della Commissione centrale per le cooperative reso in data 15 maggio 2003;

Considerato che le società cooperative:

evidenziano un valore della produzione iscritto a bilancio inferiore a 25.000,00 euro e contemporaneamente si verifica il mancato deposito dei bilanci per almeno due esercizi nonché una mancata attività gestionale per almeno due anni;

non depositano bilanci d'esercizio da cinque anni;

non reintegrano la compagine sociale per un anno oltre il limite di legge;

Visto l'ultimo verbale di revisione ordinaria effettuata nei confronti delle società cooperative sotto indicate, da cui risulta che le medesime trovansi nelle condizioni previste dalla legge per lo scioglimento;

Decreta:

Le premesse costituiscono parte integrante del presente dispositivo.

Le società cooperative sottoelencate sono sciolte ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile:

società cooperativa «Fincomart» con sede in Velletri (Roma), costituita per rogito notaio Gamberale G. Carlo in data 16 marzo 1983, repertorio 15171, registro società 3954, Tribunale di Velletri, B.U.S.C. 27836, codice fiscale n. 05991920587;

soc. cooperativa «Viticoltori dei colli di Zagarolo» - con sede in Zagarolo (Roma), costituita per rogito notaio Golia Raffaele, in data 21 settembre 1979, repertorio 8986, registro società 3644/79, Tribunale di Roma, B.U.S.C. n. 25456, codice fiscale n. 03691210581;

società cooperativa «Litorale» con sede in Fiumicino (Roma), costituita per rogito notaio Castelnuovo Andrea in data 7 giugno 1979, repertorio 13890, registro società 2723/79, Tribunale di Roma, B.U.S.C. n. 25313, codice fiscale n. 03630720583;

società cooperativa «Transystem» con sede in Roma, costituita per rogito notaio Gamberale Alex, in data 16 gennaio 1991, repertorio 11100, registro società 2667/91, Tribunale di Roma, B.U.S.C. n. 32324, codice fiscale n. 04062901006;

società cooperativa «Conar Roma-Sud» con sede in Roma, costituita per rogito notaio Taddei Giuseppe, in data 15 marzo 1984, repertorio 5499, registro società 2482, Tribunale di Roma, B.U.S.C. n. 28236, codice fiscale n. 06562450582;

società cooperativa «Il Quartiere» con sede in Roma, costituita per rogito notaio Boccuni Giovanna, in data 22 luglio 1987, repertorio 4285, registro società 10636, Tribunale di Roma, B.U.S.C. n. 30196, codice fiscale n. 08058550586.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e agli organi competenti per i provvedimenti conseguenziali.

Roma, 3 giugno 2004

Il reggente: PICCIOLO

04A06821

DECRETO 3 giugno 2004.

Sostituzione del liquidatore di due società cooperative.

IL REGGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI ROMA

Visto l'art. 2545-*octiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto ministeriale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 21 luglio 1999 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 202 del 28 agosto 1999;

Visto il parere della Commissione centrale per le cooperative reso in data 15 maggio 2003;

Considerato che i liquidatori della società cooperative sottoelencate risultano integrare le previsioni di cui al citato parere;

Ritenuto pertanto di dover provvedere alla sostituzione del liquidatore;

Decreta:

Le premesse costituiscono parte integrante del presente dispositivo;

La nomina del dott. Luccardi Andrea residente in Roma, via Cardinal De Luca, 1, quale liquidatore delle sottoelencate società cooperative:

cooperativa Ainus 85, con sede in Roma, costituita in data 11 giugno 1985, rogito notaio Colistra Francesco, repertorio n. 6522, B.U.S.C. n. 28896, codice fiscale n. 07052330581, in sostituzione della sig.ra Giannini Angela;

cooperativa Edilizia Fincoop Nettuno, con sede in Roma, costituita in data 19 maggio 1992, rogito notaio Bellelli Elvira, repertorio n. 22195, B.U.S.C. n. 33523, codice fiscale n. 004322101009, in sostituzione del sig. Zaccaria Giovanni.

Roma, 3 giugno 2004

Il reggente: PICCIOLO

04A06836

DECRETO 8 giugno 2004.

Scioglimento di quattro società cooperative.

IL REGGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI ROMA

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto del direttore generale della Cooperazione del 6 marzo 1996;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003 ad oggetto «determinazione del limite temporale dalla presentazione dell'ultimo bilancio per la nomina del commissario liquidatore nei scioglimenti d'ufficio ex art. 2544 del codice civile di società cooperative»;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003 ad oggetto «rideterminazione dell'importo minimo di bilancio per la nomina del commissario liquidatore negli scioglimenti d'ufficio ex art. 2544 del codice civile di società cooperative»;

Visto il parere della Commissione centrale per le cooperative reso in data 15 maggio 2003;

Considerato che le società cooperative:

evidenziano un valore della produzione iscritto a bilancio inferiore a 25.000,00 euro e contemporaneamente si verifica il mancato deposito dei bilanci per almeno due esercizi nonché una mancata attività gestionale per almeno due anni;

non depositano bilanci d'esercizio da cinque anni;

non reintegrano la compagine sociale per un anno oltre il limite di legge.

Visto l'ultimo verbale di revisione ordinaria effettuata nei confronti delle società cooperative sotto indicate, da cui risulta che le medesime trovansi nelle condizioni previste dalla legge per lo scioglimento;

Decreta:

Le premesse costituiscono parte integrante del presente dispositivo.

Le società cooperative sottoelencate sono sciolte ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile:

società cooperativa «Opera» con sede in Roma, costituita per rogito notaio Brunelli Marcello in data 30 marzo 1994, repertorio 22910, registro società 4002/94 Tribunale di Roma, B.U.S.C. n. 34011, codice fiscale n. 046889441006;

società cooperativa «R.C.T Radio casa e territorio» con sede in Marino (Roma), costituita per rogito notaio Greco Gaetano, in data 19 settembre 1980, repertorio 4526, registro società 3033, Tribunale di Velletri, B.U.S.C. n. 26059, codice fiscale n. 04849780582;

società cooperativa «Progetto Grottaferrata terza» con sede in Grottaferrata, costituita per rogito notaio Silvestri Mario, in data 20 febbraio 1992, repertorio 17165, registro società 3076/92, Tribunale di Roma, B.U.S.C. n. 33020, codice fiscale n. 04260531001;

società cooperativa «Il Tetto verde» con sede in Roma, costituita per rogito notaio Nemcova Lenka, in data 28 luglio 1992, repertorio 37871, registro società n. 9522/92, Tribunale di Roma, B.U.S.C. n. 33389, codice fiscale n. 04360331005.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e agli organi competenti per i provvedimenti conseguenziali.

Roma, 8 giugno 2004

Il reggente: PICCIOLO

04A06822

DECRETO 17 giugno 2004.

Scioglimento della società cooperativa «Pulizie La Corcianese a r.l.», in Corciano.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI PERUGIA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Visto il decreto ministeriale 17 luglio 2003;

Visto il parere della commissione centrale per le cooperative del 15 maggio 2003;

Considerato che il caso della cooperativa in questione rientra nella fattispecie prevista al punto 2 del predetto parere;

Decreta:

La società cooperativa «Pulizie La Corcianese a r.l.», con sede in Corciano costituita in data 4 aprile 1985 con atto rogito dal notaio Giuseppe Ventura, BUSC n. 2007/2, repertorio n. 74031, registro società n. 14367 è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400.

Perugia, 17 giugno 2004

Il direttore provinciale: DE VECCHI

04A06843

DECRETO 17 giugno 2004.

Scioglimento della società cooperativa «Millenium Co.Ge.Ser. - piccola società cooperativa a r.l.», in Passignano sul Trasimeno.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI PERUGIA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Visto il decreto ministeriale 17 luglio 2003;

Visto il parere della Commissione centrale per le cooperative del 15 maggio 2003.

Considerato che il caso della cooperativa in questione rientra nella fattispecie prevista al punto 2 del predetto parere,

Decreta:

La società cooperativa «Millenium Co.Ge.Ser. - piccola società cooperativa a r.l.», con sede in Passignano sul Trasimeno costituita in data 10 dicembre 1999 con atto rogito dal notaio Giorgio Rizzo, B.U.S.C. n. 2722/2, repertorio n. 6, registro società n. 4468 è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400.

Perugia, 17 giugno 2004

Il direttore provinciale: DE VECCHI

04A06830

DECRETO 17 giugno 2004.

Scioglimento della società cooperativa «Parco San Bartolomeo - piccola società cooperativa a r.l.», in Todi.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI PERUGIA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Visto il decreto ministeriale 17 luglio 2003;

Visto il parere della Commissione centrale per le cooperative del 15 maggio 2003.

Considerato che il caso della cooperativa in questione rientra nella fattispecie prevista al punto 2 del predetto parere,

Decreta:

La società cooperativa «Parco San Bartolomeo - piccola società cooperativa a r.l.», con sede in Todi costituita in data 24 maggio 2000 con atto rogito dal notaio Eveno Clementi, B.U.S.C. n. 2783/2 repertorio n. 108575, registro società n. 43404, è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400.

Perugia, 17 giugno 2004

Il direttore provinciale: DE VECCHI

04A06831

DECRETO 21 giugno 2004.

Determinazione delle tariffe minime per le operazioni di facchinaggio nel territorio della provincia di Lucca.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI LUCCA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 342 del 18 aprile 1994 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 132 dell'8 giugno 1994), recante la semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di facchinaggio ed in particolare l'art. 4, che attribuisce agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione le funzioni amministrative in materia di determinazione delle tariffe di facchinaggio, in precedenza esercitate dalle soppresse commissioni provinciali per la disciplina dei lavori di facchinaggio previste dall'art. 3 della legge n. 407/1955;

Visto il decreto ministeriale n. 687 del 7 novembre 1997, che ha unificato gli uffici periferici del Ministero del lavoro;

Vista la circolare del Ministero del lavoro - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione V - n. 25157/1970 del 2 febbraio 1995 inerente il regolamento sulla semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia dei lavori di facchinaggio e di determinazione delle relative tariffe;

Vista la circolare del Ministero del lavoro e della previdenza sociale n. 39 del 18 marzo 1997;

Vista la richiesta di determinazione della tariffa minima di facchinaggio pervenuta a questo ufficio dalle associazioni di rappresentanza del movimento cooperativo;

Visto il decreto del 26 giugno 1997, con cui la direzione provinciale del lavoro di Lucca ha provveduto a determinare le tariffe minime di facchinaggio valide, per il successivo biennio, nel territorio provinciale;

Ritenuto di dover procedere all'aggiornamento delle tariffe minime di facchinaggio;

Sentite le organizzazioni sindacali datoriali e dei lavoratori, nonché le associazioni di rappresentanza del settore cooperativo in data 18 giugno 2004;

Considerate tutte le osservazioni ed i rilievi fatti dalle parti interessate nel corso degli incontri svolti;

Decreta:

Art. 1.

La tariffa minima per le operazioni di facchinaggio che dovrà essere applicata nel territorio della provincia di Lucca è la seguente:

a) tariffa oraria valida per tutti i settori produttivi € 14,00 a decorrere dal 1° luglio 2004 fino al 30 giugno 2005;

b) tariffa oraria valida per tutti i settori produttivi € 14,56 a decorrere dal 1° luglio 2005 al 30 giugno 2006.

Vengono inoltre stabilite le seguenti maggiorazioni:

1) lavoro straordinario (oltre le otto ore) + 30%;

2) lavoro notturno (dalle ore 22 alle ore 6) + 40%;

3) lavoro festivo + 50%.

Art. 2.

Il presente provvedimento verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Lucca, 21 giugno 2004

Il direttore provinciale: SARTI

04A06741

DECRETO 22 giugno 2004.

Sostituzione di un componente supplente in rappresentanza della C.I.S.L. di Siena, in seno alla Commissione provinciale di conciliazione.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI SIENA

Visto il decreto n. 5 datato 15 dicembre 2003, relativo alla ricostituzione della Commissione provinciale di conciliazione;

Vista la nota del 2 aprile 2004 della C.I.S.L. di Siena con cui viene richiesta la sostituzione in seno alla commissione indicata del sig. Franco Valentini, componente supplente, in quanto dimissionario, con il sig. Riccardo Renai;

Decreta:

Il sig. Riccardo Renai è nominato componente supplente in rappresentanza della C.I.S.L. di Siena in seno alla Commissione provinciale di conciliazione in sostituzione del sig. Franco Valentini.

Siena, 22 giugno 2004

Il direttore provinciale: BERLOCO

04A06835

DECRETO 23 giugno 2004.

Sostituzione di un rappresentante nella Commissione provinciale di conciliazione per le controversie individuali di lavoro in rappresentanza dei datori di lavoro.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI PISA

Visto l'art. 410 del codice di procedura civile, come modificato dall'art. 36 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80;

Visto il recente decreto n. 93 del 12 marzo 2001, unitamente alle integrazioni e variazioni precedentemente intervenute per la ricostituzione della Commissione provinciale di conciliazione per le controversie individuali di lavoro, legge n. 533/73-decreto direttoriale n. 608 del 6 dicembre 1993;

Vista la nota del 12 marzo 2004 della Confesercenti di Pisa, con la quale l'organizzazione in parola propone come rappresentante il rag. Paolo Notari e conseguentemente decaduta quale membro la rag. Cristina Nicoletti, già in precedenza nominata con decreto n. 22 del 26 febbraio 1998, nella suddetta Commissione;

Vista la nota in data 12 marzo 2004 della sig.ra Cristina Nicoletti di rinuncia alla carica di rappresentante della Commissione in parola;

Ritenuta la necessità di provvedere alla sostituzione in conformità alla nuova designazione;

Rilevato che, per quanto attiene alla valutazione del grado di rappresentatività delle OO.SS. non sono emersi nuovi elementi di giudizio tali da comportare una diversa ripartizione dei seggi a suo tempo attribuiti e che pertanto la sostituzione operata nell'ambito dei seggi precedentemente assegnati a ciascuna organizzazione sindacale:

Decreta:

Il rag. Paolo Notari della Confesercenti di Pisa è nominato rappresentante nella Commissione provinciale di conciliazione per le controversie individuali di lavoro in rappresentanza dei datori di lavoro.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Pisa, 23 giugno 2004

Il direttore provinciale: ANTONUCCI

04A06833

DECRETO 24 giugno 2004.

Sostituzione di un membro effettivo, in rappresentanza della Federazione provinciale Coldiretti di Savona, in seno alla Commissione provinciale di conciliazione per le controversie di lavoro.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI SAVONA

Visto il proprio decreto n. 251/1945 del 3 marzo 1995 di ricostituzione della commissione provinciale di conciliazione per le controversie di lavoro di cui all'art. 410 del codice di procedura civile;

Vista la lettera del sig. Franco Stumpo del 22 giugno 2004, con la quale lo stesso ha rassegnato le proprie dimissioni dall'incarico di componente effettivo della sopra menzionata commissione provinciale;

Vista la nota del 22 giugno 2004 della Federazione provinciale coldiretti di Savona, con cui viene desigato il sig. Massimiliano Natrella, quale membro effettivo della suddetta commissione in sostituzione del sig. Franco Stumpo;

Ritenuto di dover provvedere alla sostituzione di cui trattasi;

Decreta:

Il sig. Massimiliano Natrella è nominato membro effettivo in rappresentanza della Federazione provinciale coldiretti di Savona in seno alla commissione provinciale di conciliazione per le controversie di lavoro.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia - ufficio pubblicazione leggi e decreti - per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Savona, 24 giugno 2004

Il direttore provinciale reggente: OLIVIERI

04A06842

DECRETO 29 giugno 2004.

Determinazione delle tariffe minime per i lavori di facchinaggio nella provincia di Viterbo.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI VITERBO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 342, recante il regolamento di semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di lavori di facchinaggio;

Rilevato che l'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica citato attribuisce alle Direzioni provinciali del lavoro le funzioni amministrative in materia di determinazione di tariffe minime, in precedenza esercitate dalle soppresse commissioni provinciali di cui all'art. 3 dell'abrogata legge 3 maggio 1955, n. 407;

Visto il precedente decreto adottato dal direttore della Direzione provinciale del lavoro di Viterbo in data 13 dicembre 2001, n. 19;

Ravvisata la necessità di determinare le tariffe minime da valere per il prossimo biennio;

Tenuto conto delle intervenute variazioni del costo della vita;

Sentite le organizzazioni sindacali datoriali e dei lavoratori, nonché le associazioni del movimento cooperativo, già facenti parte della soppressa Commissione provinciale per i lavori di facchinaggio;

Decreta:

Art. 1.

1. La tariffa oraria per lavori particolari che debbono essere eseguiti a tempo e non previsti nelle altre tariffe, attualmente stabilita in € 12,10, è aumentata di € 0,56.

2. Le tariffe a quintalaggio attualmente vigenti vengono aumentate del 4,6%, come da tabella allegata.

3. Le tariffe di cui ai precedenti commi 1 e 2 sono comprensive sia degli oneri per istituti contrattuali sia degli oneri contributivi e gestionali.

4. La tariffa oraria sarà maggiorata nella misura del:

25% per lavoro straordinario;

50% per lavoro notturno e festivo;

20% per lavoro compiuto nella giornata del sabato, sempre che tale giornata non rientri nei normali turni di lavoro.

5. Le tariffe indicate ai commi precedenti, da considerarsi come valori minimi inderogabili, si applicano ai facchini singoli, liberi esercenti ed ai loro organismi associativi, anche di fatto.

6. Le tariffe come sopra determinate hanno validità biennale e decorrenza dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Viterbo, 29 giugno 2004

Il direttore provinciale: MICHELI

ALLEGATO

TARIFFARIO LAVORO DI FACCHINAGGIO PROVINCIA DI VITERBO

1) ANTICRITTOGAMICI, ANTIPARASSITARI E PRODOTTI SIMILARI			
a) carico e stivaggio	al q.le	Euro	0,74
b) scarico e distivaggio	" "		0,74
2) CONCIMI CHIMICI /ESCLUSA CALCIOCIANAMIDE			
a) carico e stivaggio	" "	" "	0,51
b) scarico e distivaggio	" "	" "	0,51
c) trasbordo da carro ferroviario a veicolo (compreso distivaggio e stivaggio)	" "	" "	0,51
d) idem da veicolo a carro ferroviario	" "	" "	0,51
e) pesatura	" "	" "	0,11
3) CALCIOCIANAMIDE			
a) carico e stivaggio	" "	" "	0,58
b) scarico e distivaggio	" "	" "	0,58
c) insaccatura, pesatura, legatura ed egalizzazione	" "	" "	3,04
d) pesatura	" "	" "	0,11
4) LEGNAME			
a) Legna da ardere carico e stivaggio sul veicolo	" "	" "	0,64
Legna da ardere carico e distivaggio da veicolo	" "	" "	0,64
Legna da ardere trasbordo da veicolo a carro ferroviaria (compreso stivaggio e distivaggio)	" "	" "	0,64
Legna da ardere trasbordo da carro ferroviario a veicolo	" "	" "	0,64
b) Tavole e travette carico e distivaggio	" "	" "	0,70
Tavole e travette carico e stivaggio	" "	" "	0,70
Tavole e travette trasbordo da carro ferroviario a veicolo (compreso stivaggio e distivaggio)	" "	" "	0,70
c) Compensati scarico e distivaggio	" "	" "	0,91
Compensati carico e stivaggio	" "	" "	0,91
Compensati trasbordo da vagone a veicolo (compreso distivaggio e stivaggio)	" "	" "	0,91
Compensati scarico da veicolo a vagone	" "	" "	0,91
d) Traverse normali carico e stivaggio sul veicolo	cad.	" "	0,54
Traverse normali carico e distivaggio	" "	" "	0,39
Traverse normali carico e stivaggio sul vagone	" "	" "	0,54
Traverse normali collaudo carico e stivaggio su vagone	" "	" "	0,62
e) Scambi collaudo carico e stivaggio su vagone	" "	" "	1,54
f) Scambi solo carico e scarico	" "	" "	1,54
g) Travi e tronchi prezzo da convenirsi			
5) PAGLIA E FIENO			
a) carico e stivaggio su veicolo (balle)	" "	" "	0,35
b) scarico, stivaggio e distivaggio balle da veicolo	" "	" "	0,30
c) scarico e distivaggio balle da veicolo e stivaggio a terra superiore a m. 3	" "	" "	0,35
d) trasbordo da veicolo a vagone balle (compreso distivaggio e stivaggio)	" "	" "	0,35
e) trasbordo da vagone a veicolo	cad.	Euro	0,35
f) copertura vagone ogni copertone	" "	" "	10,69

6) VINI-PETROLI-LIQUORI-OLI (carico e scarico compreso stivaggio e distivaggio)			
a) in fusti da q.li 5	al q,le	" "	0,77
b) in fusti da q.li 5 a q.li 8	" "	" "	1,00
c) serbatoio e cisterna (con pompa a mano)	" "	" "	0,50
d) in damigiana da l. 50 a l. 70	" "	" "	2,00
e) riempimento damigiana e trasporto con carico dalla cantina al veicolo	" "	" "	2,36
7) CARBONE			
a) coke alla rinfusa da vagone al veicolo	" "	" "	0,47
b) coke alla rinfusa scarico a terra	" "	" "	0,35
c) fossile alla rinfusa scarico a terra	" "	" "	0,35
d) fossile alla rinfusa da vagone a veicolo	" "	" "	0,39
e) carico su veicolo coke alla rinfusa	" "	" "	0,61
f) carico su veicolo fossile alla rinfusa	" "	" "	0,61
8) MATERIALE EDILE			
a) scarico e distivaggio calce in zolle	" "	" "	0,54
b) carico e stivaggio calce in zolle	" "	" "	0,54
c) carico e stivaggio calce in sacchi	" "	" "	0,54
d) carico e stivaggio gesso e cemento in sacchi	" "	" "	0,54
e) trasbordo da vagone a veicolo e viceversa calce in sacchi (compreso stivaggio e distivaggio)	" "	" "	0,49
f) trasbordo da vagone a veicolo e viceversa cemento e gesso in sacchi (compreso distivaggio e stivaggio)	" "	" "	0,49
g) scarico e distivaggio eternit	" "	" "	0,92
h) carico e stivaggio eternit	" "	" "	0,92
i) trasbordo da vagone a veicolo e viceversa eternit (compreso distivaggio e stivaggio)	" "	" "	0,92
l) scarico e distivaggio da vagone argilla, sabbia e pozzolana	" "	" "	0,47
m) scarico e distivaggio a stabilimento argilla, sabbia e pozzolana	" "	" "	0,41
n) carico e stivaggio forati e mattoni	" "	" "	0,54
9) MERCI VARIE (carico e scarico compreso stivaggio e distivaggio)			
a) carta in risme a cartone da pacchi	" "	" "	0,54
b) travi in ferro	" "	" "	0,61
c) profilati in ferro	" "	" "	0,69
d) filo di ferro in rotoli	" "	" "	0,49
e) filo spinato in rotoli	" "	" "	0,54
f) pasta alimentare	" "	" "	0,51
g) riso	" "	" "	0,51
h) zucchero	" "	" "	0,51
i) generi alimentari in cassa	" "	" "	0,51
l) stracci	" "	" "	0,92
m) vetri in cassa	" "	" "	1,54
n) legumi in cassa	" "	" "	0,51
o) nocciole e castagne	" "	" "	0,62
p) nocciole e castagne: insaccatura e pesatura	al q.le	Euro	1,08
q) nocciole e castagne: insaccatura, pesatura, legatura e carico	" "	" "	1,09
r) solo pesatura di merci varie	" "	" "	0,11

10) LANA IN BALLE			
a) pesatura, carico e stivaggio	" "	" "	2,30
b) carico e stivaggio	" "	" "	2,04
c) scarico e distivaggio e pesatura	" "	" "	2,20
d) scarico e distivaggio	" "	" "	2,13
e) insaccatura e cucitura balloni di lana	" "	" "	4,30
11) MANGIMI E SEMENTI			
a) carico e stivaggio	" "	" "	0,50
b) scarico e distivaggio	" "	" "	0,50
c) insaccatura e legatura	" "	" "	0,35
d) pesatura	" "	" "	0,11
12) GAS LIQUIDI (carico e scarico compreso stivaggio e distivaggio)			
a) in bombole piene	cad.	" "	0,15
b) in bombole vuote	" "	" "	0,14
13) PER TRASLOCHI E MACCHINARI Prezzi da convenirsi			
14) GRANO Si applicano le tariffe a carattere nazionale			
15) OPERAZIONI AGGIUNTIVE			
a) per l'accatastamento e vuotatura delle merci ad altezza superiore a m. 2 fino a m. 3 spetta un maggior compenso di - oltre i m. 3	al q.le " "	" " " "	0,09 0,18
b) per il trasporto delle merci a distanza superiore a m. 15 e fino a m. 30 spetta un maggior compenso di - oltre i m. 30	" " " "	" " " "	0,09 0,23
c) per ogni gradino percorso in salita o in discesa oltre i primi 3 spetta un maggior compenso di	cad.	" "	0,04
d) per colli fino a kg. 50 spetta una maggiorazione del 30% per colli fino kg. 75 spetta una maggiorazione del 20%			
16) GRANO E CEREALI (entrata e uscita del grano e dei cereali in genere con automezzi muniti di cisterne e con camion muniti di cassone) Sono da considerarsi lavori di facchinaggio quelli svolti presso gli automezzi muniti di cassone e di cisterna, compresi i lavori meccanizzati inerenti le operazioni di scarico e carico. Sono pertanto esclusi da tali operazioni medesime gli autisti.			
a) operazioni di carico su camion (uscita con paleggiatura, accatastamento sfuso ed eventuale spianatura su camion)	al q.le	Euro	0,07
b) operazioni di carico su camion (uscita a mezzo di apparecchiatura con tubi aspiranti snodati, con paleggiatura, accatastamento ed eventuale spianatura su camion)	" "	" "	0,06
c) operazioni come sopra eseguite a mezzo di apparecchiature rigide che richiedono operazioni di paleggiatura per avvicinamento a tubo aspirante	" "	" "	0,10
d) operazioni di scarico (entrata) con paleggiatura, accatastamento sfuso ed eventuale spianamento	al q.le	Euro	0,06
17) TUBI PER IRRIGAZIONE E RELATIVI ACCESSORI			
- distivaggio, carico e scarico	" "	" "	1,75
- distivaggio, scarico e stivaggio per i lavori di facchinaggio eseguiti in zone extraurbane, e predette tariffe sono aumentate del 15%	" "	" "	1,75

04A06832

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 1º aprile 2004.

Rinnovo dell'autorizzazione all'organismo di controllo denominato «IS.ME.CERT. - Istituto mediterraneo di certificazione agroalimentare», ad effettuare il controllo sulla indicazione geografica protetta «Castagna di Montella», registrata in ambito Unione europea, ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/92.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento CEE n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 10 concernente i controlli;

Visto il regolamento della Commissione CE n. 2325/97 del 24 novembre 1997 con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione della indicazione geografica protetta «Castagna di Montella», nel quadro della procedura di cui all'art. 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio;

Visto l'art. 53, comma 4, della legge 24 aprile 1998, n. 128 come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1999 - il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari, istituendo un elenco degli organismi privati autorizzati con decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali, sentite le regioni ed individua nel Ministero delle politiche agricole e forestali l'Autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo e responsabile della vigilanza sulla stessa;

Visto il decreto 26 marzo 1999 con il quale l'organismo «IS.ME.CERT. - Istituto mediterraneo di certificazione agroalimentare», con sede in Napoli, via G. Porzio - Centro direzionale Isola G/1, è stato autorizzato ad espletare le funzioni di controllo previste dall'art. 10 del regolamento (CEE) del Consiglio 2081/92 per la indicazione geografica protetta «Castagna di Montella»;

Visto il decreto 20 marzo 2002 con il quale la validità dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo di controllo «IS.ME.CERT. - Istituto mediterraneo di certificazione agroalimentare» è stata prorogata di centoventi giorni a far data dall'8 aprile 2002;

Visto il decreto 10 luglio 2002 con il quale il termine di proroga dell'autorizzazione, rilasciata al sensi del predetto decreto 20 marzo 2002, è stato differito di novanta giorni a far data dal 6 agosto 2002;

Visto il decreto 15 ottobre 2002 con il quale il termine di proroga dell'autorizzazione, rilasciata ai sensi dei predetti decreti 20 marzo 2002 e 10 luglio 2002, è stato differito di centoventi giorni a far data dal 4 novembre 2002;

Visto il decreto 26 febbraio 2003 con il quale il termine di proroga dell'autorizzazione, rilasciata al sensi dei predetti decreti 20 marzo 2002, 10 luglio 2002 e 15 ottobre 2002, è stato differito di centoventi giorni a far data dal 4 marzo 2003;

Visto il decreto 28 maggio 2003 con il quale il termine di proroga dell'autorizzazione, rilasciata ai sensi dei predetti decreti 20 marzo 2002, 10 luglio 2002, 15 ottobre 2002 e 26 febbraio 2003, è stato differito di centoventi giorni a far data dal 2 luglio 2003;

Visto il decreto 1º ottobre 2003 con il quale il termine di proroga dell'autorizzazione rilasciata ai sensi dei predetti decreti 20 marzo 2002, 10 luglio 2002, 15 ottobre 2002, 26 febbraio 2003 e 28 maggio 2003, è stato ulteriormente differito fino al rinnovo dell'autorizzazione al predetto organismo di controllo che avverrà con apposito decreto ministeriale;

Vista la comunicazione della Comunità montana Terminio Cervialto, datata 6 febbraio 2002, con la quale viene rinnovata la designazione dell'organismo di controllo «IS.ME.CERT. - Istituto mediterraneo di certificazione agroalimentare», con sede in Napoli, via G. Porzio - Centro direzionale Isola G/1, espletare le funzioni di controllo, previste dall'art. 10 del regolamento CEE del Consiglio n. 2081/92 per la indicazione geografica protetta «Castagna di Montella»;

Considerato che l'organismo «IS.ME.CERT - Istituto mediterraneo di certificazione agroalimentare» risulta già iscritto nell'elenco degli organismi di controllo privati per le denominazioni di origine protetta (DOP), le indicazioni geografiche protette (IGP) e le attestazione di specificità (STG), di cui al comma 7 dell'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito;

Considerato che l'organismo di controllo «IS.ME.-CERT. - Istituto mediterraneo di certificazione agroalimentare», ha dimostrato di aver adeguato in modo puntuale il piano di controllo predisposto per la indicazione geografica protetta «Castagna di Montella» allo schema tipo di controllo trasmessogli con nota ministeriale del 20 gennaio 2002, protocollo n. 61358 e di possedere la struttura idonea a garantire l'efficacia dei controlli sulla la indicazione geografica protetta predetta;

Considerata la necessità di garantire la continuità del controllo concernente la indicazione geografica protetta «Castagna di Montella»;

Considerato che il Ministero delle politiche agricole e forestali, ai sensi del citato art. 14 della legge n. 526/1999, si è avvalso del gruppo tecnico di valutazione;

Considerato che le decisioni concernenti le autorizzazioni degli organismi di controllo privati di cui all'art. 10 del regolamento (CEE) del Consiglio n. 2081/92 spettano al Ministero delle politiche agricole e forestali, in quanto autorità nazionale preposta

al coordinamento dell'attività di controllo ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/1999, sentite le regioni;

Considerata la necessità, espressa dal citato gruppo tecnico di valutazione, di rendere evidente e immediatamente percepibile dal consumatore, il controllo esercitato sulle denominazioni protette, ai sensi dell'art. 10 del regolamento CEE n. 2081/92, garantendo che è stata autorizzata dal Ministero una struttura di controllo con il compito di verificare ed attestare che la specifica denominazione protetta risponda ai requisiti del disciplinare;

Vista la documentazione agli atti del Ministero;

Ritenuto di procedere all'emanazione del provvedimento rinnovo dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128 come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526;

Decreta:

Art. 1.

L'organismo di controllo «IS.ME.CERT. - Istituto mediterraneo di certificazione agroalimentare», con sede in Napoli, via G. Porzio - Centro direzionale Isola G/1, iscritto all'elenco degli organismi di controllo privati per le denominazioni di origine protetta (DOP), le indicazioni geografiche protette (DOP) e le attestazione di specificità (STG), istituito presso il Ministero delle politiche agricole e forestali, ai sensi del comma 7, dell'art. 53, comma 4, della legge 24 aprile 1998, n. 128 come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1999, è autorizzato ai sensi del comma 1, del medesimo art. 53 della citata legge ad espletare le funzioni di controllo, previste dall'art. 10 del regolamento CEE del Consiglio n. 2081/92 per la indicazione geografica protetta «Castagna di Montella», registrata in ambito europeo come indicazione geografica protetta con regolamento CE della Commissione n. 2325/97 del 24 novembre 1997.

Art. 2.

La presente autorizzazione comporta l'obbligo per l'organismo «IS.ME.CERT. - Istituto mediterraneo di certificazione agroalimentare» del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospesa o revocata ai sensi dell'art. 53, comma 4, della legge 24 aprile 1998, n. 128 come sostituito, con provvedimento dell'autorità nazionale competente.

Art. 3.

L'organismo autorizzato «IS.ME.CERT. - Istituto mediterraneo di certificazione agroalimentare» dovrà assicurare, coerentemente con gli obiettivi delineati nelle premesse, che il prodotto certificato risponda ai requisiti descritti dal disciplinare predetto e che sulle confezioni con le quali viene commercializzata la denominazione «Castagna di Montella», venga apposta la dicitura: «Garantito dal Ministero delle politiche agricole e forestali ai sensi dell'art. 10 del Regolamento CEE 2081/92».

Art. 4.

L'organismo autorizzato «IS.ME.CERT. - Istituto mediterraneo di certificazione agroalimentare» non può modificare la denominazione sociale, il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, il proprio sistema qualità, le modalità di controllo e il sistema tariffario, riportati nell'apposito piano di controllo per la indicazione geografica protetta «Castagna di Montella», così come depositati presso il Ministero delle politiche agricole e forestali, senza il preventivo assenso di detta autorità.

L'organismo comunica ogni variazione concernente il personale ispettivo indicato nella documentazione presentata, la composizione del Comitato di certificazione o della struttura equivalente e dell'organo decidente i ricorsi, nonché l'esercizio di attività che risultano oggettivamente incompatibili con il mantenimento del provvedimento autorizzatorio.

Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo può comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.

Art. 5.

L'autorizzazione di cui all'art. 1 ha durata di tre anni a decorrere dalla data del presente decreto.

Nell'ambito del periodo di validità dell'autorizzazione, l'organismo di controllo «IS.ME.CERT. - Istituto mediterraneo di certificazione agroalimentare» è tenuto ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'autorità nazionale competente, ove lo ritenga utile, ritenga di impartire.

Art. 6.

L'organismo autorizzato «IS.ME.CERT. - Istituto mediterraneo di certificazione agroalimentare» comunica con immediatezza, e comunque con termine non superiore a trenta giorni lavorativi le attestazioni di conformità all'utilizzo della indicazione geografica protetta «Castagna di Montella», anche mediante immissione nel sistema informativo del Ministero delle politiche agricole e forestali delle quantità certificate e degli aventi diritto.

Art. 7.

L'organismo autorizzato «IS.ME.CERT. - Istituto mediterraneo di certificazione agroalimentare» immette anche nel sistema informativo del Ministero delle politiche agricole e forestali tutti gli elementi conoscitivi di carattere tecnico e documentale dell'attività certificativa, ed adotta eventuali opportune misure, da sottoporre preventivamente ad approvazione da parte dell'Autorità nazionale competente, atte ad evitare rischi di disapplicazione, confusione o difformi utilizzazioni delle attestazioni di conformità della indicazione geografica protetta «Castagna di Montella» rilasciate agli utilizzatori. Le modalità di attuazione di tali procedure saranno indicate dal Ministero delle politi-

che agricole e forestali. I medesimi elementi conoscitivi individuati dal presente articolo e dall'art. 6, sono simultaneamente resi noti anche alla Regione nel cui ambito territoriale ricade la zona di produzione della indicazione geografica protetta «Castagna di Montella».

Art. 8.

L'organismo autorizzato «IS.ME.CERT. - Istituto mediterraneo di certificazione agroalimentare» è sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole e forestali e della Regione nel cui ambito territoriale ricade la zona di produzione della indicazione geografica protetta «Castagna di Montella», ai sensi dell'art. 53, comma 12 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° aprile 2004

Il direttore generale: ABATE

04A06889

DECRETO 10 giugno 2004.

Differimento del termine di proroga dell'autorizzazione, rilasciata all'organismo di controllo denominato «CSQA Certificazioni Srl», ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Fontina».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visti i decreti 10 giugno 2003, 27 ottobre 2003 e 12 febbraio 2004, con i quali la validità dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo di controllo denominato «CSQA Certificazioni Srl», con decreto del 24 gennaio 2003, è stata prorogata fino all'8 luglio 2004;

Considerato che il predetto organismo di controllo non ha ancora adeguato in modo puntuale il piano dei controlli predisposto per la denominazione di origine protetta «Fontina» allo schema tipo di controllo, trasmessogli con nota ministeriale del 21 marzo 2002, protocollo n. 61438;

Considerata la necessità di garantire la continuità del controllo concernente la denominazione di origine protetta «Fontina»;

Ritenuto di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione di un ulteriore periodo di centoventi giorni a decorrere dalla data di scadenza della succitata proroga, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 24 gennaio 2003;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo privato di controllo «CSQA Certificazioni Srl», con sede in Thiene (Vicenza), via S. Gaetano n. 74, con decreto 24 gennaio 2003, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Fontina» registrata con il regolamento della Commissione CE n. 1263/96 del 1° luglio 1996, già prorogata con decreti 10 giugno 2003, 27 ottobre 2003 e 12 febbraio 2004, è ulteriormente prorogata di centoventi giorni a far data dall'8 luglio 2004.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il predetto decreto 24 gennaio 2003.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 giugno 2004

Il direttore generale: ABATE

04A06881

DECRETO 10 giugno 2004.

Differimento del termine di proroga dell'autorizzazione, rilasciata all'organismo di controllo denominato «CSQA Certificazioni Srl», ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Valle d'Aosta Fromadzo».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visti i decreti 10 giugno 2003, 24 ottobre 2003 e 12 febbraio 2004, con i quali la validità dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo di controllo denominato «CSQA Certificazioni Srl», con decreto del 24 gennaio 2003, è stata prorogata fino al 9 luglio 2004;

Considerato che il predetto organismo di controllo non ha ancora adeguato in modo puntuale il piano dei controlli predisposto per la denominazione di origine protetta «Valle D'Aosta Fromadzo» allo schema tipo di controllo, trasmessogli con nota ministeriale del 23 aprile 2002, protocollo n. 62105;

Considerata la necessità di garantire la continuità del controllo concernente la denominazione di origine protetta «Valle D'Aosta Fromadzo»;

Ritenuto di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione di un ulteriore periodo di centoventi giorni a decorrere dalla data di scadenza della succitata proroga, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 24 gennaio 2003;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo privato di controllo «CSQA Certificazioni Srl», con sede in Thiene (Vicenza), via S. Gaetano n. 74, con decreto 24 gennaio 2003, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Valle D'Aosta Fromadzo» registrata con il regolamento della Commissione CE n. 1263/96 del 1º luglio 1996, già prorogata con decreti 10 giugno 2003, 24 ottobre 2003 e 12 febbraio 2004, è ulteriormente prorogata di centoventi giorni a far data dal 9 luglio 2004.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il predetto decreto 24 gennaio 2003.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 giugno 2004

Il direttore generale: ABATE

04A06882

DECRETO 10 giugno 2004.

Differimento del termine di proroga dell'autorizzazione, rilasciata all'organismo di controllo denominato «3 A Parco tecnologico agroalimentare dell'Umbria - Soc. cons. a r.l.», ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Prosciutto di Norcia».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visti i decreti 11 dicembre 2001, 22 aprile 2002, 2 luglio 2002, 13 novembre 2002, 11 marzo 2003, 10 giugno 2003, 27 ottobre 2003 e 12 febbraio 2004, con i quali la validità dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo di controllo denominato «3 A Parco tecnologico agroalimentare dell'Umbria - Soc. cons. a r.l.», con decreto del 14 dicembre 1998, è stata prorogata fino al 9 luglio 2004;

Considerato che il predetto organismo di controllo necessita di una ulteriore proroga al fine di adeguare la stesura definitiva del piano dei controlli predisposto per la indicazione geografica protetta «Prosciutto di Norcia», allo schema tipo, trasmessogli con nota ministeriale dell'11 dicembre 2001, protocollo n. 65366;

Considerata la necessità di garantire la continuità del controllo concernente la indicazione geografica protetta «Prosciutto di Norcia»;

Ritenuto di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione di un ulteriore periodo di centoventi giorni, a decorrere dalla data di scadenza della succitata proroga, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 14 dicembre 1998;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo privato di controllo «3 A Parco tecnologico agroalimentare dell'Umbria - Soc. cons. a r.l.», con sede in Todi (Perugia), frazione Pantalla n. 39, con decreto 14 dicembre 1998, ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Prosciutto di Norcia» registrata con il regolamento della Commissione CE n. 1065/97 del 12 giugno 1997, già prorogata con decreti 11 dicembre 2001, 22 aprile 2002, 2 luglio 2002, 13 novembre 2002, 11 marzo 2003, 10 giugno 2003, 27 ottobre 2003 e 12 febbraio 2004 è ulteriormente prorogata di centoventi giorni a far data dal 9 luglio 2004.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il predetto decreto 14 dicembre 1998.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 giugno 2004

Il direttore generale: ABATE

04A06883

DECRETO 10 giugno 2004.

Differimento del termine di proroga dell'autorizzazione, rilasciata all'organismo di controllo denominato «3 A Parco tecnologico agroalimentare dell'Umbria - Soc. cons. a r.l.», ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Umbria», riferita all'olio extravergine di oliva.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visti i decreti 11 dicembre 2001, 25 marzo 2002, 2 luglio 2002, 28 ottobre 2002, 11 marzo 2003, 10 giugno 2003, 27 ottobre 2003 e 12 febbraio 2004, con i quali la validità dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo di controllo denominato «3 A Parco tecnologico agroalimentare dell'Umbria - Soc. cons. a r.l.», con decreto del 30 novembre 1998, è stata prorogata fino al 9 luglio 2004;

Considerato che il predetto organismo di controllo non ha ancora adeguato in modo puntuale il piano dei controlli predisposto per la denominazione di origine protetta «Umbria» riferita all'olio extravergine di oliva, allo schema tipo di controllo, trasmessogli con nota ministeriale del 20 febbraio 2002, protocollo n. 60903;

Considerata la necessità di garantire la continuità del controllo concernente la denominazione di origine protetta «Umbria» riferita all'olio extravergine di oliva;

Ritenuto, pertanto di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione di un ulteriore periodo di centoventi giorni a decorrere dalla data di scadenza della succitata proroga, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 30 novembre 1998;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo privato di controllo «3 A Parco tecnologico agroalimentare dell'Umbria - Soc. cons. a r.l.», con sede in frazione Pantalla di Todi (Perugia), con decreto 30 novembre 1998, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Umbria» riferita all'olio extravergine di oliva, registrata con il regolamento della Commissione CE n. 2395/97 del 24 novembre 1977, già prorogata con decreti 11 dicembre 2001, 25 marzo 2002, 2 luglio 2002, 28 ottobre 2002, 11 marzo 2003, 10 giugno 2003, 27 ottobre 2003 e 12 febbraio 2004, è ulteriormente prorogata di centoventi giorni a far data dal 9 luglio 2004.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il predetto decreto 30 novembre 1998.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 giugno 2004

Il direttore generale: ABATE

04A06884

DECRETO 10 giugno 2004.

Proroga dell'autorizzazione rilasciata all'organismo di controllo denominato «O.C.P.A. - Organismo consortile per il controllo sui formaggi sardi a D.O.P.», ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Fiore Sardo».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari e in particolare l'art. 10, concernente i controlli;

Visto il regolamento della Commissione (CE) n. 1107/96 del 12 giugno 1996, con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione, fra le altre, della denominazione di origine protetta «Fiore Sardo» nel quadro della procedura di cui all'art. 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio;

Visto l'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, il quale contiene apposite disposizioni concernenti i controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli, e alimentari;

Visto il decreto 3 luglio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 161 del 13 luglio 2001, con il quale l'organismo di controllo «O.C.P.A. - Organismo consortile per il controllo sui formaggi sardi a D.O.P.», con sede in Olmedo (Sassari), località Bonassi, è stato autorizzato ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Fiore Sardo»;

Considerato che la predetta autorizzazione ha validità triennale decorrente dal 13 luglio 2001, data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto di autorizzazione in precedenza citato;

Visto lo schema tipo di controllo relativo alle denominazioni protette della filiera formaggi sul quale ha espresso parere positivo il gruppo tecnico di valutazione, di cui alla previsione dell'art. 53, comma 1, della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito, e in relazione al quale dovranno essere riformulati i piani di controllo di tutti i formaggi a denominazione di origine protetta, al fine di soddisfare l'esigenza di fissare modalità uniformi per l'esercizio dell'attività di controllo sulle rispettive aree di produzione;

Ritenuto opportuno che il piano di controllo approvato con il citato decreto 3 luglio 2001 per la denominazione di origine protetta «Fiore Sardo» venga adeguato allo schema tipo di controllo sopra indicato;

Considerato che l'associazione produttori Fiore Sardo, pur essendone richiesto, non ha ancora provveduto a segnalare l'organismo di controllo da autorizzare per il triennio successivo alla data di scadenza dell'autorizzazione sopra indicata;

Ritenuto di dover provvedere alla concessione di una proroga della scadenza dell'autorizzazione per un periodo di tempo fissato in centoventi giorni, a decorrere dalla data di scadenza della stessa, alle medesime condizioni stabilite nella predetta autorizzazione;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo privato di controllo «O.C.P.A. - Organismo consortile per il controllo sui formaggi sardi a D.O.P.», con sede in Olmedo (Sassari), località Bonassi, con decreto 3 luglio 2001, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Fiore Sardo» registrata con il regolamento della Commissione (CE) n. 1107/96 del 12 giugno 1996, è prorogata di centoventi giorni a far data dal 12 luglio 2004.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il decreto 3 luglio 2001.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 giugno 2004

Il direttore generale: ABATE

04A06885

DECRETO 10 giugno 2004.

Differimento del termine di proroga dell'autorizzazione, rilasciata all'organismo di controllo denominato «Bioagricoop S.c.r.l.», ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Collina di Brindisi», riferita all'olio extravergine di oliva.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visti i decreti 11 dicembre 2001, 25 marzo 2002, 2 luglio 2002, 28 ottobre 2002, 11 marzo 2003, 10 giugno 2003, 27 ottobre 2003 e 12 febbraio 2004, con i quali la validità dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo di controllo denominato «Bioagricoop S.c.r.l.», con decreto del 30 novembre 1998, è stata prorogata fino al 9 luglio 2004;

Considerato che il predetto organismo di controllo non ha ancora adeguato in modo puntuale il piano dei controlli predisposto per la denominazione di origine protetta «Collina di Brindisi» riferita all'olio extravergine di oliva, allo schema tipo di controllo, trasmessogli con nota ministeriale del 20 febbraio 2002, protocollo n. 60900;

Considerata la necessità di garantire la continuità del controllo concernente la denominazione di origine protetta «Collina di Brindisi» riferita all'olio extravergine di oliva;

Ritenuto, pertanto di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione di un ulteriore periodo di centoventi giorni a decorrere dalla data di scadenza della succitata proroga, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 30 novembre 1998;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo privato di controllo «Bioagricoop S.c.r.l.», con sede in Casalecchio di Bologna (Bologna), via dei Macabraccia n. 8, con decreto 30 novembre 1998, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Collina di Brindisi» riferita all'olio extravergine di oliva, registrata con il regolamento della Commissione CE n. 1263/96 del 1° luglio 1996, già prorogata con decreti 11 dicembre 2001, 25 marzo 2002, 2 luglio 2002, 28 ottobre 2002, 11 marzo 2003, 10 giugno 2003, 27 ottobre 2003 e 12 febbraio 2004 è ulteriormente prorogata di centoventi giorni a far data dal 9 luglio 2004.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il predetto decreto 30 novembre 1998.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 giugno 2004

Il direttore generale: ABATE

04A06886

DECRETO 15 giugno 2004.

Autorizzazione al laboratorio «Protezione ambientale Srl», per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo, aventi valore ufficiale, limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari;

Visti i regolamenti (CE) della Commissione con i quali, nel quadro delle procedure di cui al citato regolamento n. 2081/92, sono state registrate le D.O.P. e la I.G.P. per gli oli di oliva vergini ed extravergini italiani;

Considerato che gli oli di oliva vergini ed extravergini a D.O.P. o a I.G.P., per poter rivendicare la denominazione registrata, devono possedere le caratteristiche chimico-fisiche stabiliti per ciascuna denominazione, nei relativi disciplinari di produzione approvati dai competenti organi;

Considerato che tali caratteristiche chimico-fisiche degli oli di oliva vergini ed extravergini a denominazione di origine devono essere accertate da laboratori autorizzati;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156, recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Vista la richiesta presentata in data 11 giugno 2004 dal laboratorio «Protezione ambientale Srl», ubicato in Alessandria, via Einaudi n. 52 - zona D4, volta ad ottenere l'autorizzazione, per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo, aventi valore ufficiale; limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto *c)* della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 8 maggio 2002, l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN 45003 ed accreditato in ambito EA - European Cooperation for Accreditation;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti il rilascio dell'autorizzazione in argomento;

Autorizza

il laboratorio «Protezione ambientale Srl», ubicato in Alessandria, via Einaudi n. 52 - zona D4, nella persona del responsabile dott. Luigi Cichero, per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo, aventi valore ufficiale.

Le prove di analisi, per le quali il laboratorio è autorizzato, sono indicate nell'allegato elenco che costituisce parte integrante del presente decreto.

L'autorizzazione ha validità triennale a decorrere dalla data di emanazione del presente decreto a condizione che il laboratorio mantenga la validità dell'accreditamento per tutto il detto periodo.

La eventuale domanda di rinnovo deve essere inoltrata al Ministero delle politiche agricole e forestali almeno tre mesi prima della scadenza.

Il responsabile del laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale e lo svolgimento delle prove.

L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

L'amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 giugno 2004

Il direttore generale: ABATE

ALLEGATO

Denominazione della prova	**Norma / metodo**
Acidi grassi saturi, monoinsaturi, polinsaturi	Reg. CEE 2568/91 11/07/1991 GU CEE L248 05/09/1991 Allegato XA + Reg. CEE 796/2002 06/05/02 GU CEE L128 15/05/02 Allegati XB
Acidità totale	Reg. CEE 2568/91 11/07/1991 GU CEE L248 05/09/1991 Allegato II
Esame spettrofotometrico: K e delta K	Reg. CEE 2568/91 11/07/1991 GU CEE L248 05/09/1991 Allegato IX
Numero di perossidi	Reg. CEE 2568/91 11/07/1991 GU CEE L248 05/09/1991 Allegato III

04A06887

DECRETO 21 giugno 2004.

Autorizzazione all'organismo di controllo denominato «IS.ME.CERT. - Istituto mediterraneo di certificazione agroalimentare», ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Carciofo di Paestum», registrata in ambito Unione europea, ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/92.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 10 concernente i controlli;

Visto il regolamento della Commissione (CE) n. 465/2004 del 12 marzo 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea n. L 77 del 13 marzo 2004, con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione della indicazione geografica protetta «Carciofo di Paestum», nel quadro della procedura di cui all'art. 5 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio;

Visto l'art. 53, comma 4, della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1999 - il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari, istituendo un elenco degli organismi privati autorizzati con decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali, sentite le regioni ed individua nel Ministero delle politiche agricole e forestali l'autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo e responsabile della vigilanza sulla stessa;

Considerato che con decreto ministeriale del 1° dicembre 2003 era stata accordata la protezione transitoria a livello nazionale alla denominazione «Carciofo di Paestum» ai sensi del regolamento CE n. 535/97, art. 1, paragrafo 2, che ha integrato l'art. 5 del regolamento CEE 2081/92;

Considerato che con decreto ministeriale del 29 dicembre 2003 l'organismo di controllo «IS.ME.-CERT. - Istituto mediterraneo di certificazione agroalimentare» è stato autorizzato ad effettuare i controlli sulla denominazione «Carciofo di Paestum» protetta transitoriamente a livello nazionale;

Vista l'indicazione espressa dalla «Cooperativa Paestum a r.l.»., con sede in Paestum (Salerno), via Spinazzo, con la quale veniva indicato, quale organismo privato per svolgere attività di controllo sul prodotto di che trattasi, l'istituto «IS.ME.CERT. - Istituto mediterraneo di certificazione agroalimentare», con sede in Napoli, via G. Porzio - Centro direzionale Isola G/1;

Considerato che l'organismo «IS.ME.CERT. - Istituto mediterraneo di certificazione agroalimentare» risulta già iscritto nell'elenco degli organismi di controllo privati per le denominazioni di origine protetta (DOP), le indicazioni geografiche protette (IGP) e le attestazione di specificità (STG), di cui al comma 7 dell'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito;

Ritenuto che, essendo intervenuta la registrazione comunitaria, appare necessario fissare precisi termini di vigenza dell'autorizzazione concessa all'organismo di controllo «IS.ME.CERT. - Istituto mediterraneo di certificazione agroalimentare» ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Carciofo di Paestum»;

Vista la documentazione agli atti del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

La validità dell'autorizzazione all'organismo di controllo «IS.ME.CERT. - Istituto mediterraneo di certificazione agroalimentare», con sede in Napoli, via G. Porzio - Centro direzionale Isola G/1, al controllo della indicazione geografica protetta «Carciofo di Paestum» è fissata in un periodo di tre anni a decorrere dal 5 aprile 2004, data di entrata in vigore del regolamento della commissione (CE) n. 465/2004 del 12 marzo 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea n. L 77 del 13 marzo 2004, ad effettuare i controlli sulla denominazione in parola.

Art. 2.

L'autorizzazione di cui all'art. 1 comporta l'obbligo per l'organismo «IS.ME.CERT. - Istituto mediterraneo di certificazione agroalimentare» del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospesa o revocata ai sensi dell'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito, con provvedimento dell'autorità nazionale competente, che lo stesso art. 53 individua nel Ministero delle politiche agricole e forestali, qualora l'organismo non risulti più in possesso dei requisiti ivi indicati.

Art. 3.

L'organismo autorizzato «IS.ME.CERT. - Istituto mediterraneo di certificazione agroalimentare» non può modificare la denominazione sociale, il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, il proprio sistema qualità, le modalità di controllo e il sistema tariffario, riportati nell'apposito piano di controllo per la indicazione geografica protetta «Carciofo di Paestum», così come depositati presso il Ministero delle politiche agricole e forestali, senza il preventivo assenso di detta autorità.

L'organismo comunica ogni variazione concernente il personale ispettivo indicato nella documentazione presentata, la composizione del Comitato di certificazione o della struttura equivalente e dell'organo deci-

dente i ricorsi, nonché l'esercizio di attività che risultano oggettivamente incompatibili con il mantenimento del provvedimento autorizzatorio.

Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo può comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.

Art. 4.

L'organismo autorizzato «IS.ME.CERT. - Istituto mediterraneo di certificazione agroalimentare» dovrà assicurare, coerentemente con gli obiettivi delineati nelle premesse, che il prodotto certificato risponda ai requisiti descritti dal disciplinare predetto e che sulle confezioni con le quali viene commercializzata la denominazione «Carciofo di Paestum», venga apposta la dicitura: «Garantito dal Ministero delle politiche agricole e forestali ai sensi dell'art. 10 del Regolamento CEE 2081/92».

Art. 5.

L'autorizzazione di cui all'art. 1, fatte salve le disposizioni di cui all'art. 2, è rinnovabile. Nell'ambito del periodo di validità dell'autorizzazione, l'organismo di controllo «IS.ME.CERT. — Istituto mediterraneo di certificazione agroalimentare» è tenuto ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'autorità nazionale competente, ove lo ritenga utile, ritenga di impartire.

Art. 6.

L'organismo autorizzato «IS.ME.CERT. - Istituto mediterraneo di certificazione agroalimentare» comunica con immediatezza, e comunque con termine non superiore a trenta giorni lavorativi, le attestazioni di conformità all'utilizzo della indicazione geografica protetta «Carciofo di Paestum», anche mediante immissione nel sistema informativo del Ministero delle politiche agricole e forestali delle quantità certificate e degli aventi diritto.

Art. 7.

L'organismo autorizzato «IS.ME.CERT. - Istituto mediterraneo di certificazione agroalimentare» immette anche nel sistema informativo del Ministero delle politiche agricole e forestali tutti gli elementi conoscitivi di carattere tecnico e documentale dell'attività certificativa, ed adotta eventuali opportune misure, da sottoporre preventivamente ad approvazione da parte dell'autorità nazionale competente, atte ad evitare rischi di disapplicazione, confisione o difformi utilizzazioni delle attestazioni di conformità della indicazione geografica protetta «Carciofo di Paestum» rilasciate agli utilizzatori. Le modalità di attuazione di tali procedure saranno indicate dal Ministero delle politiche agricole e forestali. I medesimi elementi conoscitivi individuati nel presente articolo e nell'art. 5, sono simultaneamente resi noti anche alla regione nel cui ambito territoriale ricade la zona di produzione della indicazione geografica protetta «Carciofo di Paestum».

Art. 8.

L'organismo autorizzato «IS.ME.CERT. - Istituto mediterraneo di certificazione agroalimentare» è sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole e forestali e dalla regione nel cui ambito territoriale ricade la zona di produzione della indicazione geografica protetta «Carciofo di Paestum», ai sensi dell'art. 53, comma 12 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 giugno 2004

Il direttore generale: ABATE

04A06888

DECRETO 23 giugno 2004.

Rinnovo dell'autorizzazione, all'organismo di controllo denominato «CSQA - Certificazioni S.r.l.», ad effettuare il controllo sulla denominazione di origine protetta «Monte Veronese», registrata in ambito Unione europea, ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/92.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento CEE n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 10 concernente i controlli;

Visto il regolamento della Commissione CE n. 1263/96 del 1° luglio 1996 con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione della indicazione geografica protetta «Monte Veronese», nel quadro della procedura di cui all'art. 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1999 - ed in particolare l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari, istituendo un elenco degli organismi privati autorizzati con decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali, sentite le regioni ed individua nel Ministero delle politiche agricole e forestali l'Autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo e responsabile della vigilanza sulla stessa;

Visto il decreto 27 luglio 1999 con il quale l'organismo «CSQA - Certificazione qualità agroalimentare S.r.l.» è stato autorizzato ad espletare le funzioni di

controllo previste dall'art. 10 del regolamento (CEE) del Consiglio n. 2081/92 per la denominazione di origine protetta «Monte Veronese»;

Visto il decreto 16 luglio 2002 con il quale la validità dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo di controllo «CSQA - Certificazione qualità agroalimentare S.r.l.» è stata prorogata di centoventi giorni a far data dal 10 agosto 2002;

Visto il decreto 27 luglio 1999 con il quale l'organismo «CSQA - Certificazioni S.r.l.» è stato autorizzato ad espletare le funzioni di controllo previste dall'art. 10 del regolamento (CEE) del Consiglio 2081/92 per la denominazione di origine protetta «Monte Veronese»;

Visto il decreto 26 febbraio 2003 con il quale la validità dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo di controllo «CSQA - Certificazioni S.r.l.» è stata prorogata di centoventi giorni a far data dall'8 marzo 2003;

Visto il decreto 10 giugno 2003 con il quale il termine di proroga dell'autorizzazione, rilasciata ai sensi del predetto decreto 26 febbraio 2003, è stato differito di centoventi giorni a far data dal 6 luglio 2003;

Visto il decreto 24 ottobre 2003 con il quale il termine di proroga dell'autorizzazione, rilasciata ai sensi dei predetti decreti 26 febbraio 2003 e 10 giugno 2003, è stato differito di centoventi giorni a far data dal 3 novembre 2003;

Visto il decreto 12 febbraio 2004 con il quale il termine di proroga dell'autorizzazione, rilasciata ai sensi dei predetti decreti 26 febbraio 2003, 10 giugno 2003 e 24 ottobre 2003, è stato differito di centoventi giorni a far data dal 3 marzo 2004;

Vista la comunicazione del Consorzio per la tutela del formaggio «Monte Veronese», datata 7 giugno 2002 con la quale conferma la volontà di proseguire l'attività di controllo sulla denominazione di origine protetta «Monte Veronese», con l'organismo denominato «CSQA - Certificazioni S.r.l.» con sede in Thiene (Vicenza), via S. Gaetano n. 74;

Considerato che l'organismo «CSQA - Certificazioni S.r.l.» risulta già iscritto nell'elenco degli organismi di controllo privati per le denominazioni di origine protetta (DOP), le Indicazioni geografiche protette (IGP) e le Attestazione di specificità (STG), di cui al comma 7 dell'art. 14 della legge n. 526/1999;

Considerato che l'organismo di controllo «CSQA - Certificazioni S.r.l.» ha dimostrato di aver adeguato in modo puntuale il piano di controllo predisposto per la denominazione di origine protetta «Monte Veronese» allo schema tipo trasmessogli con nota ministeriale del 24 giugno 2002, protocollo n. 63159 e di possedere la struttura idonea a garantire l'efficacia dei controlli sulla denominazione di origine protetta predetta;

Considerata la necessità di garantire la continuità del controllo concernente la denominazione di origine protetta «Monte Veronese»;

Considerato che il Ministero delle politiche agricole e forestali, ai sensi del citato art. 14 della legge n. 526/1999, si è avvalso del gruppo tecnico di valutazione;

Considerato che le decisioni concernenti le autorizzazioni degli organismi di controllo privati di cui all'art. 10 del regolamento (CEE) del Consiglio n. 2081/92 spettano al Ministero delle politiche agricole e forestali, in quanto autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/1999, sentite le regioni;

Vista la documentazione agli atti del Ministero;

Ritenuto di procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione ai sensi dell'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128 come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526;

Decreta:

Art. 1.

L'organismo di controllo «CSQA - Certificazioni S.r.l.» con sede in Thiene (Vicenza), via S. Gaetano n. 74, iscritto all'elenco degli organismi di controllo privati per le denominazioni di origine protetta (DOP), le Indicazioni geografiche protette (IGP) e le Attestazione di specificità (STG), istituito presso il Ministero delle politiche agricole e forestali, ai sensi del comma 7, dell'art. 53, comma 4, della legge 24 aprile 1998, n. 128 come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1999, è autorizzato ai sensi del comma 1, del medesimo art. 53 della citata legge ad espletare le funzioni di controllo, previste dall'art. 10 del regolamento CEE del Consiglio n. 208 1/92 per la denominazione di origine protetta «Monte Veronese», registrata in ambito europeo come indicazione geografica protetta con regolamento CE della Commissione n. 1263/96 del 1° luglio 1996.

Art. 2.

La presente autorizzazione comporta l'obbligo per l'organismo «CSQA - Certificazioni S.r.l.» del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospesa o revocata ai sensi dell'art. 53, comma 4, della legge 24 aprile 1998, n. 128 come sostituito, con provvedimento dell'autorità nazionale competente.

Art. 3.

L'organismo autorizzato «CSQA - Certificazioni S.r.l.» dovrà assicurare, coerentemente con gli obiettivi delineati nelle premesse, che il prodotto certificato risponda ai requisiti descritti dal disciplinare predetto e che sulle confezioni con le quali viene commercializzata la denominazione «Monte Veronese», venga apposta la dicitura: «Garantito dal Ministero delle politiche agricole e forestali ai sensi dell'art. 10 del Regolamento CEE 2081/92».

Art. 4.

L'organismo autorizzato «CSQA - Certificazioni S.r.l.» non può modificare la denominazione sociale, il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, il

proprio sistema qualità, le modalità di controllo e il sistema tariffario, riportati nell'apposito piano di controllo per la indicazione geografica protetta «Monte Veronese», così come depositati presso il Ministero delle politiche agricole e forestali, senza il preventivo assenso di detta autorità.

L'organismo comunica ogni variazione concernente il personale ispettivo indicato nella documentazione presentata, la composizione del Comitato di certificazione o della struttura equivalente e dell'organo decidente i ricorsi, nonché l'esercizio di attività che risultano oggettivamente incompatibili con il mantenimento del provvedimento autorizzatorio.

Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo può comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.

Art. 5.

L'autorizzazione di cui all'art. 1 ha durata di tre anni a decorrere dalla data del presente decreto.

Nell'ambito del periodo di validità dell'autorizzazione, l'organismo di controllo «CSQA - Certificazioni S.r.l.» è tenuto ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'autorità nazionale competente, ove lo ritenga utile, ritenga di impartire.

Art. 6.

L'organismo autorizzato «CSQA - Certificazioni S.r.l.» comunica con immediatezza, e comunque con termine non superiore a trenta giorni lavorativi le attestazioni di conformità all'utilizzo della indicazione geografica protetta «Monte Veronese», anche mediante immissione nel sistema informativo del Ministero delle politiche agricole e forestali delle quantità certificate e degli aventi diritto.

Art. 7.

L'organismo autorizzato «CSQA - Certificazioni S.r.l.» immette anche nel sistema informativo del Ministero delle politiche agricole e forestali tutti gli elementi conoscitivi di carattere tecnico e documentale dell'attività certificativa, ed adotta eventuali opportune misure, da sottoporre preventivamente ad approvazione da parte dell'Autorità nazionale competente, atte ad evitare rischi di disapplicazione, confusione o difformi utilizzazioni delle attestazioni di conformità della indicazione geografica protetta «Monte Veronese» rilasciate agli utilizzatori. Le modalità di attuazione di tali procedure saranno indicate dal Ministero delle politiche agricole e forestali. I medesimi elementi conoscitivi individuati dal presente articolo e dall'art. 6, sono simultaneamente resi noti anche alla Regione nel cui ambito territoriale ricade la zona di produzione della indicazione geografica protetta «Monte Veronese».

Art. 8.

L'organismo autorizzato «CSQA - Certificazioni S.r.l.» è sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole e forestali e della Regione nel cui ambito territoriale ricade la zona di produzione della indicazione geografica protetta «Monte Veronese», ai sensi dell'art. 53, comma 12 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 giugno 2004

Il direttore generale: ABATE

04A06890

DECRETO 25 giugno 2004.

Approvazione delle determinazioni adottate dall'organo interprofessionale, istituito dal protocollo di accordo, relativo alla denominazione di origine protetta «Prosciutto di San Daniele», approvato con decreto ministeriale 24 gennaio 2003.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto ministeriale 24 gennaio 2003 concernente l'approvazione del protocollo di accordo relativo alla denominazione di origine protetta «Prosciutto di San Daniele»;

Vista la richiesta presentata dal Consorzio del Prosciutto di San Daniele, nella qualità di soggetto stipulante il predetto protocollo, intesa ad ottenere l'approvazione del Ministero delle politiche agricole e forestali della determinazione adottata dall'organo interprofessionale denominato «Comitato interprofessionale», nelle sedute del 30 marzo, 21 aprile e 4 maggio 2004;

Visto che la predetta determinazione è stata assunta nel formale e sostanziale rispetto dei criteri fissati all'art. 2 del citato decreto 24 gennaio 2003;

Considerato che la citata determinazione è stata assunta con l'unanime consenso delle parti, sottoscriventi l'accordo in argomento, ai sensi del predetto art. 2, comma 6;

Considerato che l'art. 3 del citato decreto prevede che la determinazione di cui sopra diviene vincolante per le parti che hanno sottoscritto l'accordo solo dopo l'approvazione di questo Ministero;

Decreta:

Art. 1.

La determinazione dell'organo interprofessionale, denominato «Comitato interprofessionale» istituito con il protocollo di accordo relativo alla denominazione di origine protetta «Prosciutto di San Daniele» approvato con decreto ministeriale 24 gennaio 2003, adottata nelle sedute del 30 marzo, del 21 aprile e del 4 maggio 2004, è approvata ai sensi dell'art. 2, comma 6, e diviene vincolante ai sensi dell'art. 3 del citato decreto, per le parti che hanno sottoscritto il predetto protocollo di accordo, alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 2.

Chiunque possa far valere un legittimo interesse alla conoscenza della determinazione adottata, potrà prendere visione ed eventualmente trarre copia della determinazione e della documentazione a sostegno della stessa, sulla quale si fonda il presente provvedimento di approvazione, presso il Ministero delle politiche agricole e forestali - Dipartimento della qualità dei prodotti agroalimentari e dei servizi - Direzione generale per la qualità dei prodotti agroalimentari e la tutela del consumatore - Ufficio QTC III - via XX Settembre, 20 - Roma.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 giugno 2004

Il direttore generale: ABATE

04A06880

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 31 maggio 2004.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Cooperativa edilizia Nuova Umanità II a r.l.», in Milano.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Visto il decreto ministeriale 31 marzo 1999 con il quale la società cooperativa «Cooperativa edilizia Nuova Umanità II a r.l.», con sede in Milano, è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e il dott. Marco Baccani ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota in data 4 marzo 2004 con la quale il nominato commissario liquidatore;

Ritenuta la necessità di provvedere alla sostituzione del commissario dimissionario;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

Il rag. Domenico Fazzini, nato a Premana (Lecco) il 6 giugno 1946, domiciliato in Lecco, corso Matteotti n. 8/a, è nominato commissario liquidatore della società indicata in premessa, in sostituzione del dott. Marco Baccani, dimissionario.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001;

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 maggio 2004

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

04A06743

DECRETO 31 maggio 2004.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Cooperativa Luxor - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Treviglio, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 18 dicembre 2003, dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Cooperativa Luxor - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Treviglio (Bergamo), codice fiscale n. 02466490162 è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e il dott. Giuseppe Verna, nato a Roma il 13 marzo 1938, domiciliato in Milano, corso Italia n. 6, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001;

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 maggio 2004

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

04A06744

DECRETO 31 maggio 2004.

Liquidazione coatta amministrativa della società «Cash Policromie piccola società cooperativa a responsabilità limitata», in Castelverde, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 10 dicembre 2003, dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società «Cash Policromie piccola società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Castelverde (Cremona), codice fiscale n. 01191750197 è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e il rag. Mario Coccia, nato a Lucera (Foggia) il 9 giugno 1947, domiciliato in Opera (Milano), via G. Di Vittorio n. 60, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001;

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 maggio 2004

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

04A06745

DECRETO 31 maggio 2004.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Prima Casa soc. coop. a r.l.», in Porto Mantovano, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 30 gennaio 2004, dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Sentita l'associazione di rappresentanza;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Prima Casa Soc. Coop. a r.l», con sede in Porto Mantovano (Mantova), codice fiscale n. 00502480205 è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e il dott. Paolo Calato, nato a Napoli il 3 luglio 1964, domicialiato in Lecco, corso Matteotti n. 8/a, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001;

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 maggio 2004

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

04A06746

DECRETO 31 maggio 2004.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «La Dinamica società cooperativa a r.l.», in Vicenza, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 23 marzo 2001 e del successivo accertamento in data 8 marzo 2003, dai quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile che dispone in materia di insolvenza e adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «La Dinamica Società Cooperativa a r.l.», con sede in Vicenza, codice fiscale n. 02672840242 è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e il dott. Federico Loda, nato a Verona il 26 giugno 1965, ivi residente in Corticella Fondachetto n. 15, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001;

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 maggio 2004

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

04A06747

DECRETO 16 giugno 2004.

Nomina del commissario e del vice commissario del Consorzio agrario interprovinciale di Chieti-Pescara.

IL MINISTRO
DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLE POLITICHE
AGRICOLE E FORESTALI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le proprie competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la legge 28 ottobre 1999, n. 410, recante il nuovo ordinamento dei consorzi agrari e, in particolare, l'art. 4, comma 1, che dispone in materia di vigilanza sui predetti consorzi;

Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003), e in particolare, l'art. 88 che detta disposizioni in materia di adozione dei provvedimenti di cui agli articoli 2540, 2543, 2544 e 2545 del codice civile;

Visto il decreto ministeriale 31 luglio 1987 del Ministero delle politiche agricole e forestali con il quale il Consorzio agrario interprovinciale di Chieti-Pescara è stato posto in liquidazione coatta amministrativa;

Vista la sentenza del tribunale di Pescara in data 10 ottobre 2003 che ha approvato la proposta di concordato ex art. 214 legge finanziaria;

Vista la nota del commissario *ad acta* del predetto sodalizio in data 22 marzo 2004 sulla necessità di colmare il consequenziale deficit di rappresentanza legale per la gestione dell'ente e di adeguare lo statuto consortile all'attuale contesto giuridico ed economico;

Valutata sussistente, altresì, l'esigenza di creare i presupposti per la ricostituzione ordinaria degli organi;

Ritenuto funzionale allo scopo l'art. 5 della legge n. 410/1999, così come integrato dall'art. 88, comma 2, della legge n. 289/2002;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Francesco Norcia, nato ad Avezzano (L'Aquila) il 26 novembre 1959, domiciliato in Roma, via R. Bracco n. 20, è nominato commissario del Consorzio agrario interprovinciale di Chieti-Pescara per la durata di dodici mesi, per le finalità e con i poteri di cui all'art. 88, comma 2, della legge n. 289/2002.

Il dott. Umberto Di Prospero, nato a Tornimparte (L'Aquila) il 15 gennaio 1952, domiciliato in L'Aquila, viale Aldo Moro n. 48, è nominato vice-commissario del Consorzio agrario interprovinciale di Chieti-Pescara per la durata di dodici mesi.

Art. 2.

Al commissario spetta il trattamento economico previsto dalle vigenti disposizioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 giugno 2004

Il Ministro delle attività produttive
MARZANO

Il Ministro delle politiche agricole e forestali
ALEMANNO

04A06739

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 17 maggio 2004.

Riconoscimento, in favore della cittadina comunitaria prof.ssa Inmaculada Villena Villena, di titolo di formazione, acquisito nella Comunità europea, quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di insegnante, in applicazione della direttiva del Consiglio delle Comunità europee del 21 dicembre 1988 (89/48/CEE) e del relativo decreto legislativo di attuazione 27 gennaio 1992, n. 115.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI

Visti: la legge 7 agosto 1990, n. 241; la legge 19 novembre 1990, n. 341; la legge 5 febbraio 1992, n. 91; il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale 21 ottobre 1994, n. 298, e successive modificazioni; il decreto ministeriale del 30 gennaio 1998, n. 39; il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; la legge 28 marzo 2003, n. 53; il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277;

Viste l'istanza, presentata ai sensi dell'art. 12, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 115, di riconoscimento di titolo di formazione professionale per l'insegnamento acquisito nella Comunità europea dalla persona sotto indicata, nonché la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 10 del citato decreto legislativo n. 115, relativa al detto, del pari sotto indicato titolo di formazione;

Rilevato, in base a quanto comprovato da apposita documentazione, che il riconoscimento è richiesto ai fini dell'esercizio della professione corrispondente (art. 1, comma 2, citato decreto legislativo n. 115) a quella cui la persona interessata è abilitata nel Paese che ha rilasciato il titolo (art. 1, comma 1, citato decreto legislativo n. 115);

Rilevato che l'esercizio della professione in argomento è subordinato, sia nell'altro Paese che in Italia (art. 1, comma 3, ed art. 2 citato decreto legislativo n. 115), al possesso di una formazione comprendente un ciclo di studi post-secondari di durata minima di tre anni;

Vista la documentazione prodotta relativa: alle materie sulle quali verte la formazione attestata dal titolo professionale; alle attività comprese nella professione cui si riferisce il titolo; alla conoscenza della lingua italiana;

Ritenuto, conformemente alla valutazione espressa in sede di conferenza di servizi nella seduta del 13 maggio 2004, indetta per quanto prescrive l'art. 12, comma 4, del citato decreto legislativo n. 115:

che sussistono i presupposti per il riconoscimento atteso che il titolo posseduto dalla persona interessata comprova una formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 115;

che il riconoscimento, tenuto anche conto dell'esperienza professionale documentata, non debba essere subordinato a misure compensative (art. 6 del citato decreto legislativo n. 115) atteso che: la formazione professionale attestata non verte su materie sostanzialmente diverse da quelle contemplate nella formazione professionale prescritta dalla legislazione vigente; la professione cui si riferisce il riconoscimento non comprende attività che non esistono nella professione corrispondente del Paese che ha rilasciato il titolo;

che la formazione professionale attestata dal titolo non è inferiore, per durata, a quella prevista in Italia (art. 5, comma 2, citato decreto legislativo n. 115);

Decreta:

1. Il titolo di formazione così composto:

diploma di istruzione superiore: «Licenciada en Filososofia y Letras - sección de Filología Inglesa» rilasciato l'11 novembre 1996 dalla Universidad de Castilla - La Mancha (Spagna);

titolo di abilitazione all'insegnamento: «Certificado De Aptitud Pedagógica» rilasciato il 7 marzo 1997 dalla Universidad de Alicante (Spagna) - Instituto De Cencias De La Educación, posseduto da:

cognome: Villena Villena;

nome: Inmaculada;

nata a: Avila (Spagna);

il: 20 aprile 1973;

cittadinanza comunitaria (spagnola),

comprovante una formazione professionale al cui possesso la legislazione dal Paese membro della Comunità europea che lo ha rilasciato subordina l'esercizio della professione di insegnante, costituisce, per la detta persona, ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, titolo di abilitazione all'esercizio, in Italia, della professione di docente nelle scuole di istruzione secondaria nelle classi di concorso:

45/A «Lingua straniera» - inglese;

46/A «Lingue e civiltà straniere» - inglese.

2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 12, comma 7, del citato decreto legislativo n. 115, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 17 maggio 2004

Il direttore generale: CRISCUOLI

04A06858

DECRETO 17 maggio 2004.

Riconoscimento, in favore della cittadina comunitaria prof.ssa Ana Maria Travaglini, di titolo di formazione, acquisito in Paese non comunitario, quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di insegnante, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI

Visti: la legge 7 agosto 1990, n. 241; la legge 19 novembre 1990, n. 341; il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale del 30 gennaio 1998, n. 39; il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286; il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; la legge 28 marzo 2003, n. 53; il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277; il decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 2003, n. 319;

Viste l'istanza, presentata ai sensi degli articoli 1, comma 2, e 37, comma 2, della citata legge n. 286/1998 e dell'art. 49, comma 1, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, di riconoscimento di titolo di formazione professionale per l'insegnamento acquisito in Paese non comunitario dalla persona sotto indicata, nonché la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti prescritti, relativa al detto, del pari sotto indicato titolo di formazione;

Rilevato, in base a quanto comprovato da apposita documentazione, che il riconoscimento è richiesto ai fini dell'esercizio della professione corrispondente a quella cui la persona interessata è abilitata nel Paese che ha rilasciato il titolo;

Rilevato che l'esercizio della professione in argomento è subordinato, sia nell'altro Paese che in Italia, al possesso di una formazione comprendente un ciclo di studi post-secondari di durata minima di tre anni, per cui alla fattispecie si applicano le disposizioni di cui al citato decreto legislativo n. 115/1992 compatibilmente con la natura, la composizione e la durata della formazione professionale conseguita (art. 49, comma 2, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999);

Vista la documentazione prodotta relativa: alle materie sulle quali verte la formazione attestata dal titolo professionale; alle attività comprese nella professione cui si riferisce il titolo; alla conoscenza della lingua italiana; alla esperienza professionale posseduta;

Ritenuto, conformemente alla valutazione espressa in sede di Conferenza di servizi nella seduta del 13 maggio 2004, indetta per quanto prescrivono l'art. 49, comma 3, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 e l'art. 12, comma 4, del citato decreto legislativo n. 115/1992:

che sussistono i presupposti per il riconoscimento atteso che il titolo posseduto dalla persona interessata comprova una formazione professionale adeguata per natura, composizione e durata;

che il riconoscimento non debba essere subordinato a misure compensative atteso che: la formazione attestata non verte su materie sostanzialmente diverse da quelle contemplate nella formazione professionale prescritta dalla legislazione vigente; la professione cui si riferisce il riconoscimento non comprende attività che non esistono nella professione corrispondente del Paese che ha rilasciato il titolo; l'esperienza posseduta integra completa la formazione professionale;

Decreta:

1. Il diploma di istruzione superiore: «Profesora en Letras» rilasciato il 15 ottobre 1986 dalla Pontificia Universidad Catolica Argentina - Santa Maria De Los Buenos Aires - Facultad de Filosofia y Letras, posseduto da:

cognome: Travaglini;

nome: Ana Maria;

nata a: Buenos Aires (Argentina);

il: 12 novembre 1961;

cittadinanza comunitaria (italiana),

comprovante una formazione professionale al cui possesso la legislazione dal Paese lo ha rilasciato (Argentina) subordina l'esercizio della professione di insegnante, costituisce, per la detta persona, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, titolo di abilitazione all'esercizio, in Italia, della professione di docente nelle scuole di istruzione secondaria nelle classi di concorso:

45/A «Lingua straniera» - spagnolo;

46/A «Lingue e civiltà straniere» - spagnolo.

2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 12, comma 7, del citato decreto legislativo n. 115, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 17 maggio 2004

Il direttore generale: CRISCUOLI

04A06859

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 15 giugno 2004.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio A.C.I. - Ufficio provinciale di Salerno.

IL DIRETTORE REGIONALE
PER LA CAMPANIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di legge e dalle norme statutarie e di regolamento citate in nota:

Decreta:

Il mancato funzionamento dell'Ufficio A.C.I. - Ufficio provinciale di Salerno, in data 9, 10 e 11 giugno 2004, per assemblee sindacali del personale.

Motivazioni.

La disposizione di cui al presente atto scaturisce dalla circostanza che le OO.SS. dell'Ufficio provinciale A.C.I. di Salerno hanno indetto tre assemblee sindacali per il personale, in data 9, 10 e 11 giugno 2004, dalle ore 8 alle ore 12,15. Pertanto l'Ufficio in tali date non ha funzionato, come comunicato preventivamente dallo stesso Ufficio A.C.I. di Salerno con nota dell'8 giugno 2004. La Procura generale della Repubblica di Salerno, con nota del 9 giugno 2004, prot. n. 2920/v, div. 3, ha preso atto dell'accadimento ed ha richiesto l'emanazione del presente decreto.

Riferimenti normativi.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13, comma 1);

regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4; art. 7, comma 1);

decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770 e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592;

decreto legislativo n. 32 del 26 gennaio 2001 (*Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001) recante norme sulla proroga dei termini di prescrizione e decadenza per mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari, applicabile anche al pubblico registro automobilistico.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Napoli, 15 giugno 2004

Il direttore regionale: ORLANDI

04A06841

PROVVEDIMENTO 15 giugno 2004.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Reggio Emilia.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELL'EMILIA-ROMAGNA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

È accertato il periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Reggio Emilia, il giorno 28 maggio 2004, dalle ore 10,05 a fine orario, così come autorizzato dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Bologna.

Motivazione.

Causa blocco dei sistemi informatici.

Attribuzioni del direttore regionale:

decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, nel testo modificato dalla legge 2 dicembre 1975, n. 576 e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, modificato dalla legge 18 febbraio 1999, n. 28;

decreto n. 1998/11772/UDG del 28 gennaio 1998;

statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13, comma 1);

regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4; art. 7, comma 1).

Il presente dispositivo sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bologna, 15 giugno 2004

Il direttore regionale: ROSSI

04A06857

UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI TERNI

PROVVEDIMENTO 15 maggio 2004.

Iscrizione della società cooperativa «Arcobaleno services - piccola società cooperativa a r.l. - Onlus», in Terni, nel registro prefettizio delle cooperative della provincia di Terni, sezione produzione e lavoro.

IL PREFETTO

Visto il proprio decreto n. 2598/1° Sett. del 26 settembre 2001, con il quale si stabiliva l'iscrizione della cooperativa «Arcobaleno services - piccola società cooperativa a r.l.», con sede in Terni, via delle Rose n. 11, nel registro prefettizio delle cooperative della provincia di Terni, sezione produzione e lavoro;

Vista la domanda prodotta in data 5 dicembre 2003 del presidente della cooperativa sig. Ottaviani Sandro, con la quale chiede l'iscrizione nel registro prefettizio della cooperativa suddetta, nella duplice sezione produzione e lavoro e cooperazione sociale, a seguito di modifica dello statuto con la denominazione sociale «Arcobaleno services - piccola società cooperativa a r.l. - Onlus»;

Visto il parere della Commissione provinciale delle cooperative, nella seduta dell'11 maggio 2004;

Visto l'art. 1 della legge 2 aprile 1951, n. 302;

Decreta:

La società cooperativa «Arcobaleno services - piccola società cooperativa a r.l. - Onlus», con sede in Terni, via delle Rose n. 11, è iscritta nel registro prefettizio delle cooperative della provincia di Terni nella duplice sezione produzione e lavoro e cooperazione sociale.

Terni, 15 maggio 2004

p. *Il prefetto:* FRANCA

04A06658

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Rettifica al decreto ministeriale concernente il riconoscimento civile dell'estinzione della Parrocchia di S. Anna, in San Giorio di Susa.

Con decreto del Ministero dell'interno in data 12 maggio 2004, la denominazine della località di cui al precedente decreto in data 31 dicembre 2003, il cui estratto è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 46 del 25 febbraio 2004, è rettificata in San Giorio di Susa (Torino).

04A06579

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Bollettino ufficiale della Lotteria nazionale del Gran Premio di F.2000 di Monza e della Festa dei 4 Altari di Torre del Greco - manifestazione 2004 - estrazione 1º luglio 2004.

Elenco dei biglietti vincenti i premi della Lotteria nazionale del Gran Premio di F.2000 di Monza e della festa dei 4 Altari di Torre Del Greco - manifestazione 2004 - avvenuta in Roma il 1º luglio 2004:

premi di prima categoria:

1) biglietto serie A n. 45585 di € 1.000.000,00 abbinato al Gran Premio di F.2000 di Monza;

2) biglietto serie F n. 31292 di € 150.000,00 abbinato alla festa dei 4 Altari di Torre del Greco;

premi ai venditori dei biglietti vincenti:

1) biglietto serie A 45585 € 1.000,00;

2) biglietto serie F 31292 € 500,00.

I premi dei biglietti vincenti sono pagati, previe le necessarie verifiche, dal Consorzio lotterie nazionali, agli esibitori dei biglietti.

I biglietti vincenti, integri ed in originale, devono essere presentati presso uno sportello di Banca Intesa o presso l'ufficio premi del Consorzio lotterie nazionali - via Mosca, 9 - 00142 Roma - o, in alternativa, fatti pervenire, a rischio del possessore, al suindicato ufficio premi, a mezzo raccomandata a/r, indicando le generalità, l'indirizzo del richiedente e le modalità di pagamento richiesto (assegno circolare, bonifico bancario o postale).

I premi devono essere presentati o fatti pervenire entro il centottantesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Bollettino ufficiale dell'estrazione.

04A06947

MINISTERO DELLA SALUTE

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Soclonat»

Estratto provvedimento n. 171 del 25 marzo 2004

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Mediolanum Farmaceutici S.p.a., con sede in via San G. Cottolengo, 15, Milano, con codice fiscale 01689550158.

Medicinale: SOCLONAT.

Confezione A.I.C.:

n. 034965018 - «100 mg/3,3 ml soluzione iniettabile» 6 fiale (sospesa);

n. 034965020 - «300mg/10 ml soluzione per infusione endovenosa» fiale (sospesa);

n. 034965032 - «100 mg/3,3 ml soluzione iniettabile» 12 fiale (sospesa).

È ora trasferita alla società:

T B Technologv S.r.l, con sede in via Ugo Foscolo, 25, Pavia, con codice fiscale 02015580182.

I lotti del medicinale, già prodotti a nome del vecchio titolare, possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente decreto ha effetto dal giorno successvo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A06839

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Voluven»

Estratto provvedimento UPC/II/1543 del 17 giugno 2004

Specialità medicinale: VOLUVEN.

Confezioni:

A.I.C. n. 034660011/M - soluzione per infusione 10 flaconi vetro 250 ml;

A.I.C. n. 034660023/M - soluzione per infusione 10 flaconi vetro 500 ml;

A.I.C. n. 034660035/M - soluzione per infusione 10 sacche freeflex (polyolefine) 250 ml con sovrasacca;

A.I.C. n. 034660047/M - soluzione per infusione 20 sacche freeflex (polyolefine) 250 ml con sovrasacca;

A.I.C. n. 034660050/M - soluzione per infusione 10 sacche freeflex (polyolefine) 500 ml con sovrasacca;

A.I.C. n. 034660062/M - soluzione per infusione 10 sacche freeflex (polyolefine) 500 ml con sovrasacca;

A.I.C. n. 034660074/M - soluzione per infusione 40 sacche freeflex (polyolefine) 250 ml senza sovrasacca;

A.I.C. n. 034660086/M - soluzione per infusione 20 sacche freeflex (polyolefine) 500 ml senza sovrasacca;

A.I.C. n. 034660098/M - soluzione per infusione 25 sacche PVC 250 ml;

A.I.C. n. 034660100/M - soluzione per infusione 15 sacche PVC 500 ml.

Titolare A.I.C.: Fresenius Kabi Italia S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: DE/H/0223/001/W009.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: modifica al riassunto delle caratteristiche del prodotto nella sezione 4.2 e 4.4

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale in questione deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, e per il foglio illustrativo dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore del presente provvedimento.

I lotti già prodotti non possono essere dispensati al pubblico a partire dal centoventesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A06823

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Trozocina»

Estratto provvedimento A.I.C. n. 621 del 18 giugno 2004

Medicinale: TROZOCINA.

Titolare A.I.C.: Sigma-Tau Industrie Farmaceutiche Riunite S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Roma, viale Shakespeare, 47 - CAP 00144, Italia, codice fiscale 00410650584.

Variazione A.I.C.: modifica schema posologico.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata:

si autorizza la modifica dello schema posologico per li trattamento dell'otite media acuta nei bambini relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 027948052 - «200 mg/5 ml polvere per sospensione orale» 1 flacone da 38 ml.

I lotti già prodotti possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dello Repubblica italiana.

04A06838

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Serpax»

Estratto provvedimento A.I.C. n. 623 del 18 giugno 2004

Medicinale: SERPAX.

Titolare A.I.C.: Wyeth Medica Ireland, con sede legale e domicilio fiscale in CO. Kildare, Little Connell Newbridge, Irlanda (IE).

Variazione A.I.C.: modifica standard terms.

Sono autorizzate le modifiche della denominazione delle confezioni, già registrate, di seguito indicate:

A.I.C. n. 020835031 - 20 compresse 15 mg varia a: «15 mg compresse» 20 compresse.

. Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A06837

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Vancocina A.P.»

Estratto provvedimento A.I.C. n. 624 del 18 giugno 2004

Titolare A.I.C.: Eli Lilly Italia S.p.a., con sede legate e domicilio fiscale in Sesto Fiorentino - Firenze, via Gramsci, 731/733 - c.a.p. 50019 Italia, codice fiscale 00426150488.

Medicinale: VANCOCINA A.P.

Variazione A.I.C.: modifica standard terms.

Sono autorizzate le modifiche della denominazione delle confezioni, già registrate, di seguito indicate:

A.I.C. n. 01634029 - «500 mg polvere per soluzione per infusione endovenosa» 1 flacone varia a: «500 mg polvere per soluzione orali e per infusione» 1 flacone;

A.I.C. n. 016334066 - «1 g polvere per soluzione per infusione endovenosa» 1 flacone varia a: «1 g polvere per soluzione orale e per infusione» 1 flacone;

A.I.C. n. 016334068 - «1 g polvere e solvente per soluzione per infusione endovenosa» 1 flacone + 1 sacca sharpbag solvente 250 ml + deflussore normoset varia a: «1 g polvere e solvente per soluzione per infusione» 1 flacone + 1 sacca sharpbag solvente 250 ml + deflussore normoset (sospesa).

Il presente provvedimento sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Per la confezione «1 g polvere e solvente per soluzione per infusione endovenosa» 1 flacone, 1 sacca sharpbag solvente 250 ml + deflussore normoset» (A.I.C. n. 016334068), sospesa per mancata commercializzazione, l'efficacia del presente provvedimento decorrerà dalla data di entrata in vigore del decreto di revoca della sospensione.

04A06856

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Virlix»

Estratto provvedimento A.I.C. n. 628 del 18 giugno 2004

Medicinale: VIRLIX.

Titolare A.I.C.: Mediolanum Farmaceutici S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via San G. Cottolengo n. 15, c.a.p. 20143 Italia, codice fiscale 01689550158.

Variazione A.I.C.:

modifica stampati su richiesta ditta;

modifica della posologia e del modo di somministrazione (B13).

L'autorizzazione del medicinale: «Virlix» è modificata come di seguito indicata:

È approvata la modifica degli stampati. La modifica riguarda il paragrafo 4.2 posologia e modo di somministrazione del riassunto delle caratteristiche del prodotto in cui viene aggiunto il seguente testo:

«pazienti anziani: sulla base dei dati disponibili, nei soggetti anziani con funzionalità renale normale non risulta necessaria alcuna riduzione della dose.

pazienti con insufficienza renale di grado da moderato a grave: nei pazienti adulti la posologia deve essere adattata in base alla funzionalità renale:

moderato CLcr = 30-49 ml/min - 5 mg una volta al giorno;

grave CLcr < 30 ml/min - 5 mg una volta ogni due giorni.

Nei pazienti pediatrici affetti da insufficienza renale, la dose dovra essere adattata individualmente, tenendo in considerazione la clearance renale e il peso corporeo del paziente;

pazienti con insufficienza epatica: i pazienti affetti solo da insufficienza epatica lieve non necessitano di alcun adattamento della posologia. La dose deve essere dimezzata nei pazienti con insufficienza di grado moderato e grave.

Pazienti con insufficienza epatica e renale: si raccomanda un adattamento della posologia come descritto nel paragrafo Pazienti con insufficienza renale».

- al punto 4.8: «effetti indesiderati» viene aggiunta la frase: «Sono stati segnalati rari casi di epatite e di alterazioni della funzione epatica»: Sono inoltre autorizzate le modifiche dei paragrafi: 4.3 controindicazioni, 4.4 speciali avvertenze e precauzioni per l'uso, 4.5 interazioni, 4.6 gravidanza e allattamento, 4.7 effetti sulla capacità di guidare e usare macchinari, 4.8 effetti indesiderati, 4.9 sovradosaggio. 5.1 proprietà farmacodinamiche, 5.2 proprietà farmacocinetiche, 5.3 Dati preclinici di sicurezza. I nuovi stampati corretti e approvati sono allegati al presente provvedimento.

Relativamente ale confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 027811025 - «10 mg/1 ml gocce orali soluzione» 1 flacone da 20 ml;

A.I.C. n. 027811037- «20 compresse 10 mg».

È inoltre modificata, secondo l'adeguamento agli standard terms, la denominazione della confezione come di seguito indicata:

da: A.I.C. n. 027811037 - «20 compresse 10 mg»;

a A.I.C. n. 027811037- «10 mg compresse rivestite con film» 20 compresse.

I lotti già prodotti possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

da: A.I.C. n. 027811037 - «20 compresse 10 mg»;

a: A.I.C. n. 027811037- «10 mg compresse rivestite con film» 20 compresse.

I lotti già prodotti possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A06855

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Famodil»

Estratto provvedimento A.I.C. n. 629 del 18 giugno 2004

Medicinale: FAMODIL.

Titolare A.I.C.: Sigma-Tau industrie farmaceutiche riunite S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Roma, viale Shakespeare n. 47 - c.a.p. 00144, Italia, codice fiscale 00410650584.

Variazione A.I.C.: riduzione del periodo di validità (B11).

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata: si autorizza la riduzione del periodo di validità da quattro anni a tre anni relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 025924010 - 10 compresse 40 mg;

A.I.C. n. 025924022 - 20 compresse 20 mg.

Sono, inoltre, autorizzate le modifiche della denominazione delle confezioni, già registrate, di seguito indicate:

A.I.C. n. 025924010 - «40 mg compresse» 10 compresse;

A.I.C. n. 025924022 - «20 mg compresse» 20 compresse.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino a tre anni dalla data di produzione. Le confezioni che risultano prodotte da oltre tre anni devono essere ritirate immediatamente dal commercio.

Il presente provvedimento ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A06854

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Ringer»

Estratto provvedimento A.I.C. n. 630 del 18 giugno 2004

Medicinale: RINGER.

Titolare A.I.C.: Fresenius Kabi Italia S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Isola della Scala - Verona, via Camagre, 41 - 43, cap 37063, Italia, codice fiscale 00227080231.

Variazione A.I.C.: adeguamento agli standard terms.

Sono autorizzate le modifiche della denominazione delle confezioni, già registrate, di seguito indicate:

A.I.C. n. 030771125/G - «soluzione perfusionale» 1 sacca freeflex di tipo SF 150 (con sovrasacca) da 50 ml varia a: «soluzione per infusione» 1 sacca freeflex (con sovrasacca) da 50 ml;

A.I.C. n. 030771137/G - «soluzione perfusionale» 1 sacca freeflex di tipo SF 150 (con sovrasacca) da 100 ml varia a: «soluzione per infusione» 1 sacca freeflex (con sovrasacca) da 100 ml;

A.I.C. n. 030771149/G - «soluzione perfusionale» 1 sacca freeflex di tipo SF 150 da 250 ml varia a: «soluzione per infusione» 1 sacca freeflex da 250 ml;

A.I.C. n. 030771152/G - «soluzione perfusionale» 1 sacca freeflex di tipo SF 150 da 500 ml varia a: «soluzione per infusione» 1 sacca freeflex da 500 ml;

A.I.C. n. 030771164/g - «soluzione perfusionale» 1 sacca freeflex di tipo SF 150 da 1000 ml varia a: «soluzione per infusione» 1 sacca freeflex da 1000 ml.

I lotti già prodotti possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

04A06853

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Acqua per preparazioni iniettabili».

Estratto provvedimento A.I.C. n. 631 del 18 giugno 2004

Medicinale: ACQUA PER PREPARAZIONI INIETTABILI.

Titolare A.I.C.: Fresenius Kabi Italia S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Isola della Scala - Verona, via Camagre, 41 - 43, cap 37063, Italia, codice fiscale 00227080231.

Variazione A.I.C.: adeguamento agli standard terms.

Sono autorizzate le modifiche della denominazione delle confezioni, già registrate, di seguito indicate:

A.I.C. n. 031917521/G - «soluzione per infusione endovenosa» 1 sacca freeflex D (con sovrasacca) da 50 ml varia a: «solvente per uso parenterale» 1 sacca freeflex (con sovrasacca) da 50 ml;

A.I.C. n. 031917533/G - «soluzione per infusione endovenosa» 1 sacca freeflex D (con sovrasacca) da 100 ml varia a: «solvente per uso parenterale» 1 sacca freeflex (con sovrasacca) da 100 ml;

A.I.C. n. 031917545/G - «soluzione per infusione endovenosa» 1 sacca freeflex D (con sovrasacca) da 250 ml varia a: «solvente per uso parenterale» 1 sacca freeflex da 250 ml;

A.I.C. n. 031917558/G - «soluzione per infusione endovenosa» 1 sacca freeflex D C con sovrasacca) da 500 ml varia a: «solvente per uso parenterale» 1 sacca freeflex da 500 ml;

A.I.C. n. 031917560/G - «soluzione per infusione endovenosa» 1 sacca freeflex D (con sovrasacca) da 1000 ml varia a: «solvente per uso parenterale» 1 sacca freeflex da 1000 ml.

I lotti già prodotti possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

04A06852

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Glucosio con sodio cloruro».

Estratto provvedimento A.I.C. n. 632 del 18 giugno 2004

Medicinale: GLUCOSIO CON SODIO CLORURO.

Titolare A.I.C.: Fresenius Kabi Italia S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Isola della Scala - Verona, via Camagre, 41 - 43, cap 37063, Italia, codice fiscale 00227080231.

Variazione A.I.C.: adeguamento agli standard terms.

Sono autorizzate le modifiche della denominazione delle confezioni, già registrate, di seguito indicate:

A.I.C. n. 031386345/G - «2,5% + 0,45% III soluzione per infusione endovenosa» 1 sacca freeflex (con sovrasacca) da 50 ml varia a: «2,5% + 0,45% III soluzione per infusione» 1 sacca freeflex (con sovrasacca) da 50 ml;

A.I.C. n. 031386358/G - «2,5% + 0,45% III soluzione per infusione endovenosa» 1 sacca freeflex (con sovrasacca) da 100 ml varia a: «2,5% + 0,45% III soluzione per infusione» 1 sacca freeflex (con sovrasacca) da 100 ml;

A.I.C. n. 031386360/G - «2,5% + 0,45% III soluzione per infusione endovenosa» 1 sacca freeflex da 250 ml varia a: «2,5% + 0,45% III soluzione per infusione» 1 sacca freeflex da 250 ml;

A.I.C. n. 031386372/G - «2,5% + 0,45% III soluzione per infusione endovenosa» 1 sacca freeflex da 500 ml varia a: «2,5% + 0,45% III soluzione per infusione» 1 sacca freeflex da 500 ml;

A.I.C. n. 031386384/G - «2,5% + 0,45% III soluzione per infusione endovenosa» 1 sacca freeflex di tipo SF 150 da 1000 ml varia a: «2,5% + 0,45% III soluzione per infusione» 1 sacca freeflex di tipo SF da 1000 ml.

I lotti già prodotti possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

04A06851

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Levovist»

Estratto provvedimento A.I.C. n. 633 del 18 giugno 2004

Medicinale: LEVOVIST.

Titolare A.I.C.: Schering A.G., con sede legale e domicilio fiscale in Berlino, Mullerstrasse, 178, Germania (DE).

Variazione A.I.C.: modifica/aggiunta indicazione terapeutica. Adeguamento termini standard.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata: si autorizza l'estensione delle indicazioni terapeutiche.

Le indicazioni terapeutiche ora autorizzate sono: «esami ecografici Doppler mono e bidimensionali del flusso ematico in pazienti che presentano un segnale Doppler di intensità insufficiente.

Ecocardiografia B-Mode.

Tecnologie di Harmonic Imaging: in pazienti nei quali l'imaging armonico trans-toracico convenzionale abbia fornito immagini di scarsa qualità.

Nel follow-up della diagnosi di reflusso vescico-uretrale (RVU) in pediatria mediante ecografia B-Mode minzionale, quando nelle precedenti fasi sia risultata rilevante l'esposizione a radiazioni ionizzanti».

Sono, inoltre, autorizzate le modifiche della denominazione delle confezioni, di seguito indicate:

A.I.C. n. 031110012 - 1 flac. 4 gr + 1 fl. 20 ml + kit prelievo + siringa» varia a: «999 mg + 1 mg polvere e solvente per sospensione iniettabile» 1 flaconcino polvere 4 g + 1 fiala 20 ml acqua p.p.i. + 1 siringa monouso tarata + 1 dispositivo di prelievo;

A.I.C. n. 031110024 - «1 flac 2,5 g + 1 fl 20 ml + kit prelievo + siringa» varia a: «999 mg + 1 mg polvere e solvente per sospensione iniettabile» 1 flaconcino polvere 2,5 g + 1 fiala 20 ml acqua p.p.i. + 1 siringa monouso tarata + 1 dispositivo di prelievo.

I lotti già prodotti possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A06850

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Alendros»

Estratto provvedimento A.I.C. n. 634 del 18 giugno 2004

Medicinale: ALENDROS.

Titolare A.I.C.: Abiogen Pharma S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Ospedaletto - Pisa, via Meucci, 36, cap 56014, Italia, codice fiscale 05200381001.

Variazione A.I.C.: aggiunta/modifica (esclusa eliminazione) delle indicazioni terapeutiche

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata: si autorizza l'estensione delle indicazioni terapeutiche.

Le nuove indicazioni terapeutiche ora autorizzate sono:

Alendros è indicato:

nel trattamento dell'osteoporosi nelle donne in età postmenopausale e negli uomini;

nel trattamento e nella prevenzione dell'osteoporosi indotta dai glicocorticoidi (GIOP) in uomini e donne.

Sono autorizzate le modifiche degli stampati. I nuovi stampati corretti ed approvati sono allegati al presente provvedimento,

relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 029051036 - «10 mg compresse» 14 compresse.

I lotti già prodotti possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A06849

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Redoxon»

Estratto provvedimento A.I.C. n. 635 del 18 giugno 2004

Medicinale: REDOXON.

Titolare A.I.C.: Roche S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, piazza Durante, 11, cap 20131, Italia, codice fiscale 00747170157.

Variazione A.I.C.: altre modifiche di eccipienti che non influenzano la biodisponibilità (B13).

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata: è approvata la modifica eccipienti. Per la confezione A.I.C. n. 005064148 - «1 g compresse effervescenti» 10 compresse effervescenti all'arancia senza zucchero.

La composizione varia da:

principio attivo: invariato;

eccipienti: Sodio bicarbonato 600 mg - Acido citrico anidro 460 mg - Sodio carbonato anidro 50 mg - Sodio cloruro 20 mg - Acesulfame potassio 15 mg - Aspartame 15 mg - Aroma arancia 95 mg - Aroma mandarino 10 mg - Sorbitolo 655 mg - Beta-carotene 1% (E160a) 100 mg. Peso complessivo 3020 mg;

a:

principio attivo: invariato;

eccipienti: Sodio bicarbonato 1000 mg - Acido citrico anidro 960 mg - Sodio carbonato anidro 70 mg - Acido malico 295 mg - Isomalto 900 mg - Sodio cloruro 20 mg - Acesulfame potassio 20 mg - Aspartame 20 mg -Aroma arancia 105 mg - Aroma mandarino 10 mg - Beta-carotene 1% CWS 100 mg - Sorbitolo (eliminato) - Betacarotene 1% (E160a) (eliminato). Peso complessivo 4500 mg.

Per la confezione A.I.C. n. 005064175 - «1 g compresse effervescenti» 10 compresse effervescenti al limone senza zucchero.

La composizione varia da:

principio attivo: invariato;

eccipienti: Sodio bicarbonato 600 mg - Acido citrico anidro 460 mg - Sodio carbonato anidro 50 mg - Sodio cloruro 20 mg - Acesulfame potassio 15 mg - Aspartame 15 mg - Aroma limone 70 mg - Olio vegetale adsorbato 25 mg - Sorbitolo 659,85 mg - Aroma arancia 35 mg - Riboflavina sodio fosfato (E101) 0,15 mg. Peso complessivo 2950 mg.

a:

principio attivo: invariato;

eccipienti: Sodio bicarbonato 1000 mg - Acido citrico anidro 1100 mg - Sodio carbonato anidro 70 mg - Acido malico 100 mg - Isomalto 1169,7 mg - Sodio cloruro 20 mg - Acesulfame potassio 20 mg - Aspartame 20 mg - Aroma limone 75 mg - Olio vegetale adsorbato 25 mg - Riboflavina 0,3 mg - Sorbitolo (eliminato) - Aroma arancia (eliminato) - Riboflavina sodio fosfato (eliminato). Peso complessivo 4600 mg.

La validità è di tre anni dalla data di fabbricazione per entrambe le formulazioni (arancia e limone), con particolare precauzione per la conservazione al fine di tenere il contenitore al riparo dall'umidità: conservare il contenitore ben chiuso in luogo asciutto.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A06848

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Tachipirina»

Estratto provvedimento A.I.C. n. 636 del 18 giugno 2004

Medicinale: TACHIPIRINA.

Titolare A.I.C.: AZ Chim. Riun. Angelini Francesco Acraf S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Roma - viale Amelia n. 70 - c.a.p. 00181 - Italia, codice fiscale n. 03907010585.

Variazione A.I.C.: modifica degli eccipienti.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata: modifica degli eccipienti: principio attivo invariato.

Eccipienti:

da: acido citrico 1500 mg, sodio carbonato 900 mg, sodio bicarbonato 500 mg, sorbitolo 405 mg, sodio benzoato 95 mg, aroma di arancio 50 mg, acesulfame k 40 mg, dimeticone 6 mg, sodio decusato 4 mg;

a: acido citrico 1300 mg, sodio carbonato 500 mg, sodio bicarbonato 1000 mg, sorbitolo 550 mg, sodio benzoato 50 mg, aroma di arancio 50 mg, acesulfame k 40 mg, dimeticone 6 mg, sodio decusato 4 mg,

relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 012745143 - «1000 mg compresse effervescenti divisibili» 12 compresse.

I lotti già prodotti possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A06847

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Sodio cloruro»

Estratto provvedimento A.I.C. n. 637 del 18 giugno 2004

Medicinale: SODIO CLORURO.

Titolare A.I.C.: Fresenius Kabi Italia S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Isola della Scala - Verona, via Camagre n. 41 - 43, cap 37063, Italia, codice fiscale 00227080231.

Variazione A.I.C.: adeguamento agli standard terms.

Sono autorizzate le modifiche della denominazione delle confezioni, già registrate, di seguito indicate:

A.I.C. n. 031938259/G - «0,9% soluzione per infusione endovenosa» 1 sacca freeflex (con sovrasacca) da 50 varia a: «0,9% soluzione per infusione» 1 sacca freeflex (con sovrasacca) da 50 ml;

A.I.C. n. 031938261/G - «0,9% soluzione per infusione endovenosa» 1 sacca freeflex (con sovrasacca) da 100 ml varia a: «0,9% soluzione per infusione» 1 sacca freeflex (con sovrasacca) da 100 ml;

A.I.C. n. 031938273/G - «0,9% soluzione per infusione endovenosa» 1 sacca freeflex da 250 ml varia a: «0,9% soluzione per infusione» 1 sacca freeflex da 250 ml;

A.I.C. n. 031938285/G - «0,9% soluzione per infusione endovenosa» 1 sacca freeflex da 500 ml varia a: «0,9% soluzione per infusione» 1 sacca freeflex da 500 ml;

A.I.C. n. 031938297/G - «0,9% soluzione per infusione endovenosa» 1 sacca freeflex da 1000 ml varia a: «0,9% soluzione per infusione» 1 sacca freeflex da 1000 ml.

I lotti già prodotti possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

04A06846

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Lorazepam»

Estratto provvedimento A.I.C. n. 638 del 18 giugno 2004

Medicinale: LORAZEPAM.

Titolare A.I.C.: Dorom S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Rozzano - Milano, via Volturno n. 48 - Quinto de' Stampi - cap 20089 - Italia, codice fiscale n. 09300200152.

Variazione A.I.C.: riduzione del periodo di validità.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata: si autorizza la riduzione del periodo di validità da cinque a due anni con conservazione a temperatura non superiore a 25ºC, relativamente alle confezioni sottoelencate:

«1 mg compresse» 20 compresse - A.I.C. n. 033227012/G;

«2,5 mg compresse» 20 compresse - A.I.C. n. 033227024/G.

Le confezioni che risultano prodotte da oltre due anni devono essere ritirate immediatamente dal commercio.

I lotti ancora validi potranno rimanere in commercio improrogabilmente per ulteriori centoventi giorni con l'impegno della ditta a ritirare nell'arco di tale periodo i lotti che progressivamente arriveranno al termine del periodo di validità.

Il presente provvedimento ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A06845

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Lorans»

Estratto provvedimento A.I.C. n. 642 del 18 giugno 2004

Medicinale: LORANS.

Titolare A.I.C.: Schwarz Pharma S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Gadames snc, c.a.p. 20100, Italia, codice fiscale n. 07254500155.

Variazione A.I.C.: riduzione del periodo di validità (B11).

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata: si autorizza la riduzione del periodo di validità da cinque a due anni.

Si autorizza altresì la modifica delle condizioni di conservazione a: «non conservare a temperatura superiore a 25 ºC»,

relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 023001023 - «1 mg compresse» 30 compresse;

A.I.C. n. 023001047 - «2,5 mg compresse» 30 compresse;

A.I.C. n. 023001086 - «1 mg compresse» 20 compresse;

A.I.C. n. 023001098 - «2,5 mg compresse» 20 compresse.

Le confezioni che risultano prodotte da oltre due anni devono essere ritirate immediatamente dal commercio.

I lotti ancora validi potranno rimanere in commercio improrogabilmente per ulteriori centoventi giorni, con l'impegno della ditta a ritirare nell'arco di tale periodo i lotti che progressivamente arriveranno al termine del periodo di validità.

Il presente provvedimento ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A06844

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Venbig»

Estratto provvedimento A.I.C. n. 644 del 18 giugno 2004

Medicinale: VENBIG.

Titolare A.I.C.: Kerion S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Barga - Lucca, località Ai Conti - frazione Castel Vecchio Pascoli - cap 55020, Italia, codice fiscale n. 01779530466.

Variazione A.I.C.: aggiunta/modifica (esclusa eliminazione) delle indicazioni terapeutiche.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata: si autorizza l'estensione delle indicazioni terapeutiche. Le nuove indicazioni ora autorizzate sono: «Profilassi delle recidive dell'epatite B dopo trapianto di fegato in pazienti portatori dell'antigene di superficie del virus dell'epatite B. In tutti i casi in cui è indicata l'immunoprofilassi passiva dell'epatite virale di tipo B»,

relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 026415048 - «500 u.i. polvere e solvente per soluzione per infusione endovenosa» 1 flacone polvere 20 ml + 1 flacone solvente 10 ml.

È, inoltre, autorizzata la modifica della denominazione della confezione, già registrata, di seguito indicata: A.I.C. n. 026415048 - «500 u.i. polvere e solvente per soluzione per infusione endovenosa» 1 flacone polvere 20 ml + 1 flacone solvente 10 ml varia a «500 u.i./10 ml polvere e solvente per soluzione per infusione» 1 flacone da 500 u.i. + 1 flacone solvente da 10 ml.

I lotti già prodotti possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A06826

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Pentrexyl»

Estratto provvedimento A.I.C. n. 645 del 18 giugno 2004

Medicinale: PENTREXYL.

Titolare A.I.C.: Bristol Myers Squibb S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Sermoneta - Latina, via del Murillo km 2,800 - cap 04010, Italia, codice fiscale n. 00082130592.

Variazione A.I.C.:

modifica stampati;

modifica della posologia e del modo di somministrazione;

eliminazione di un'indicazione.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata: si autorizza la modifica degli stampati, la modifica riguarda i seguenti paragrafi del RCP: 4.1 indicazioni terapeutiche, 4.2 posologia e modo di somministrazione, 4.4 speciali avvertenze e precauzioni dell'uso, 5.1 proprietà farmacodinamiche. In particolare l'eliminazione di alcune indicazioni terapeutiche con la modifica del paragrafo 4.1 del RCP come di seguito indicata, da: «Infezioni sostenute da germi Gram-positivi e Gram-negativi sensibili all'antibiotico: infezioni delle vie respiratorie, gastrointestinali, biliari, genito-urinarie. Infezioni varie: endocarditi, pericarditi, sifilide, febbre reumatica, trattamento pre-post operatorio, ferite infette, piodermiti, erisipela»; a: «Infezioni sostenute da germi Gram-positivi e Gram-negativi sensibili all'antibiotico: infezioni delle vie respiratorie, gastrointestinali, genito-urinarie. Infezioni varie: endocarditi, ferite infette, piodermiti, erisipela».

Inoltre relativamente al paragrafo 4.2 del RCP posologia e modo di somministrazione, le posologie sono state raggruppate nei seguenti gruppi: infezioni delle vie respiratorie e tessuti molli, infezioni gastrointestinali e genito-urinarie, uretriti da N. gonorrhoeae ed endocarditi.

La posologia in pazienti con disfunzione renale è definita e rapportata alla clearance della creatinina, definendo anche l'intervallo tra dosi successive.

È stata apportata una revisione dei regimi posologici pediatrici in gocce per rendere più agevole la somministrazione, facendo riferimento al peso del bambino e all'infezione da trattare,

relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 022399024 - 12 capsule 250 mg;

A.I.C. n. 022399048 - 12 capsule 500 mg;

A.I.C. n. 022399051 - bb sospensione 10 ml 10%;

A.I.C. n. 022399063 - os sospensione 60 ml 2,5%;

A.I.C. n. 022399075 - os sospensione 60 ml 5%;

A.I.C. n. 022399099 - im 1fl + 1f 250 mg;

A.I.C. n. 022399101 - im 1fl + 1f 500 mg;

A.I.C. n. 022399113 - im 1fl + 1f 1g.

Sono, inoltre, autorizzate le modifiche della denominazione delle confezioni, già registrate, di seguito indicate:

A.I.C. n. 022399024 - 12 capsule 250 mg varia a: «250 mg capsule rigide» 12 capsule;

A.I.C. n. 022399048 - 12 capsule 500 mg varia a: «500 mg capsule rigide» 12 capsule;

A.I.C. n. 022399051 - bb sospensione 10 ml 10% varia a: «bambini polvere per sospensione orale» 1 flacone da 10 ml;

A.I.C. n. 022399063 - os sospensione 60 ml 2,5% varia a: «125 mg/5 ml polvere per sospensione orale» 1 flacone a 60 ml;

A.I.C. n. 022399075 - os sospensione 60 ml 5% varia a: «250 mg/5 ml polvere per sospensione orale» 1 flacone da 60 ml;

A.I.C. n. 022399099 - im 1fl + 1f 250 mg varia a: «250 mg/2 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile» 1 flaconcino polvere + 1 fiala solvente la 2 ml;

A.I.C. n. 022399101 - im 1fl + 1f 500 mg varia a: «500 mg/2 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile» 1 flaconcino polvere + 1 fiala solvente a 2 ml;

A.I.C. n. 022399113 - im 1fl + 1f 1g varia a: «1 g/3 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile» 1 flaconcino polvere + 1 fiala solvente da 3 ml.

I lotti già prodotti possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento ha effetto dal giorno successivo della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A06827

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Imigran»

Estratto decreto UPC/II/1544 del 18 giugno 2004

Specialità medicinale: IMIGRAN.

Confezioni:

A.I.C. n. 027975123/M - 2 spray nasale monodose 10 mg;

A.I.C. n. 027975135/M - 2 spray nasale monodose 20 mg;

A.I.C. n. 027975147/M - 6 spray nasale monodose 20 mg.

Titolare A.I.C.: Glaxosmithkline S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: NL/H/0115/001-002/W019.

Tipo di modifica: modifica schema posologico.

Modifica apportata: inserimento della posologia negli adolescenti con modifiche nella sezione 4.2 e 5.2 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e conseguenti modifiche nel foglio illustrativo.

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale in questione deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, e per il foglio illustrativo dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore del presente provvedimento.

I lotti già prodotti non possono essere dispensati al pubblico a partire dal trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Il presente provvedimento ha effetto dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A06816

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Influvac S»

Estratto provvedimento UPC/II/1545 del 18 giugno 2004

Specialità medicinale: INFLUVAC S. Confezioni:

028851133/M - 1 fiala siringa preriempita 0,5 ml;

028851145/M - 10 fiale siringhe preriempite 0,5 ml.

Titolare A.I.C.: Solvay Pharmaceuticals B.V.

N. procedura mutuo riconoscimento: NL/H/0137/001/II/19 e 20;

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: eliminazione del tiomersale dalla formulazione con modifiche conseguenti ed armonizzazione del riassunto delle caratteristiche del prodotto dei vaccini influenzali.

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale in questione deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, e per il foglio illustrativo e le etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore del presente provvedimento.

I lotti già prodotti non possono essere dispensati al pubblico a partire dal sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Il presente provvedimento ha effetto dalla data della sua pubbblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A06818

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Dovobet»

Estratto provvedimento UPC/II/1546 del 18 giugno 2004

Specialità medicinale: DOVOBET.

Confezioni:

A.I.C. n. 035675014/M - tubo in alluminio da 3 g di unguento;

A.I.C. n. 035675026/M - tubo in alluminio da 15 g di unguento;

A.I.C. n. 035675038/M - tubo in alluminio da 30 g di unguento;

A.I.C. n. 035675040/M - tubo in alluminio da 60 g di unguento;

A.I.C. n. 035675053/M - tubo in alluminio da 100 g di unguento;

A.I.C. n. 035675065/M - tubo in alluminio da 120 g di unguento;

A.I.C. n. 035675077/M - tubo in polietilene da 3 g di unguento;

A.I.C. n. 035675089/M - tubo in polietilene da 15 g di unguento;

A.I.C. n. 035675091/M - tubo in polietilene da 30 g di unguento;

A.I.C. n. 035675103/M - tubo in polietilene da 60 g di unguento;

A.I.C. n. 035675115/M - tubo in polietilene da 100 g di unguento;

A.I.C. n. 035675127/M - tubo in polietilene da 120 g di unguento.

Titolare A.I.C.: Leo Pharmaceutical Products LTD.

Numero procedura mutuo riconoscimento: DK/H/0279/001/W003.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: modifica al riassunto delle caratteristiche del prodotto nella sezione 4.8.

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale in questione deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, e per il foglio illustrativo dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore del presente provvedimento.

I lotti già prodotti non possono essere dispensati al pubblico a partire dal sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Il presente provvedimento ha effetto dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A06815

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune specialità medicinali per uso umano.

Estratto decreto n. 286 del 21 giugno 2004

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei sotto elencati medicinali fino ad ora registrati a nome della società Farma 3 S.r.l., con sede in via Solferino, 42 - Meda (Milano), con codice fiscale 04434210151.

Medicinale: FOSFATO SODICO ACIDO.

Confezione: A.I.C. n. 030489013/G - clisma flacone 120 ml.

Medicinale: GLICEROLO.

Confezioni:

A.I.C. n. 030497010\G - 6 supposte 750 mg;

A.I.C. n. 030497022\G - 6 supposte 1500 mg;

A.I.C. n. 030497034\G - 12 supposte 1500 mg;

A.I.C. n. 030497046\G - 18 supposte 1500 mg;

A.I.C. n. 030497059\G - 6 supposte 2500 mg;

A.I.C. n. 030497061\G - 12 supposte 2500 mg;

A.I.C. n. 030497073\G - 18 supposte 2500 mg;

A.I.C. n. 030497085\G - 6 microclismi 3 ml.

Medicinale: GLICEROLO CAMOMILLA E MALVA.

Confezioni:

A.I.C. n. 030505010\G - «3 g soluzione rettale» 6 contenitori monodose;

A.I.C. n. 030505022\G - 6 microclismi 6 g;

A.I.C. n. 030505034\G - «9 g soluzione rettale» 6 contenitori monodose,

è ora trasferita alla società: Pharma 30 S.r.l, con sede in via Bernardi, 1 - Rubano (Padova), con codice fiscale 03869620280.

I lotti dei medicinali, già prodotti a nome del vecchio titolare, possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente decreto ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A06840

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Decadron»

Estratto decreto n. 287 del 21 giugno 2004

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Merck Sharp e Dohme (Italia) S.p.a., con sede in via G. Fabbroni, 6 - Roma, con codice fiscale n. 00422760587:

Medicinale: DECADRON.

Confezioni:

A.I.C. n. 014729014 - «0,5 mg compresse» 10 compresse;

A.I.C. n. 014729038 - «0,75 mg compresse» 10 compresse;

A.I.C. n. 014729077 - «4 mg soluzione iniettabile» 1 fiala;

A.I.C. n. 014729089 - «8 mg soluzione iniettabile» 1 fiala,

è ora trasferita alla società: Visufarma S.r.l., con sede in via Canino, 21 - Roma, con codice fiscale n. 05101501004.

I lotti del medicinale, già prodotti a nome del vecchio titolare, possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente decreto ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A06825

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Ribotrex»

Estratto provvedimento A.I.C. n. 660 del 21 giugno 2004

Medicinale: RIBOTREX.

Titolare A.I.C.: Pierre Fabre Pharma S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Winckelmann n. 1, c.a.p. 20100, Italia, codice fiscale n. 10128980157.

Variazione A.I.C.: modifica schema posologico.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata: si autorizza la modifica dello schema posologico per il trattamento dell'otite media acuta nei bambini relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 028177020 - «200 mg/5 ml polvere per sospensione orale» 1 flacone 1500 mg.

I lotti già prodotti possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A06828

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Anexate»

Estratto provvedimento A.I.C. n. 661 del 21 giugno 2004

Medicinale: ANEXATE.

Titolare A.I.C.: Roche S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, piazza Durante n. 11, c.a.p. 20131, Italia, codice fiscale n. 00747170157.

Variazione A.I.C.: modifica standard terms.

Sono autorizzate le modifiche della denominazione delle confezioni, già registrate, di seguito indicate:

A.I.C. n. 026749010 - 1 fiala 0,5 mg/5 ml varia a «0,5 mg/5 ml soluzione iniettabile per uso endovenoso» 1 fiala 5 ml;

A.I.C. n. 026749034 - 1 fiala 1 mg/10 ml varia a: «1 mg/10 ml soluzione iniettabile per uso endovenoso» 1 fiala 10 ml.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A06829

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Genotropin»

Estratto decreto UPC/II/1547 del 22 giugno 2004

Specialità medicinale: GENOTROPIN.

Confezioni:

A.I.C. n. 026844023/M - «Kabivial» 1 tubofiala 4 U.I.;

A.I.C. n. 026844050/M - «Kabivial» 1 tubofiala 16 U.I.;

A.I.C. n. 026844062/M - «Kabiquick» 10 tubofiale 2 UI;

A.I.C. n. 026844074/M - «Kabiquick» 8 siringhe monodose 3 UI;

A.I.C. n. 026844086/M - «Kabiquick» 6 siringhe monodose 4 UI;

A.I.C. n. 026844098/M - «Kabipen» 1 tubofiala 16 UI;

A.I.C. n. 026844148/M - 36 UI (12 mg) Kabivial 1 tubofiala;

A.I.C. n. 026844151/M - 36 UI (12 mg) Kabivial 5 tubofiale;

A.I.C. n. 026844163/M - 36 UI (12 mg) per Kabimixer per Kabipen 36 1 tubof.;

A.I.C. n. 026844175/M - 36 UI (12 mg) per Kabimixer per Kabipen 36 5 tubof.;

A.I.C. n. 026844187/M - «Miniquick» 7 tubofiale 0,6 UI in 7 sir. monodose;

A.I.C. n. 026844199/M - «Miniquick» 7 tubofiale 1,2 UI in 7 sir. monodose;

A.I.C. n. 026844201/M - «Miniquick» 7 tubofiale 1,8 UI in 7 sir. monodose;

A.I.C. n. 026844213/M - «Miniquick» 7 tubofiale 2,4 UI in 7 sir. monodose;

A.I.C. n. 026844225/M - «Miniquick» 7 tubofiale 3 UI in 7 sir. monodose;

A.I.C. n. 026844237/M - «Miniquick» 4 tubofiale 3,6 UI in 4 sir. monodose;

A.I.C. n. 026844249/M - «Miniquick» 4 tubofiale 4,2 UI in 4 sir. monodose;

A.I.C. n. 026844252/M - «Miniquick» 4 tubofiale 4,8 UI in 4 sir. monodose;

A.I.C. n. 026844264/M - «Miniquick» 4 tubofiale 5,4 UI in 4 sir. monodose;

A.I.C. n. 026844276/M - «Miniquick» 4 tubofiale 6 UI in 4 sir. monodose.

Titolare A.I.C.: Pharmacia A.B.

Numeri procedura mutuo riconoscimento: DK/H/0012/001, 004, 005, 006, 009, 010, 011, 012, 013, 014, 015, 016, 017, 018, 019, 020, 021, 022, /W055.

Tipo di modifica: modifica indicazione terapeutica.

Modifica apportata: è approvata l'estensione delle indicazioni terapeutiche relativamente ai disturbi della crescita (altezza attuale < - 2.5 SDS e altezza corretta in base alla statura dei genitori < -1 SDS) in bambini di bassa statura nati piccoli per l'età gestazionale (SGA), con peso e/o lunghezza alla nascita inferiore a - 2 SD, che non hanno presentato recupero di crescita (HV < di 0 SDS durante l'ultimo anno) entro l'età di quattro anni od oltre e conseguenti modifiche nel riassunto delle caratteristiche del prodotto e nel foglio illustrativo.

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale in questione deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e per il foglio illustrativo e le etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore del presente decreto.

I lotti già prodotti non possono essere dispensati al pubblico a partire dal novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del preente decreto.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A06813

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Norditropin»

Estratto decreto UPC/II/1548 del 22 giugno 2004

Specialità medicinale: NORDITROPIN.

Confezioni:

A.I.C. n. 027686017 - 1 flacone liofilizzato 1,33 mg + 1 flac. solv. 3 ml;

A.I.C. n. 027686031 - 1 flacone liofilizzato 4 mg + 1 flac. solv. 1 ml;

A.I.C. n. 027686043 - «Penset» 1 flacone liofilizzato 4 mg + 1 flac. solv. + Penset;

A.I.C. n. 027686056 - «Penset» 1 flacone liofilizzato 8 mg + 1 flac. solv. + Penset;

A.I.C. n. 027686068/M - Simplex soluzione iniettabile 1 cartuccia 5 mg/1,5 ml per penna dosatrice;

A.I.C. n. 027686070/M - Simplex soluzione iniettabile 1 cartuccia 10 mg/1,5 ml per penna dosatrice;

A.I.C. n. 027686082/M - Simplex soluzione iniettabile 1 cartuccia 15 mg/1,5 ml per penna dosatrice.

Titolare A.I.C.: Novo Nordisk A/S.

Numero procedura mutuo riconoscimento: DK/H/0001/001-007/W030 e w37.

Tipo di modifica: modifica/aggiunta indicazione terapeutica.

Modifica apportata: estensione delle indicazioni terapeutiche relativamente ai disturbi della crescita (altezza attuale < - 2.5 SDS e altezza corretta in base alla statura dei genitori < - 1 SDS) in bambini di bassa statura nati piccoli per l'età gestazionale (SGA), con peso e/o lunghezza alla nascita inferiore a - 2 SD, che non hanno presentato recupero di crescita (HV < di 0 SDS durante l'ultimo anno) entro l'età di quattro anni od oltre e conseguenti modifiche nel riassunto delle caratteristiche del prodotto e nel foglio illustrativo.

Ulteriore modifica nella sezione 4.4 del riassunto delle caratteristiche del prodotto.

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale in questione deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e per il foglio illustrativo e le etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore del presente decreto.

I lotti già prodotti non possono essere dispensati al pubblico a partire dal novantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A06814

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Solosa»

Estratto provvedimento UPC/II/1549 del 22 giugno 2004

Specialità medicinale: SOLOSA.

Confezione: 032117018/M - 30 compresse 2 mg;

Titolare A.I.C.: Laboratorio Guidotti S.p.a.

N. procedura mutuo riconoscimento: NL/H/0101/002/W08 e W12;

Tipo modifica apportata: modifica al riassunto delle caratteristiche del prodotto nella sezione 3, 4.1, 4.2, 4.4, 4.6, 4.7, 4.8, 5.1, 5.2 e 5.3.

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale in questione deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, e per il foglio illustrativo e le etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore del presente provvedimento.

I lotti già prodotti possono essere dispensati al pubblico a partire dal sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubbblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A06817

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Norlevo»

Estratto provvedimento UPC/II/1550 del 22 giugno 2004

Specialità medicinale: NORLEVO.

Confezioni:

A.I.C. n. 034884015/M - 10 cpr in blister PVC/AL da 0,750 mg;

A.I.C. n. 034884027/M - 20 cpr in blister PVC/AL da 0,750 mg;

A.I.C. n. 034884039/M - 50 cpr in blister PVC/AL da 0,750 mg;

A.I.C. n. 034884041/M - 2 cpr in blister PVC/AL da 0,750 mg;

A.I.C. n. 034884054/M - 100 cpr in blister PVC/AL da 0,750 mg.

Titolare A.I.C.: Laboratoire HRA Pharma.

N. procedura mutuo riconoscimento: FR/H/0146/001/II/06;

Tipo modifica: modifica stampati;

Modifica apportata: modifica al riassunto delle caratteristiche del prodotto nella sezione 4.4.

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale in questione deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, e per il foglio illustrativo e le etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore del presente provvedimento.

I lotti già prodotti possono essere dispensati al pubblico a partire dal sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento.

I lotti già prodotti non possono essere dispensati al pubblico a partire dal sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubbblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A06819

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Batrevac»

Estratto provvedimento UPC/II/1551 del 23 giugno 2004

Specialità medicinale: BATREVAC.

Confezioni:

A.I.C. n. 035619016/M - una siringa preriempita in vetro da 0,5 ml di sospensione iniettabile;

A.I.C. n. 035619028/M - 10 siringhe preriempite in vetro da 0,5 ml di sospensione iniettabile.

Titolare A.I.C.: Solvay Pharma S.p.a.

N. procedura mutouo riconoscimento: NL/H/0169/001/II/018 e NL/H/0169/001/II/019.

Tipo modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: eliminazione del tiomersale dalla formulazione con modifiche conseguenti ed armonizzazione del riassunto delle caratteristiche del prodotto dei vaccini influenzali.

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale in questione deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, e per il foglio illustrativo e le etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore del presente provvedimento.

I lotti già prodotti non possono essere dispensati al pubblico a partire dal sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubbblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A06820

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Clortetraciclina 20% Unione commerciale lombarda».

Decreto n. 69 del 14 giugno 2004

Medicinale veterinario prefabbricato CLORTETRACICLINA 20% UNIONE COMMERCIALE LOMBARDA (ex integratore medicato Solclor 200 S).

Titolare A.I.C.: Unione Commerciale Lombarda con sede legale e fiscale in Brescia, via G. di Vittorio n. 36, codice fiscale n. 00807120159.

Produttore: la società titolare A.I.C. nello stabilimento sito in Brescia, via G. di Vittorio, 36.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.: sacco da 5 kg - A.I.C. n. 102546013.

Composizione: 1000 g di prodotto contengono:

principio attivo: clortetraciclina pari a base 200 mg;

eccipienti: destrosio q.b. a 1000 g.

Specie di destinazione: suini, broiler, galline ovaiole.

Indicazioni terapeutiche:

suini: malattie batteriche intestinali e respiratorie;

broilers e galline ovaiole: malattie batteriche respiratorie, gastro-intestinali e dell'apparato genitale, setticemie batteriche.

Tempo di attesa:

suini: 12 giorni;

boiler: 3 giorni;

galline ovaiole: 2 giorni per le uova.

Validità: 18 mesi.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A06912

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Spiramicina 20% Unione commerciale lombarda».

Decreto n. 70 del 14 giugno 2004

Medicinale veterinario prefabbricato SPIRAMICINA 20% UNIONE COMMERCIALE LOMBARDA» (ex integratore medicato Sol-Spiramix).

Titolare A.I.C.: Unione commerciale lombarda, con sede legale e fiscale in Brescia, via G. Di Vittorio, 36, codice fiscale n. 00807120159.

Produttore: la società titolare A.I.C. nello stabilimento sito in Brescia, via G. Di Vittorio, 36.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

busta da 100 g - A.I.C. n. 103398018;

busta da 1 kg - A.I.C. n. 103398020;

busta da 5 kg - A.I.C. n. 103398032.

Composizione: 1 kg di prodotto contiene:

principio attivo: spiramicina adipato (pari a base) 200 g;

eccipienti: destrosio q.b. a 1000 g.

Specie di destinazione: vitelli da latte, suini, polli da carne (escluse galline che producono uova destinate al consumo umano).

Indicazioni terapeutiche:

vitelli da latte: malattie respiratorie e neonatali sostenute da germi gram-positivi;

suini: enteriti batteriche da germi gram-positivi, polmonite enzootica;

polli da carne (escluse galline che producono uova destinate al consumo umano) : malattie respiratorie, gastro-intestinali e dell'apparato locomotore, setticemie sostenute da germi gram-positivi.

Tempo di attesa:

vitelli da latte: 24 giorni;

suini e broilers (escluse galline che producono uova destinate al consumo umano) : 10 giorni.

Validità: 18 mesi.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A06907

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Spiramicina 15% Unione commerciale lombarda».

Decreto n. 71 del 14 giugno 2004

Medicinale veterinario prefabbricato SPIRAMICINA 15% UNIONE COMMERCIALE LOMBARDA (ex integratore medicato Liquispir 150).

Titolare A.I.C.: Unione commerciale lombarda, con sede legale e fiscale in Brescia, via G. Di Vittorio, 36, codice fiscale n. 00807120159.

Produttore: la società titolare A.I.C. nello stabilimento sito in Brescia, via G. Di Vittorio, 36.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

tanica da 5 kg - A.I.C. n. 103400014.

Composizione: 1 kg di prodotto contiene:

principio attivo: spiramicina adirato (pari a base) 150 g; eccipienti: q.b. a 1000 g.

Specie di destinazione: vitelli da latte, broilers (escluse galline che producono uova destinate al consumo umano).

Indicazioni terapeutiche:

vitelli da latte: malattie respiratorie e neonatali sostenute da germi gram-positivi;

broilers (escluse galline che producono uova destinate al consumo umano): malattie respiratorie, gastro-intestinali e dell'apparato locomotore, setticemie sostenute da germi gram-positivi.

Tempo di attesa:

vitelli da latte: 24 giorni;

broilers (escluse galline che producono uova destinate al consumo umano): 10 giorni.

Validità: 12 mesi.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A06909

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Clortetraciclina 20% Chemifarma S.p.a.».

Decreto n. 72 del 14 giugno 2004

Medicinale veterinario prefabbricato CLORTETRACICLINA 20% CHEMIFARMA S.P.A. (ex integratore medicato Clortetraciclina 200).

Titolare A.I.C.: Chemifarma S.p.a. con sede legale e fiscale in Forlì, via Don Eugenio Servadei n. 16, codice fiscale n. 00659370407.

Produttore: la società titolare A.I.C. nello stabilimento sito in Forlì, via Don Eugenio Servadei n. 16.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

sacco da 1 kg - A.I.C. n. 102536012;

sacco da 5 kg - A.I.C. n. 102536024.

Composizione: 1000 g di prodotto contengono:

principio attivo: clortetraciclina 200 mg;

eccipienti: silice colloidale 30 g; destrosio q.b. a 1000 g;

Specie di destinazione: vitelli da latte, suini, broiler, galline ovaiole.

Indicazioni terapeutiche:

vitelli da latte: pasteurellosi, affezioni complicanti le virosi dell'apparato digerente, polmonite enzotica;

suini: malattie batteriche intestinali e respiratorie;

broilers e galline ovaiole: malattie batteriche respiratorie, gastro-intestinali e dell'apparato genitale, setticemie batteriche.

Tempo di attesa:

vitelli da latte: 14 giorni;

suini: 12 giorni;

boilers: 3 giorni;

galline ovaiole: 2 giorni per le uova.

Validità: 24 mesi.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A06911

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Clortetraciclina 200»

Decreto n. 73 del 14 giugno 2004

Premiscela per alimenti medicamentosi CLORTETRACICLINA 200.

Titolare A.I.C.: Chemifarma S.p.a. con sede legale e fiscale in Forlì, via Don Eugenio Servadei n. 16, codice fiscale n. 00659370407.

Produttore: la società titolare A.I.C. nello stabilimento sito in Forlì, via Don Eugenio Servadei n. 16.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

sacco da 10 kg - A.I.C. n. 102537014;

sacco da 25 kg - A.I.C. n. 102537026.

Composizione: 1 kg di prodotto contiene:

principio attivo: clortetraciclina 200 g;

eccipienti: semola glutinata di mais q.b. a 1 kg.

Specie di destinazione: suini, polli da carne, galline ovaiole.

Indicazioni terapeutiche: polli da carne e galline ovaiole: malattie batteriche respiratorie, gastro-intestinali e dell'apparato genitale, setticemie batteriche.

suini: malattie batteriche intestinali e respiratorie.

Tempo di attesa:

polli da carne: 3 giorni;

suini: 12 giorni;

galline ovaiole: 6 giorni.

Validità: 24 mesi.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A06910

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Dimetossin 200»

Decreto n. 74 del 14 giugno 2004

Premiscela per alimenti medicamentosi DIMETOSSIN 200.

Titolare A.I.C.: Chemifarma S.p.a., con sede legale e fiscale in Forlì, via Don Eugenio Servadei, 16, codice fiscale n. 00659370407.

Produttore: la società titolare A.I.C. nello stabilimento sito in Forlì, via Don Eugenio Servadei, 16.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

sacco da 10 kg - A.I.C. n. 103426019;

sacco da 25 kg - A.I.C. n. 103426021.

Composizione: 1 g di prodotto contiene:

principio attivo: sulfadimetossina 200 mg;

eccipienti: semola glutinata di mais q.b. a 1 g.

Specie di destinazione: suini (fino a 6 mesi), polli da carne (escluse galline che producono uova destinate al consumo umano), conigli.

Indicazioni terapeutiche:

suini (fino a 6 mesi): enteriti batteriche;

polli da carne (escluse galline che producono uova destinate al consumo umano) : malattie batteriche;

conigli: salmonellosi, coccidiosi.

Tempo di attesa:

suini (fino a 6 mesi): 14 giorni;

polli da carne (escluse galline che producono uova destinate al consumo umano): 10 giorni;

conigli: 14 giorni.

Validità: 24 mesi.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A06908

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Spiracap»

Decreto n. 75 del 14 giugno 2004

Premiscela per alimenti medicamentosi SPIRACAP.

Titolare A.I.C.: Crippsar Italia S.r.l., con sede legale e fiscale in Cambiago (Milano), via Castellazzo, 7/9, codice fiscale n. 00726430150.

Produttore: la società titolare A.I.C. nello stabilimento sito in Cambiago (Milano), via Castellazzo, 7/9.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

sacco da 10 kg - A.I.C. n. 103429015;

sacco da 25 kg - A.I.C. n. 103429027.

Composizione: 1 kg di prodotto contiene:

principio attivo: spiramicina embonato (pari a base) 200 g;

eccipienti: semola glutinata di mais 800 g.

Specie di destinazione: suini, polli da carne.

Indicazioni terapeutiche:

suini: enterite batterica da germi gram-positivi, polmonite enzootica;

polli da carne (escluse galline che producono uova destinate al consumo umano): malattie respiratorie, gastro-intestinali e dell'apparato locomotore, setticemie sostenute da germi gram-positivi.

Tempo di attesa: suini, polli da carne: 10 giorni.

Validità: 6 mesi.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A06906

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Rotavec Corona».

Procedura di mutuo riconoscimento n. UK/V/0138/001/W03

Provvedimento n. 114 dell'8 giugno 2004

Specialità medicinale per uso veterinario ad azione immunologica ROTAVEC CORONA, vaccino trivalente inattivato contro le diarree neonatali del vitello sostenute da E.coli F5 (K99) rotavirus e coronavirus bovini, destinato a manze e vacche gravide.

Confezioni:

flacone da 10 ml (5 dosi) - A.I.C. n. 102923012;

flacone da 40 ml (20 dosi) - A.I.C. n. 102923024.

Titolare A.I.C.: Schering-Plough Ltd, Gran Bretagna, rappresentata in Italia dalla Schering-Plough S.p.a. con sede legale in Milano, via Ripamonti, 89 - codice fiscale n. 00889060158.

Oggetto del provvedimento: variazione tipo II.

«La composizione autorizzata è ora la seguente, limitatamente al «Corona virus bovino, ceppo Mebus (inattivato): una dose pari a 1/20 di vaccino induce un titolo anticorpale ELISA$\geq$3,41 $\log_{10}$/ml (su cavia)» e ad «Antibiotici: non più di 3,11 unità di Polimixina B solfato».

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A06900

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Flukiver»

Estratto provvedimento n. 115 del 10 giugno 2004

Specialità medicinale per uso veterinario: FLUKIVER, soluzione iniettabile al 5% - A.I.C. n. 100245.

Titolare A.I.C.: Janssen Pharmaceutica N.V. sita in Turnoutseweg, 30 - Beerse (Belgio), rappresentata in Italia dalla Janssen-Cilag S.p.a. con sede legale in via M. Buonarroti, 23 - Cologno Monzese (Milano) - codice fiscale n. 00962280590.

Oggetto del provvedimento: variazione tipo IB.

Si autorizza l'immissione in commercio della seguente nuova confezione: scatola da 4 flaconi da 250 ml - A.I.C. n. 100245075.

La confezione 1 flacone da 250 ml - A.I.C. n. 100245051 è revocata su rinuncia della società titolare dell'A.I.C.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A06901

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «TS 11»

Estratto provvedimento n. 116 del 10 giugno 2004

Specialità medicinale per uso veterinario ad azione immunologica: TS 11, nella confezione: flacone da 50 ml (1000 dosi) in vetro - A.I.C. n. 102369016.

Titolare A.I.C.: Merial Italia S.p.a., con sede legale in Milano, via V. Pisani, 16 - codice fiscale n. 00221300288.

Oggetto del provvedimento: variazione tipo I: aggiunta di nuova confezione.

Si autorizza per la specialità medicinale per uso veterinario ad azione immunologica indicata in oggetto l'immissione in commercio di una nuova confezione: flacone da 30 ml (1000 dosi) in polietilene - A.I.C. n. 1023690278.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A06902

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Prazil N orale»

Estratto provvedimento n. 117 del 10 giugno 2004

Specialità medicinale per uso veterinario: PRAZIL N ORALE, nelle confezioni:

flacone da 1000 ml in vetro - A.I.C. n. 101305062;

flacone da 5000 ml in vetro - A.I.C. n. 101305086;

flacone da 1000 ml in polietilene - A.I.C. n. 101305098;

flacone da 5000 ml in polietilene - A.I.C. n. 101305100.

Titolare A.I.C.: Merial Italia S.p.a. con sede legale in Milano - via V. Pisani n. 16 - codice fiscale n. 00221300288.

Oggetto del provvedimento: variazione tipo II: richiesta estensione d'uso a conigli e tacchini.

È autorizzata la variazione di tipo II della specialità medicinale per uso veterinario indicata in oggetto, concernente l'estensione d'uso a conigli con tempi di sospensione di 6 giorni e tacchini con tempi di sospensione di 9 giorni.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A06903

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Amoxindox 50»

Estratto provvedimento n. 121 del 25 giugno 2004

Prodotto medicinale per uso veterinarid: AMOXINDOX 50 - A.I.C. n. 102219019.

Titolare A.I.C.: Dox-Al S.p.a.

Richiesta officina di produzione.

È autorizzata la produzione della specialità ad uso veterinario in oggetto presso l'officina di produzione S.P. Veterinaria s.a. sita in Spagna - C.tra de Reus a Vinyols, km 4.1 - 43330 Riudoms - Terragona.

Pertanto la ditta Dox-Al S.p.a. deve porre in commercio il medicinale in questione con stampati così come autorizzati in precedenza da questa amministrazione ad eccezione della modifica suddetta.

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A06904

Procedura di mutuo riconoscimento della specialità medicinale per uso veterinario «Piriproxifene 1% Premix per cane Virbac».

Estratto decreto n. 68 del 14 giugno 2004

Procedura mutuo riconoscimento n. FR/V/0136/01/00.

Premiscela per alimenti medicamentosi per uso veterinario PIRIPROXIFENE 1% PREMIX PER CANE VIRBAC.

Titolare A.I.C.: Virbac S.A., Carros Cedex (Francia) 1ére Avenue - 2065 m - rappresentata in Italia dalla Virbac S.r.l., con sede in Milano, via dei Gracchi 30 - codice fiscale 06802290152.

Produttore: il titolare dell'A.I.C. presso la propria officina sita in Carros Cedex (Francia) 1ére Avenue - 2065 m.

Confezioni e numeri di A.I.C.:

scatola da 1 sacchetto di polietilene a bassa densità da 1,5 kg - A.I.C. n. 103641015;

scatola da 1 sacco di polietilene a bassa densità da 22,5 kg - A.I.C. n. 103641027;

fustino da 1 sacchetto di polietilene a bassa densità da 1,5 kg - A.I.C. n. 103641039;

fustino da 1 sacco di polietilene a bassa densità da 22,5 kg - A.I.C. n. 103641041.

Composizione: 1 g di prodotto contiene:

principio attivo: piriproxifene 0,01 g;

eccipienti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: cane.

Indicazioni terapeutiche: prevenzione della proliferazione delle pulci tramite la sterilizzazione delle uova.

Validità: in confezione integra: 15 mesi, dopo la prima apertura: 9 mesi.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in copia unica, ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A06905

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa «Regina S.C.R.L.», in Tortona

È in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio, senza nomina del commissario liquidatore, della società cooperativa «Regina S.C.R.L.», con sede in Tortona (Alessandria), viale Einaudi n. 5, costituita per rogito notaio Granaglia dott. Antonio di Lanzo Torinese (Torino) in data 25 ottobre 1972, repertorio n. 18145/7604, codice fiscale n. 80029690015, che, dagli accertamenti eseguiti, risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiedecies* del codice civile, primo comma.

Si comunica che chiunque vi abbia interesse, potrà far pervenire a questa Direzione provinciale del lavoro - Servizio politiche del lavoro - Unità operativa cooperazione, piazza G. Ambrosoli n. 5/13 - 15100 Alessandria, opposizione, debitamente motivata e documentata, all'emanazione del predetto provvedimento entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

04A06740

Istruttoria per lo scioglimento di trenta società cooperative della provincia di Potenza

È in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio delle seguenti società cooperative:

1) «soc. coop. edilizia Tito Livio a r.l.», con sede in Potenza, via Vico Romaniello n. 1, costituita per rogito notaio dott. Paolo Madeo, in data 17 aprile 1958, repertorio n. 6004, codice fiscale inesistente, B.U.S.C. n. 164/62081;

2) «La Veloce soc. coop. a r.l.», con sede in Latronico (Potenza), costituita per rogito notaio dott. Antonio Lardo in data 6 maggio 1951, repertorio n. 6909, codice fiscale inesistente, B.U.S.C. n. 72/34840;

3) «soc. coop. edilizia Casa Mia a r.l.», con sede in Potenza, Vico Pontolillo n. 40, costituita per rogito notaio dott. Michele Scardaccione in data 14 agosto 1953, repertorio n. 16176, codice fiscale inesistente, B.U.S.C. n. 199/41896;

4) «La Rurale soc. coop. a r.l.», con sede in Ruoti (Potenza), costituita per rogito notaio dott. Giuseppe Sivilia in data 21 novembre 1964, repertorio n. 3061, codice fiscale inesistente - B.U.S.C. n. 355/29441;

5) «Libertà soc. coop. a r.l.», con sede in Nemoli (Potenza), piazza Umberto I, costituita per rogito notaio dott. Maurizio Russo in data 3 aprile 1945, repertorio n. 67, codice fiscale inesistente - B.U.S.C. n. 371/28819;

6) «La Tolvese soc. coop. a r.l.» con sede in Tolve (Potenza), costituita per rogito notaio dott. Paolo Madeo in data 10 dicembre 1950, repertorio n. 2232, codice fiscale inesistente - B.U.S.C. n. 380/33547;

7) «Montereale soc. coop. edilizia a r.l.» con sede in Potenza, costituita per rogito notaio dott. Giuseppe Sivilia in data 29 settembre 1951, repertorio n. 13071, codice fiscale inesistente - B.U.S.C. n. 385/37615;

8) «Democrazia Cristiana soc. coop. a r.l.» con sede in Tramutola (Potenza), costituita per rogito notaio dott. Pietrosi Marotta in data 5 aprile 1945, repertorio n. 4828, codice fiscale inesistente, B.U.S.C. n. 403/1483;

9) «Alleanza Calvellese soc. coop. a r.l.» con sede in Calvello (Potenza), piazza Municipio n. 5, costituita per rogito notaio dott. Michele Scardaccione in data 6 dicembre 1994, repertorio n. 337, codice fiscale inesistente, B.U.S.C. n. 404/1764;

10) «L'Aviglianese soc. coop. a r.l.» con sede in Avigliano (Potenza), costituita per rogito notaio dott. Giuseppe Sivilia in data 6 aprile 1944, repertorio n. 2553, codice fiscale inesistente, B.U.S.C. n. 407/1990;

11) «Mutualistica Montemurrese soc. coop. a r.l.» con sede in Montemurro (Potenza), costituita per rogito notaio dott. Michele Scardaccione in data 20 agosto 1945, repertorio n. 580, codice fiscale inesistente, B.U.S.C. n. 412/3338;

12) «Amici d'America Cristoforo Colombo soc. coop. a r.l.» con sede in Melfi (Potenza), Piazza Umberto I n. 22, costituita per rogito notaio dott. Pietro Cudone in data 27 settembre 1945, repertorio n. 6131-118, codice fiscale inesistente, B.U.S.C. n. 413/4205;

13) «La Rurale soc. coop. a r.l.» con sede in Albano di Lucania (Potenza), costituita per rogito notaio dott. Giuseppe Sivilia in data 11 marzo 1945, repertorio n. 3226, codice fiscale inesistente, B.U.S.C. n. 414/5399;

14) «Reduci soc. coop. a r.l.» con sede in Lavello (Potenza), costituita per rogito notaio dott. Umberto Montano in data 10 marzo 1946, repertorio n. 4768, codice fiscale inesistente, B.U.S.C. n. 428/8466;

15) «Laurenzanese soc. coop. a r.l.» con sede in Laurenzana (Potenza), costituita per rogito notaio dott. Michele Scardaccione in data 12 marzo 1946, repertorio n. 986, codice fiscale inesistente, B.U.S.C. n. 430/13093;

16) «La Vittoria soc. coop. sociale a r.l.» con sede in Anzi (Potenza), costituita per rogito notaio dott. Giuseppe Sivilia in data 12 aprile 1946, repertorio n. 24188, codice fiscale inesistente, B.U.S.C. n. 435/15449;

17) «La Democratica soc. coop. a r.l.» con sede in Nemoli (Potenza), costituita per rogito notaio dott. Maurizio Russo in data 23 luglio 1947, repertorio n. 539, codice fiscale inesistente, B.U.S.C. n. 436/19812;

18) «Reduci e combattenti soc. coop. a r.l.» con sede in Laurenzana (Potenza), via Garibaldi, costituita per rogito notaio dott. Francesco Ambrosini in data 23 febbraio 1946, repertorio n. 1836, codice fiscale inesistente, B.U.S.C. n. 438/21867;

19) «Edile Lucana soc. coop. a r.l.» con sede in Melfi (Potenza), costituita per rogito notaio dott. Pietro Cudone in data 21 luglio 1946, repertorio n. 6484/218, codice fiscale inesistente, B.U.S.C. n. 448/13101;

20) «L'Avvenire Gramsci soc. coop. a r.l.» con sede in Lavello (Potenza), costituita per rogito notaio dott. Umberto Montano in data 22 novembre 1946, repertorio n. 5083, codice fiscale inesistente, B.U.S.C. n. 457/12506;

21) «La Ricostruzione edilizia soc. coop. a r.l.» con sede in Melfi (Potenza), piazza Marconi n. 18, costituita per rogito notaio dott. Pietro Cudone in data 28 dicembre 1948, repertorio n. 7850/457, codice fiscale inesistente, B.U.S.C. n. 465/23103;

22) «Mario Pagano soc. coop. edilizia a r.l.» con sede in Potenza, costituita per rogito notaio dott. Michele Scardaccione in data 24 luglio 1947 repertorio n. 2367, codice fiscale inesistente, B.U.S.C. n. 466/21525;

23) «La Previdente soc. coop. a r.l.» con sede in Genoano di Lucania (Potenza), via V. Emanuele n. 103, costituita per rogito notaio dott. Domenicantonio Zotta in data 28 dicembre 1948, repertorio n. 2954/2619, codice fiscale inesistente, B.U.S.C. n. 471/22156;

24) «Stella Rosa soc. coop. a r.l.» con sede in Rampolla (Potenza), costituita per rogito notaio dott. Catarinella, codice fiscale inesistente, B.U.S.C. n. 482/103784;

25) «Muratori e Scalpellini soc. coop. a r.l.» con sede in Lavello (Potenza), costituita per rogito notaio dott. Umberto Montano in data 16 dicembre 1945, codice fiscale inesistente, B.U.S.C. n. 487/103775;

26) «Il Libero Lavoro soc. coop. a r.l.» con sede in Potenza, via Marconi n. 52, costituita per rogito notaio dott. Giuseppe Sivilia in data 16 ottobre 1945, repertorio n. 2654, codice fiscale inesistente, B.U.S.C. n. 489/103777;

27) «Candida soc. coop. a r.l.» con sede in Ripacandida (Potenza), costituita per rogito notaio dott. Angelo Dorsa in data 10 giugno 1959, codice fiscale inesistente, B.U.S.C. n. 499/101647;

28) «Democrazia Cristiana soc. coop. a r.l.» con sede in Ruoti (Potenza), costituita per rogito notaio dott. Domenico La Sala, in data 23 febbraio 1945, codice fiscale inesistente, B.U.S.C. n. 500/95797;

29) «Società Anonima cooperativa agricola di Lavello soc. coop. a r.l.» con sede in Lavello (Potenza), B.U.S.C. n. 618/103662;

30) «Lucana soc. coop. a r.l.» con sede in Melfi (Potenza), costituita per rogito notaio dott. Pietro Cudone in data 21 luglio 1946, repertorio n. 6484/218, codice fiscale inesistente, B.U.S.C. n. 648/106860,

che, dagli accertamenti effettuati, risultano trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, scioglimento per atto d'autorità senza nomina di liquidatore.

Si comunica che, chiunque abbia interesse, potrà far pervenire a questa Direzione provinciale del lavoro - Servizio politiche del lavoro - U.O. Cooperazione - via del Gallitello - 85100 Potenza, tel. 0971390111 - fax n. 097156574, opposizione debitamente motivata e documentata all'emanazione del predetto provvedimento entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

04A06834

Comunicato di rettifica relativo al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 2004, recante: «Conferimento della decorazione della "Stella al merito del lavoro" - lavoratori residenti nel territorio nazionale - anno 2004».

Nel decreto relativo al conferimento della decorazione della «Stella al merito del lavoro» - lavoratori residenti nel territorio nazionale - anno 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 116 del 19 maggio 2004, a pag. 23, il lavoratore cui è stata conferita la Stella al merito del lavoro indicato come Tommassoni Compagnucci Spagnoli Francesco è da intendersi correttamente individuato nel seguente modo: Tomassoni Compagnucci Spagnoli Francesco.

04A06448

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI ROMA

Comunicato concernente i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che le sotto elencate imprese, già assegnatarie dei marchi a fianco di ciascuna indicati:

1) hanno subito il ritiro del marchio per decadenza:

Ragione Sociale	Sede	n. Marchio
Olivetti Marco Aurelio	Roma	1146

2) hanno cessato la propria attività connessa all'uso dei marchi stessi:

Ragione Sociale	Sede	n. Marchio
New Gemes di Claudio Frascarelli	Roma	1253

3) hanno denunciato lo smarrimento del seguente numero di punzoni:

Ragione Sociale	Sede	n. Marchio	n. Punzoni Smarriti
Navarro Sierra Rebecca Judith	Roma	1208	3
Paolillo Monica	Roma	184	1

4) hanno ottenuto la riattribuzione del marchio:

Ragione Sociale	Sede	n. Marchio
Maggiorani Isabella	Roma	1063
Fast S.r.l.	Roma	1323
Addante Giuseppina	Roma	1277
Germani Antonio	Velletri	613
Silvestri Tommaso	Roma	866

04A06718

UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI TRIESTE

Ripristino di cognomi in forma originaria

Su domanda della sig.ra Giuliana Sidari intesa ad ottenere il ripristino del cognome nella forma originaria di «Zidarič», è stato revocato, ai sensi della legge n. 114/1991, con decreto n. 1.13/2-385/2004 di data 14 giugno 2004 limitatamente agli effetti prodotti nei suoi confronti, il decreto n. 467/Z di data 23 marzo 1933 della prefettura di Trieste, con il quale il cognome del sig. Ubaldo Zidarič, nonno dell'istante è stato cambiato nella forma italiana di «Sidari».

Per l'effetto, il cognome della sig.ra Giuliana Sidari, nata il 9 settembre 1965 a Trieste e residente in Duino-Aurisina (Trieste), Aurisina n. 165 è ripristinato nella forma originaria di «Zidarič».

Su domanda della sig.ra Nella Cardo intesa ad ottenere il ripristino del cognome nella forma originaria di «Eckhardt», è stato revocato, ai sensi della legge n. 114/1991, con decreto n. 1.13/2-403/2004 di data 14 giugno 2004 limitatamente agli effetti prodotti nei suoi confronti, il decreto n. 11419/26524 di data 29 ottobre 1935 della prefettura di Trieste, con il quale il cognome del sig. Bruno Eckhardt, padre dell'istante è stato cambiato nella forma italiana di «Cardo».

Per l'effetto, il cognome della sig.ra Nella Cardo, nata il 3 maggio 1932 a Trieste e ivi residente in Strada del Friuli n. 85, è ripristinato nella forma originaria di «Eckhardt».

04A06719 - 04A06720

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo alla deliberazione 29 gennaio 2004 del Comitato interministeriale per la programmazione economica, recante: «Assegnazione definitiva dell'importo di 100 milioni di euro al rafforzamento della società dell'informazione per il triennio 2003-2005 (delibera n. 17/2003, punto 4.1.2. b.). (Deliberazione n. 8/2004)». (Deliberazione pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 137 del 14 giugno 2004).

Nella deliberazione citata in epigrafe, pubblicata nella sopraindicata *Gazzetta Ufficiale,* alla pag. 21, seconda colonna, nel terzo capoverso, al terzultimo rigo, dove è scritto: «...in attuazione dell'art. *19*, comma 5, della carta Costituzionale ...», leggasi: «... in attuazione dell'art. *119*, comma 5, della carta Costituzionale ...».

04A06946

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(G401158/1) Roma, 2004 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
95024	**ACIREALE (CT)**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via Caronda, 8-10	095	7647982	7647982
00041	**ALBANO LAZIALE (RM)**	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
60121	**ANCONA**	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
84012	**ANGRI (SA)**	CARTOLIBRERIA AMATO	Via dei Goti, 4	081	5132708	5132708
04011	**APRILIA (LT)**	CARTOLERIA SNIDARO	Via G. Verdi, 7	06	9258038	9258038
52100	**AREZZO**	LIBRERIA PELLEGRINI	Piazza S. Francesco, 7	0575	22722	352986
83100	**AVELLINO**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Matteotti, 30/32	0825	30597	248957
81031	**AVERSA (CE)**	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	**BARI**	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70122	**BARI**	LIBRERIA BRAIN STORMING	Via Nicolai, 10	080	5212845	5212845
70121	**BARI**	LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
13900	**BIELLA**	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	4218740	4210565
40124	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
20091	**BRESSO (MI)**	CARTOLIBRERIA CORRIDONI	Via Corridoni, 11	02	66501325	66501325
21052	**BUSTO ARSIZIO (VA)**	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
93100	**CALTANISETTA**	LIBRERIA SCIASCIA	Corso Umberto I, 111	0934	21946	551366
91022	**CASTELVETRANO (TP)**	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	**CATANIA**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	**CATANZARO**	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
66100	**CHIETI**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	**COMO**	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	**COSENZA**	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	23110	23110
50129	**FIRENZE**	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	**FOGGIA**	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
06034	**FOLIGNO (PG)**	LIBRERIA LUNA	Via Gramsci, 41	0742	344968	344968
03100	**FROSINONE**	L'EDICOLA	Via Tiburtina, 224	0775	270161	270161
16121	**GENOVA**	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	**GIARRE (CT)**	LIBRERIA LA SEÑORITA	Via Trieste angolo Corso Europa	095	7799877	7799877
73100	**LECCE**	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	**MARTINA FRANCA (TA)**	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	**MESSINA**	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662174
20100	**MILANO**	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684
20121	**MILANO**	FOROBONAPARTE	Foro Buonaparte, 53	02	8635971	874420
70056	**MOLFETTA (BA)**	LIBRERIA IL GHIGNO	Via Campanella, 24	080	3971365	3971365

Segue: LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
80139	**NAPOLI**	LIBRERIA MAJOLO PAOLO	Via C. Muzy, 7	081	282543	269898
80134	**NAPOLI**	LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO	Via Tommaso Caravita, 30	081	5800765	5521954
84014	**NOCERA INF. (SA)**	LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO	Via Fava, 51	081	5177752	5152270
28100	**NOVARA**	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
35122	**PADOVA**	LIBRERIA DIEGO VALERI	Via dell'Arco, 9	049	8760011	659723
90138	**PALERMO**	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90128	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Via Ruggero Settimo, 37	091	589442	331992
90145	**PALERMO**	LIBRERIA COMMISSIONARIA G. CICALA INGUAGGIATO	Via Galileo Galilei, 9	091	6828169	6822577
90133	**PALERMO**	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6172483
43100	**PARMA**	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
06121	**PERUGIA**	LIBRERIA NATALE SIMONELLI	Corso Vannucci, 82	075	5723744	5734310
29100	**PIACENZA**	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	**PRATO**	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	**ROMA**	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00195	**ROMA**	COMMISSIONARIA CIAMPI	Viale Carso, 55-57	06	37514396	37353442
00161	**ROMA**	L'UNIVERSITARIA	Viale Ippocrate, 99	06	4441229	4450613
00187	**ROMA**	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	**ROMA**	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6793268	69940034
45100	**ROVIGO**	CARTOLIBRERIA PAVANELLO	Piazza Vittorio Emanuele, 2	0425	24056	24056
63039	**SAN BENEDETTO D/T (AP)**	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
07100	**SASSARI**	MESSAGGERIE SARDE LIBRI & COSE	Piazza Castello, 11	079	230028	238183
96100	**SIRACUSA**	LA LIBRERIA	Piazza Euripide, 22	0931	22706	22706
10122	**TORINO**	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
21100	**VARESE**	LIBRERIA PIROLA	Via Albuzzi, 8	0332	231386	830762
37122	**VERONA**	LIBRERIA L.E.G.I.S.	Via Pallone 20/c	045	594687	8048718
36100	**VICENZA**	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **presso le Librerie concessionarie indicate.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Gestione Gazzetta Ufficiale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale **n. 16716029.**

Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gazzetta Ufficiale Abbonamenti	Vendite	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520	☎ 800-864035 - Fax 06-85084117	☎ 800-864035 - Fax 06-85082242	☎ 800-864035

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2004 (*)

Ministero dell'Economia e delle Finanze - *Decreto 24 dicembre 2003 (G.U. n. 36 del 13 febbraio 2004)*

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 219,04)	- annuale	€ **397,47**
	(di cui spese di spedizione € 109,52)	- semestrale	€ **217,24**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 108,57)	- annuale	€ **284,65**
	(di cui spese di spedizione € 54,28)	- semestrale	€ **154,32**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **67,12**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **42,06**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **166,66**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **90,83**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **64,03**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **39,01**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **166,38**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **89,19**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 344,93)	- annuale	€ **776,66**
	(di cui spese di spedizione € 172,46)	- semestrale	€ **411,33**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 234,45)	- annuale	€ **650,83**
	(di cui spese di spedizione € 117,22)	- semestrale	€ **340,41**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € **80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento alla* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2004.*

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **86,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **55,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
serie generale	€	0,77
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	0,80
fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€	1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	0,80
fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€	0,80
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€	5,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo *(di cui spese di spedizione € 120,00)*			€ **318,00**
Abbonamento semestrale *(di cui spese di spedizione € 60,00)*			€ **183,50**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)	€	0,85	

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo			€ **188,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni			€ **175,00**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€	17,50	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.

* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 0 4 0 7 0 8 *

€ 0,77